

COMUNE DI FELTRE



**REGISTRO LEGISLAZIONE
ADEMPIMENTI PATRIMONIO**

Aggiornamento normativo del:

31 Dicembre 2016

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina I di 141

Indice

PREMESSA	1
Sezione: ACQUA Categoria: Risorse idriche	2
Sezione: ACQUA Categoria: Qualità acqua per consumo umano	8
Sezione: ACQUA Categoria: Scarichi idrici	10
Sezione: ACQUA Categoria: Acque meteoriche	17
Sezione: ARIA Categoria: Emissioni atmosferiche generiche	23
Sezione: ARIA Categoria: Qualità aria ambiente	28
Sezione: ARIA Categoria: Sostanze che impoveriscono lo strato di ozono	30
Sezione: ARIA Categoria: Gas Effetto Serra	32
Sezione: CONTROLLO AMBIENTALE Categoria: Industrie insalubri	36
Sezione: CONTROLLO AMBIENTALE Categoria: Prevenzione incendi	37
Sezione: CONTROLLO AMBIENTALE Categoria: Attività a rischio incidenti rilevanti	41
Sezione: CONTROLLO AMBIENTALE Categoria: VIA	42
Sezione: CONTROLLO AMBIENTALE Categoria: IPPC	49
Sezione: CONTROLLO AMBIENTALE Categoria: AUA	53
Sezione: CONTROLLO AMBIENTALE Categoria: Serbatoi GPL	55
Sezione: ENERGIA Categoria: Risparmio energetico	56
Sezione: ENERGIA Categoria: Produzione di energia da fonti rinnovabili	65
Sezione: RIFIUTI Categoria: Produzione rifiuti speciali P e NP	66
Sezione: RIFIUTI Categoria: Deposito temporaneo	70
Sezione: RIFIUTI Categoria: Conferimento rifiuti/trasporto rifiuti	71
Sezione: RIFIUTI Categoria: RAEE	76
Sezione: RIFIUTI Categoria: Attività gestione rifiuti ed impianti di recupero (All.C) e smaltimento rifiuti (All.B)	78
Sezione: RIFIUTI Categoria: Oli usati	86
Sezione: RIFIUTI Categoria: Terre e rocce da scavo	87
Sezione: RIFIUTI Categoria: Rifiuti sanitari/origine animale	90
Sezione: RIFIUTI Categoria: Materie prime secondarie	91
Sezione: RIFIUTI Categoria: Fanghi agricoltura	92
Sezione: RIFIUTI Categoria: Imballaggi	93
Sezione: RIFIUTI Categoria: Attività autosmaltimento rifiuti	94
Sezione: RIFIUTI Categoria: Discariche	96
Sezione: SOSTANZE PERICOLOSE Categoria: Classif., etichett., imball., restrizioni e uso sost./prep. pericolosi	100
Sezione: SOSTANZE PERICOLOSE Categoria: Fertilizzanti e fitosanitari	102
Sezione: SOSTANZE PERICOLOSE Categoria: Trasporti merci pericolose	105
Sezione: SOSTANZE PERICOLOSE Categoria: PCB-PCT	110
Sezione: SOSTANZE PERICOLOSE Categoria: Amianto	113

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina II di 141

Sezione: SOSTANZE PERICOLOSE Categoria: Gas tossici	116
Sezione: SUOLO Categoria: Danno ambientale da contaminazione suolo e sottosuolo, acque sotterranee e superficiali	118
Sezione: SUOLO Categoria: Serbatoi interrati	119
Sezione: SUOLO Categoria: Siti inquinati	120
Sezione: URBANISTICA Categoria: Attività comportanti trasformazione urbanistica e edilizia	122
Sezione: URBANISTICA Categoria: Agibilità/abitabilità	124
Sezione: ALTRI INQUINAMENTI Categoria: Inquinamento acustico	125
Sezione: ALTRI INQUINAMENTI Categoria: Inquinamento elettromagnetico	130
Sezione: ALTRI INQUINAMENTI Categoria: radiazioni ionizzanti	132
Sezione: ALTRI INQUINAMENTI Categoria: Inquinamento veicoli a motore	134
Sezione: ALTRI INQUINAMENTI Categoria: Emissioni da radon	135
Sezione: ALTRI INQUINAMENTI Categoria: Reati ambientali	136

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 1 di 141

PREMESSA

Oggetto

Il presente documento raccoglie le leggi e tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché i regolamenti eventualmente sottoscritti dall'Amministrazione Comunale, che sono applicabili agli aspetti ambientali previsti per legge per il patrimonio dell'Amministrazione Comunale.

I riferimenti legislativi sono stati quelli delle leggi nazionali e regionali in materia di:

1. Acqua
2. Aria
3. Inquinamenti altri
4. Controllo ambientale
5. Rifiuti
6. Sostanze pericolose
7. Suolo
8. Urbanistica

Obiettivo e funzione della relazione

L'obiettivo del documento è quello di essere strumento consultabile per la verifica della conformità legislativa dell'attività del **Comune di Feltre**.

L'importanza di tale passaggio è definito sia dalla norma internazionale ISO 14001, sia dal regolamento EMAS. Ai fini della conformità legislativa l'**Amministrazione Comunale di Feltre** deve mantenere un monitoraggio costante sulla legislazione ambientale, aggiornando di volta in volta gli adempimenti a cui risulta soggetta.

La completa conformità deve essere considerata come un punto di partenza imprescindibile ai fini dell'ottenimento della certificazione/registrazione e il suo mantenimento nel tempo deve essere parte integrante del sistema di gestione.

Struttura della relazione

La legislazione di riferimento è organizzata per sezione ambientale (aria, acqua, ecc.). La singola sezione ambientale è stata suddivisa in tematiche specifiche (es.: per la sezione rifiuti, le categorie sono: produzione rifiuti, deposito temporaneo, conferimenti/trasporto, oli usati, imballaggi). Per ogni categoria si sono individuate (colonne della tabella):

Leggi: l'elenco risulta aggiornato al 31/12/2016 e prevede la presenza di leggi nazionali, regionali e locali, a cui vanno aggiunte le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate alla PA da altri enti pubblici.

Oggetto: tematica affrontata dalla legge a cui sono riferiti specifici adempimenti.

Adempimenti, ovvero la documentazione di cui il Comune deve essere in possesso oppure interventi tecnici che devono essere applicati o accorgimenti/prassi gestionali per adempiere a determinate procedure; gli adempimenti derivano dalle leggi considerate.

Note: contiene chiarimenti sugli adempimenti a cui l'Amministrazione deve sottostare perché la gestione del proprio patrimonio sia conforme alla normativa.

Elenco legislazione nazionale e regionale vigente:

Come indicazione per i successivi aggiornamenti, si ricorda che con il colore **verde** vengono evidenziate le disposizioni integrate rispetto alla precedente versione attualmente applicabili alle strutture e infrastrutture dell'Amministrazione Comunale, in **rosso** quelle abrogate.

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 2 di 141

Sezione: ACQUA Categoria: Risorse idriche

Leggi	Adempimenti	Note
RD n° 1775 del 11/12/1933 Concessioni e riconoscimenti di utenze	Verificare che siano in atto misure necessarie all'eliminazione e sprechi, riduzione consumi, incrementazione riciclo e riutilizzo, anche mediante l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili (art. 98 D.Lgs 152/06)	
D. Lgs. n° 275 del 12/07/1993 Riordino in materia di concessione di acque pubbliche	Domanda di concessione ed ottenuta Concessione (in corso di validità) del Genio Civile e/o della Provincia per <i>l'approvvigionamento</i> idrico autonomo	Disciplina generale <ul style="list-style-type: none"> • E' fatto divieto di derivare o utilizzare acqua pubblica senza provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente (art.7, c.4, Rd 1775/33) • La domanda di concessione ed utilizzazione delle acque pubbliche deve essere diretta al Ministero dei lavori pubblici e presentata all'Ufficio del Genio Civile competente alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa. Durata della concessione Tutte le concessioni sono temporanee. La durata della concessione, tranne quelle di grande derivazione idroelettrica, non può eccedere i 30 anni (40 per uso irriguo). Tale norma si applica anche alle concessioni già rilasciate al 13.06.99.
DPR n° 238 del 18/02/1999 Appartenenza al demanio pubblico di tutte le acque sotterranee e superficiali, anche raccolte in invasi o cisterne	Richiesta di rinnovo concessione entro i termini previsti nella stessa Pagamento canone annuo per utenze di acqua pubblica	
D.Lgs N152 del 3/04/06 e s.m.i. Norme in materia ambientale così come modificato dal DGR 2928 17/09/2004 Autorizzazioni alla ricerca di acque sotterranee o alla terebrazione di pozzi. Procedure	Denuncia pozzi (art.10 D.Lgs 275/93) effettuata in tempi e modalità previsti dalla Regione o Provincia competente	I proprietari, i possessori o gli utilizzatori di pozzi esistenti (anche non più utilizzati) devono aver denunciato, entro il 31.12.2007. Tale data vale anche per la presentazione di domande di riconoscimento o di concessione preferenziale
	Disponibilità della domanda di concessione e della concessione per la <i>ricerca</i> di acque sotterranee o scavo di pozzi all'ufficio del Genio civile e/o alla Provincia (Rd. 1775/1933; art.95) Installazione e manutenzione di apparecchiature per la misura delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati e trasmissione dei risultati delle misurazioni (portate e volumi)	

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 3 di 141

	<p>all'Autorità concedente (Province, Consorzi di Comuni e Comuni).</p> <hr/> <p>Denuncia dei prelievi con periodicità non superiore all'anno Unificazione delle procedure di autorizzazione da parte delle Unità periferiche del Genio Civile per la ricerca/terebrazione del pozzo e di quella relativa alla concessione all'uso dell'acqua (DGR 2928/04)</p> <p>Limitazione dei prelievi a garanzia del deflusso minimo vitale</p>	
<p>DGR 1509/2008 L.R. 11/2001. Canoni del demanio idrico. Determinazioni in merito all'applicazione del canone per alcune fattispecie di concessioni.</p>	<p><i>Canone relativo all'uso domestico di acqua pubblica.</i> Si conferma l'attuale vigenza dell'art.93 del R.D. 11/12/1933 n. 1775, che consente al proprietario di un fondo di estrarre e utilizzare liberamente le acque sotterranee del suo fondo per gli usi domestici, come definiti nello stesso articolo. Si ritiene inoltre possa essere assimilato all'"uso domestico" anche il caso di pozzo che serve una aggregazione di abitazioni (condominio, case a schiera, etc.), ivi incluse eventuali unità artigianali/commerciali purché l'acqua fornita a queste ultime sia utilizzata per scopo igienico-sanitario.</p>	<p>In ogni caso, l'uso domestico è configurabile esclusivamente in zone sprovviste di acquedotto.</p>
<p>L.R. 10 ottobre 1989, n. 40 e s.m.i- Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali</p>	<p>Domanda per ottenere il permesso di ricerca (art. 8), per la richiesta di concessione (art. 12) e per l'autorizzazione all'utilizzo (art. 38) sono presentate alla Giunta regionale Richiesta di concessione per utilizzo risorse geotermiche (art. 55bis)</p>	<p>Acque minerali: quelle che vengono utilizzate, per le loro proprietà igienico-speciali, sia per bevande sia per usi curativi. Acque termali: quelle che vengono utilizzate unicamente per usi terapeutici</p>
<p>DGR 29 settembre 2009, n. 2884 Piano di tutela delle acque, approvazione di ulteriori norme di salvaguardia</p> <p>Deliberazione del Consiglio Regionale n° 107 del 05.11.2009 (pubblicata nel BUR n. 100 del 08.12.2009) Approvazione Piano di tutela delle acque (in vigore dal 08/12/2009)</p>	<p>Verificare adempimenti relativi alle misure di tutela quantitativa del Capo V delle Norme Tecniche di Attuazione (Allegato D del DGR n. 842 del 15.05.2012)</p>	<p>Art. 40 - Azioni per la tutela quantitativa delle acque sotterranee Art. 41 - Rapporto tra portata media e portata massima delle derivazioni Art. 42 - Deflusso minimo vitale Art. 43 - Regolazione delle derivazioni in atto Art. 44 - Deroche al deflusso minimo vitale Art. 45 - Revisione delle utilizzazioni in atto Art. 46 - Norma finale</p> <p>In particolare, in tutto il territorio regionale possono essere assentiti i prelievi</p>

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 4 di 141

<p>All. A1: sintesi degli aspetti conoscitivi All. A2: Indirizzi di Piano All. A3: Norme tecniche di attuazione</p>		<p>d'acqua sotterranea connessi alle denunce pozzi ex art.10 D.lgs.275/93 e che la denuncia, ove non seguita da domanda di concessione, tiene luogo della domanda di concessione di derivazione d'acqua. Su quest'ultima, inoltre, devono essere avviati gli adempimenti previsti dal R.D.1775/1933, richiedendo in particolare la documentazione di cui all'articolo 7 dello stesso regio decreto.</p>
<p>DGR n° 383 del 23.02.2010 Pozzi ad uso domestico. Disposizioni operative</p>	<p>L'art. 93 prevede una procedura agevolata e priva di autorizzazione per i pozzi utilizzati per gli "usi domestici" che comprendono, oltre alle necessità potabili della "domus", l'innaffiamento di giardini e orti e l'abbeveraggio del bestiame. Con DGR 1509/2008 la Giunta regionale aveva stabilito di limitare il riconoscimento dell'uso domestico ex art. 93 ai soli pozzi realizzati in <u>area priva di acquedotto</u>, allo scopo di indurre gli utenti che avevano le necessità idriche tipiche degli usi domestici, solitamente di modestissima entità, ad allacciarsi all'acquedotto evitando l'esecuzione di un nuovo pozzo. Considerato il limite sulla portata media giornaliera, già impostata dall'art. 40 comma 3 delle NTA del PTA e il limite del rapporto tra portata media e portata massima delle derivazioni previsto dall'art. 41 delle NTA, i pozzi ad uso domestico sono limitati, per quanto riguarda la portata massima istantanea, al valore di Q max = 0,6 litro/s. in ogni caso il pozzo dovrà essere dotato di organi di intercettazione e di adeguati strumenti di misura delle portate o volumi emunti .</p>	<p>Dall'intervenuta competenza regionale in materia di gestione dei beni del demanio idrico, conseguente al D. Lgs 112/98, la Regione ha avviato un processo di aggiornamento e revisione delle vecchie disposizioni statali riguardanti l'uso delle acque pubbliche, cercando di modificare e integrare il quadro normativo per adeguarlo alle esigenze di difesa del patrimonio idrico regionale. In questo processo, è emerso che alcuni punti del tuttora vigente R. D 1775/33 dovevano essere reinterpretate alla luce dell'attuale situazione degli acquiferi regionali e della necessità di porre in essere opportuni provvedimenti per tutelare le risorse disponibili, diminuire i consumi, razionalizzare gli usi. Ciò con particolare riguardo alle acque sotterranee il cui livello, dagli anni '50, è in progressiva costante diminuzione. Una fattispecie di prelievo di acque sotterranee (pozzo), già prevista dal R.D. 1775/93, che va prioritariamente analizzata e rapportata alla situazione attuale è quella dei pozzi a uso domestico (ex art. 93)</p>
<p>DGR n.597 del 09.03.2010</p>	<p>Denuncia pozzi</p>	<p>I pozzi oggetto di sola denuncia ex art. D.lgs.275/93, sono avviati alle procedure di cui all'articolo 103 R.D.1775/1933 e agli adempimenti conseguenti. La denuncia vale come domanda di concessione di derivazione d'acqua. Qualora la denuncia riguardi un pozzo per gli usi domestici di cui all'art.93 R.D.1775/1933, si applicano le corrispondenti specifiche disposizioni. Sulle denunce pozzi ex art.10 D.lgs.275/93 non si procede alle pubblicazioni di cui all'articolo 7 R.D.1775/1993. I competenti uffici regionali del Genio Civile eseguono l'istruttoria sulla base delle previsioni del R.D. 1775/1933 e delle disposizioni contenute nel Piano di Tutela delle Acque - art. 40 Norme Tecniche di Attuazione. A tal fine, richiedono la prescritta documentazione tecnica, anche in riferimento all'art.7 del citato regio decreto. L'istruttoria può essere eseguita per gruppi di pozzi con lo stesso uso e ricadenti nello stesso Comune.</p>

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 5 di 141

		<p>Tenuto conto che il parere dell'Autorità di Bacino di cui all'articolo 96 D.lgs.152/2006 è riferito alle "domande per nuove concessioni e utilizzazioni" mentre le denunce ex art.10 D.lgs.275/93 riguardano utilizzazioni di acqua sotterranea da tempo esistenti, detto parere non è dovuto.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 96 comma 7 del D.lgs.152/2006, i canoni demaniali di derivazione d'acqua sono dovuti a decorrere dal 10.8.1999.</p> <p>Per i pozzi la cui istruttoria ha esito negativo, il Genio Civile regionale dispone la cessazione dell'utenza. In tal caso, comunque sono dovuti i canoni demaniali a decorrere dal 10.8.99 e fino alla cessazione dell'utenza.</p>
DGR n° 596 del 09.03.2010 Disposizioni varie	MANUTENZIONE POZZI È necessario, pertanto, istituire l'obbligo che ogni intervento di manutenzione a carico di un pozzo esistente sia preventivamente comunicato al Genio civile almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. In difetto, la stessa struttura regionale, ove informata dei lavori, ne dispone l'immediata sospensione per le verifiche del caso.	
DGR n° 80 del 27.01.2011 Linee guida per l'applicazione di alcune norme tecniche di attuazione del PTA	Allegato A Chiarimenti sull'art. 40 – Azioni per la tutela quantitativa delle acque sotterranee È opportuno fornire le seguenti precisazioni relative ad alcuni termini contenuti nelle disposizioni del Piano di Tutela, allo scopo esclusivo della corretta applicazione dello stesso. Uso igienico sanitario L'uso "igienico sanitario" riguarda le derivazioni d'acqua funzionali all'igiene e pulizia di locali, superfici, oggetti e cose, le cui condizioni igieniche, appunto, possono avere riflessi sulla salute delle persone. Detto uso, quindi, può riguardare anche acqua non potabile. Ad esempio, sono sicuramente riferibili ad uso "igienico-sanitario" gli allacciamenti di servizi igienici (lavabo, water etc) di qualsiasi edificio.	
DGR N° 842 del 15.05.2012 Piano di Tutela delle Acque (D.C.R. n. 107 del 5/11/2009), modifica e approvazione del testo integrato delle Norme Tecniche di	Verificare adempimenti relativi alle misure di tutela quantitativa del Capo V delle Norme Tecniche di Attuazione (Allegato D del DGR n. 842 del 15.05.2012)	Art. 40 - Azioni per la tutela quantitativa delle acque sotterranee Comma 1 - Nei territori dei comuni ricadenti nelle aree di primaria tutela quantitativa degli acquiferi, elencati nell'Allegato E, possono essere assentite esclusivamente le istanze di: b) derivazione di acque sotterranee per uso potabile, igienico sanitario e antincendio, avanzate da soggetti pubblici;

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 6 di 141

Attuazione		<p>c) derivazione di acque sotterranee per uso potabile, igienico sanitario e antincendio avanzate da soggetti, privati qualora relative ad aree non servite da acquedotto</p> <p>g) derivazione di acque sotterranee per impianti funzionali all'esercizio di un pubblico servizio;</p> <p>Comma 3 – nelle aree di cui al comma 1, si applicano le seguenti disposizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) I prelievi per uso domestico non possono superare il limite di 0,1 l/s quale portata media giornaliera; b) I pozzi ad uso domestico devono essere dotati di apparecchi di misura dei consumi, in portata o volume. I dati dei consumi in termini di volume anno, dovranno essere trasmessi annualmente all'AATO territorialmente competente, che provvederà all'inoltrare in Regione <p>Per i pozzi a salienza naturale dovranno essere installati dispositivi di regolazione atti a impedire l'erogazione di acqua a getto continuo, limitandola ai soli periodi di effettivo utilizzo.</p> <p>Art. 41 - Rapporto tra portata media e portata massima delle derivazioni Art. 42 - Deflusso minimo vitale Art. 43 - Regolazione delle derivazioni in atto Art. 44 - Deroghe al deflusso minimo vitale Art. 45 - Revisione delle utilizzazioni in atto Art. 46 - Norma finale</p>
DGRV n. 1534/20115 del 3.11.2015 modifiche e adeguamenti del PTA	<p>Stabilisce l'esclusione dall'obbligo raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia, per i piazzali di cava o miniera e comunque i piazzali connessi ad attività che comportino movimento di terra, cantieri, lavorazione inerti, laddove (come riportato nelle motivazioni in Allegato B) sia "verosimilmente impossibile o eccezionalmente gravoso prevedere la raccolta delle acque di dilavamento, sempre purché il rilascio delle acque di prima pioggia non comporta danneggiamento dei corpi idrici."</p> <p>Nuove scadenze: per gli insediamenti esistenti, ai sensi del comma 6 dell'art. 39, così come modificato dalla D.G.R.V, deve essere presentato il PIANO DI ADEGUAMENTO con il CRONOPROGRAMMA, entro il 29/2/2016 e i lavori devono essere realizzati entro il 31/12/2018, previa autorizzazione allo scarico.</p>	<p>Apporta modifiche principalmente all'art. 39 ("Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio") e fissa nuovi termini per l'adeguamento degli insediamenti esistenti.</p>

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016 <hr/> Pagina 7 di 141
---	------------------	---	---

	<p>Il titolare deve valutare la propria condizione e, nel caso in cui sia soggetto agli obblighi previsti dall'art. 39 del P.T.A. relativamente al:</p> <p><i>comma 1)</i> a presentare nuova domanda di A.U.A. su modello predisposto dal SUAP e dalla Provincia;</p> <p><i>comma 3)</i> a presentare nuova domanda di autorizzazione preventiva su modello predisposto dal SUAP e dalla Provincia.</p> <p>Tale domanda (completa di allegati) deve essere presentata almeno un anno prima dell'inizio degli interventi e inoltrata allo SUAP del Comune di riferimento esclusivamente con modalità telematica, firmata digitalmente, ai sensi del DPR 160/2010.</p>	
--	---	--

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 8 di 141

Sezione: ACQUA Categoria: Qualità acqua per consumo umano

Leggi	Adempimenti	Note
<p>D. Lgs. n. 31 del 02/02/2001 Acque destinate al consumo umano, come mod. e integr. Dal D.Leg 2/02/01, n.27) Legge 27/03/2001, n.122 art.14</p> <p>Accordo stato Regioni del 12/12/2002 Linee guida per la tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'art..21 del D.Lgs 152/99</p> <p>DM 6/04/2004 n.174 Reg. per i materiali e oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano)</p> <p>DM 30/06/2004 Gestione degli involucri ai sensi dell'art.40, c.2, del D.Lgs 152/99, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dal medesimo D.Lgs</p> <p>DM 28/07/2004 Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale (art.22, c.4. D.Lgs 152/99)</p> <p>DM 22/12/2004 Disciplina per le deroghe alle caratteristiche delle acque destinate al consumo umano che possono essere predisposte</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Se l'Org. eroga a terzi o produce per l'autoconsumo acque destinate al consumo umano: - consapevolezza dei limiti da rispettare (all 1 al DLgs 31/01); - - Analisi dell'acqua somministrata 	<p>La qualità delle acque destinate al consumo umano deve essere conforme ai valori di parametro dell'All.1 al D.Lgs 31/01 fatto salvo quanto disposto dalle note 2, 4, 10, 11 della parte B dello stesso Allegato</p>

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 9 di 141

da Regioni		
DGR N. 4080 del 22 dicembre 2004 Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n.31, di attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano. Linee Guida Regionali per la sorveglianza ed il controllo delle acque destinate al consumo umano	Controlli da effettuare sulla qualità dell'acque e sulle reti di distribuzione.	Si applica principalmente ai gestori di acquedotti, ma anche alle strutture che erogano acqua al pubblico (ristoranti ecc) nel qual caso il gestore deve garantire il mantenimento della qualità tra il punto di consegna e di erogazione (art 11) non necessariamente facendo analisi.

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 10 di 141

Sezione: ACQUA Categoria: Scarichi idrici

Leggi	Adempimenti	Note
<p>D.Lgs N152 del 3/04/06 e s.m.i. Norme in materia ambientale</p> <p>DM 12/06/2003 n.185 Attuazione norme tecniche riutilizzo acque reflue.</p> <p>DIR. (Min.Amb) 27/05/2004 Disposizioni interpretative delle norme relative agli standard di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose</p> <p>Legge 28.07.04 n.192 (convers. DL 4.06.04 n.144)</p>	<p>elenco aggiornato e relativi dati sulle caratteristiche degli effluenti liquidi e degli eventuali impianti di trattamento</p>	
	<p>richiesta rilascio dell'autorizzazione agli scarichi industriali e/o qualsiasi variazione successivamente apportata</p> <p>allacciamento alla fognatura per lo scarico delle acque reflue domestiche, o autorizzazione allo scarico se non è presente la fognatura</p>	<p>Art 124</p> <p>2. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto</p> <p>7. Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia ovvero all'Autorità d'ambito se lo scarico è in pubblica fognatura. L'autorità competente provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda</p>
	<p>Rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nell'autorizzazione.</p>	<p>Verificare, in conformità agli obblighi dettati per il "titolare dell'attività da cui origina lo scarico" (artt. 124,125. D.Lgs. 152/06), lo stato autorizzatorio, in particolare per quanto attiene a: attuali condizioni gestionali, scadenza, rinnovo dell'autorizzazione</p> <p>Verificare condizioni gestionali per il rispetto dei "limiti di emissione" stabiliti (art. 101 e All. 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06) anche con riferimento a eventuali prescrizioni riportate nell'autorizzazione</p>

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 11 di 141

	Richiesta di rinnovo dell'autorizzazione un anno prima della scadenza.	Obbligo di rinnovo ogni 4 anni ¹ dell'autorizzazione con invio di richiesta all'autorità competente almeno un anno prima della scadenza. Fino all'adozione del nuovo provvedimento autorizzativo lo scarico può essere mantenuto attivo nel rispetto dell'autorizzazione precedente ² .
	Accessibilità dei punti di scarico per il campionamento per tutti gli scarichi ad eccezione di quelli domestici e di quelli assimilabili (art.101 comma3 Dlgs 152/06)	In generale, la misurazione degli scarichi deve essere effettuata subito a monte del punto di immissione in acque superficiali, sotterranee, in fognatura, suolo o sottosuolo. Art 108 Per scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze della tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del Dlgs152/06 il punto di misurazione dello scarico è fissato secondo quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale.
	Non diluire gli scarichi con acque prelevate allo scopo per rientrare nei parametri di scarico	Accertare conoscenza del divieto di diluizione con "acque prelevate esclusivamente allo scopo" (il divieto sussiste al fine del conseguimento dei valori limite di emissione: art. 101, co. 5, D.Lgs.152/06
	Assenza di scarichi nel sottosuolo, in acque sotterranee	Art.103 e 104 Dlgs 152/06 Le deroghe sono per scarichi di attività inerenti a scopi geotermici, miniere o cave, ingegneria civile; oppure per attività di coltivazione di idrocarburi con giacimenti a mare e a terra Art 103, comma 3 Dlgs 152/06 divieto di scarico sul suolo delle sostanze di cui al punto 2.1 dell'All. 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06
	Assenza di scarichi sul suolo	Le deroghe sono (art. 103 152/06): impossibilità tecnica di far confluire lo scarico in fognatura o in corpo idrico superficiale (anche in regime di deroga comunque vanno rispettati i limiti previsti dalla tabella 4 dell'All.5 alla parte terza 152/06 Nel caso di scarichi sul suolo esistenti verificare l'obbligo di convogliamento in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero di destinazione a riutilizzo, con esclusione dei casi

¹ Salvo quanto previsto da IPPC

² Per gli scarichi di sostanze pericolose il rinnovo va concesso in modo espresso entro e non oltre i 6 mesi dalla scadenza, pena la cessazione immediata dello scarico.

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 12 di 141

		indicati all'art. 103, co.1 del D.Lgs. 152/06 N.B. - In caso di mancata ottemperanza, l'autorizzazione allo scarico è considerata revocata (art. 103, co. 2, D.Lgs. 152/06
	Attuazione e/o previsione di aspetti operativi al fine di: razionalizzare l'utilizzo delle acque per ridurre alla fonte la produzione di effluenti; sensibilizzare gli addetti alla razionalizzazione dei consumi per evitare usi impropri dell'acqua	D. M. n° 185 del 12/06/2003
	Disponibilità del Regolamento di pubblica fognatura	
Delib. Giunta Reg. n° 4370 del 30/12/2005 Salvaguardia della Laguna di Venezia. D.M. Ambiente e LL.PP. 30.07.1999. Approvazione nuovi termini di adeguamento per gli scarichi di impianti pubblici di depurazione delle acque reflue	Rispetto delle misure di tutela qualitativa previste dal Piano di tutela delle acque per acque reflue domestiche, urbane, industriali.	
L. R. 24 Agosto 1979, n. 64 Norme di attuazione art. 6 del DPR 20/09/1973 n° 962, Tutela della città di Venezia e del suo territorio dall'inquinamento delle acque.	Rispetto dei limiti di emissione per gli scarichi	Art. 1: Le norme di prescrizione delle metodiche di campionamento ed analitiche, ai fini del controllo della rispondenza degli effluenti ai valori limite, di cui alla tabella allegata473C0962.900_TA al D.P.R. 20 settembre 1973, n. 962, e all'attribuzione delle relative competenze in materia di esecuzione dei controlli, sono definite dalla presente legge.

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 13 di 141

<p>Delib. Giunta Reg. n° 2267 del 24/07/2007 e n° 2884 del 29 settembre 2009 Piano di Tutela delle Acque. Approvazione delle norme di salvaguardia (art. 121 del D.Lgs. n.152/2006; artt.19 e 28 L.R. 33/1985).</p> <p>Deliberazione del Consiglio Regionale N. 107 del 5 novembre 2009 Approvazione Piano di Tutela delle Acque ai sensi art. 121 del D.Lgs. n.152/2006: All. A1: sintesi degli aspetti conoscitivi All. A2: Indirizzi di Piano All. A3: Norme tecniche di attuazione</p>	<p>Verificare se il ricettore del proprio scarico appartiene alle aree sensibili di cui al c.1 dell'art.12 delle Norme Tecniche di Attuazione (All. D alla DGR n. 842 del 15 maggio 2012)</p>	<p>Sono aree sensibili:</p> <p>a) le acque costiere del mare Adriatico e i corsi d'acqua ad esse afferenti per un tratto di 10 km dalla linea di costa misurati lungo il corso d'acqua stesso;</p> <p>b) i corpi idrici ricadenti all'interno del Delta del Po così come delimitato dai suoi limiti idrografici;</p> <p>c) la Laguna di Venezia e i corpi idrici ricadenti all'interno del bacino scolante ad essa afferente, area individuata con il "Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia – Piano Direttore 2000", la cui delimitazione è stata approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003;</p> <p>d) le zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva con D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448 "Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971", ossia il Vincheto di Cellarda in comune di Feltre (BL) e la valle di Averno in Comune di Campagnalupia (VE);</p> <p>e) i laghi naturali di seguito elencati: lago di Alleghe (BL), lago di Santa Croce (BL), lago di Lago (TV), lago di Santa Maria (TV), Lago di Garda (VR), lago del Frassino (VR), lago di Fimon (VI) ed i corsi d'acqua immissari per un tratto di 10 Km dal punto di immissione misurati lungo il corso d'acqua stesso;</p> <p>f) il fiume Mincio.</p>
		<p>Verificare adempimenti relativi alle misure di tutela qualitativa del Capo IV dell'allegato D del DGR n. 842 del 15.05.2012</p>

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016 <hr/> Pagina 14 di 141
---	------------------	---	--

	Autorizzazione allo scarico	<p>Art. 30 - Scarichi sul suolo Art. 31 - Scarichi nel sottosuolo Art. 21 – comma 6</p> <p>Per gli scarichi di acque reflue domestiche, provenienti da installazioni o edifici isolati non recapitanti in pubblica fognatura e per un numero di A.E. inferiore a 50, l'autorizzazione allo scarico può essere compresa nel permesso di costruire. L'autorizzazione allo scarico ha validità di 4 anni e si intende tacitamente rinnovata se non intervengono variazioni significative della tipologia del sistema di trattamento e più in generale delle caratteristiche dello scarico.</p> <p>L'autorizzazione dovrà essere rivista qualora le caratteristiche dello scarico dovessero cambiare dal punto di vista qualitativo e/o quantitativo.</p> <p>Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli scarichi di acque reflue domestiche provenienti da installazioni o edifici isolati non recapitanti in pubblica fognatura e per un numero di A.E. inferiore a 50, già esistenti alla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano.</p>
--	-----------------------------	--

<p>DGR N° 842 del 15.05.2012 Piano di Tutela delle Acque (D.C.R. n. 107 del 5/11/2009), modifica e approvazione del testo integrato delle Norme Tecniche di Attuazione</p>	<p>Acque reflue assimilabili alle domestiche Ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue: e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche: e.1) le acque reflue provenienti dagli insediamenti adibiti ad attività alberghiera e della ristorazione (compresi bar, gelaterie, enoteche), ricreativa, di intrattenimento, turistica, prescolastica, scolastica, universitaria, sportiva, culturale, associativa, commerciale, di servizi e altre attività, quali: [...] 7) pubblica amministrazione e difesa e uffici pubblici in genere; e.3) le altre acque reflue che, prima di ogni trattamento depurativo, siano caratterizzate da parametri contenuti entro i limiti di cui alla seguente tabella:</p> <table border="1" data-bbox="837 724 1368 1129"> <tr><td>Portata</td><td>15 mc/giorno</td></tr> <tr><td>pH</td><td>5,5 , 9,5</td></tr> <tr><td>Temperatura</td><td>30°C</td></tr> <tr><td>Colore Non percettibile con diluizione</td><td>1: 40</td></tr> <tr><td>Materiali grossolani</td><td>Assenti</td></tr> <tr><td>Solidi sospesi totali</td><td>200 mg/L</td></tr> <tr><td>BOD5</td><td>250 mg/L</td></tr> <tr><td>COD</td><td>500 mg/L</td></tr> <tr><td>Rapporto COD/BOD5</td><td>2,2</td></tr> <tr><td>Fosforo totale come P</td><td>10 mg/L</td></tr> <tr><td>Azoto ammoniacale come NH4</td><td>30 mg/L</td></tr> <tr><td>Azoto nitroso come N</td><td>0,6 mg/L</td></tr> <tr><td>Azoto nitrico come N</td><td>30 mg/L</td></tr> <tr><td>Grassi e oli animali/vegetali</td><td>40 mg/L</td></tr> <tr><td>Tensioattivi</td><td>4</td></tr> </table>	Portata	15 mc/giorno	pH	5,5 , 9,5	Temperatura	30°C	Colore Non percettibile con diluizione	1: 40	Materiali grossolani	Assenti	Solidi sospesi totali	200 mg/L	BOD5	250 mg/L	COD	500 mg/L	Rapporto COD/BOD5	2,2	Fosforo totale come P	10 mg/L	Azoto ammoniacale come NH4	30 mg/L	Azoto nitroso come N	0,6 mg/L	Azoto nitrico come N	30 mg/L	Grassi e oli animali/vegetali	40 mg/L	Tensioattivi	4	
Portata	15 mc/giorno																															
pH	5,5 , 9,5																															
Temperatura	30°C																															
Colore Non percettibile con diluizione	1: 40																															
Materiali grossolani	Assenti																															
Solidi sospesi totali	200 mg/L																															
BOD5	250 mg/L																															
COD	500 mg/L																															
Rapporto COD/BOD5	2,2																															
Fosforo totale come P	10 mg/L																															
Azoto ammoniacale come NH4	30 mg/L																															
Azoto nitroso come N	0,6 mg/L																															
Azoto nitrico come N	30 mg/L																															
Grassi e oli animali/vegetali	40 mg/L																															
Tensioattivi	4																															
<p>DGRV n. 1534 del 03.11.2015 Modifiche e adeguamenti del PTA agli art.. 33,33,4, 37, 38, 39, 40, 44 e agli Allegati E ed F</p>	<p>Modifiche ed adeguamento alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Tutela Acque</p>																															

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016 <hr/> Pagina 16 di 141
---	------------------	---	--

<p>DGRV n. 225 del 03.03.2016 Linee guida e indirizzi per la corretta applicazione dell'art. 40 del PTA</p>	<p>Linee guida e indirizzi per la corretta applicazione dell'art. 40 del PTA. Il criterio di tutela della falda adottato, da divieto generalizzato imposto a scala comunale, diventa principio di tutela delle falde che possono essere definite "pregiate" perché alimentano acquedotti o comuni privi di acquedotto.</p>	
---	--	--

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 17 di 141

Sezione: ACQUA Categoria: Acque meteoriche

Leggi	Adempimenti	Note
<p>D.Lgs N152 del 3/04/06 e s.m.i. Norme in materia ambientale</p>	<p>E' vietato lo scarico o l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee.</p>	<p>In generale comunque le acque meteoriche non sono soggetti ai vincoli e alle prescrizioni previste dal DLgs 152/06, la disciplina è demandata alle regioni.. Le Regioni possono richiedere, ai fini della prevenzione dei rischi idraulici ed ambientali, che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento effettuate tramite condotte separate siano sottoposte ad alcune prescrizioni, nonché ad autorizzazione.</p> <p>La Regione può richiedere di prevedere che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione se sussiste il rischio di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose</p>
<p>Deliberazione del Consiglio Regionale N. 107 del 5 novembre 2009 Approvazione Piano di Tutela delle Acque ai sensi art. 121 del D.Lgs. n.152/2006: All. A1: sintesi degli aspetti conoscitivi All. A2: Indirizzi di Piano All. A3: Norme tecniche di attuazione</p> <p>Adempimenti relativi alle misure di tutela qualitativa del Art. 39 Capo IV del PTA della Regione Veneto - Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio</p>	<p>Verificare se sussistono le seguenti condizioni: - presenza di superfici scoperte di qualsiasi estensione, facenti parte delle tipologie di insediamenti elencate in Allegato F, - presenza nelle superfici di cui sopra di: a) depositi di rifiuti, materie prime, prodotti, non protetti dall'azione degli agenti atmosferici; b) lavorazioni; c) ogni altra attività o circostanza, - possibilità che per le attività a, b, e c, di cui sopra si verifichi un dilavamento non occasionale e fortuito (che non si esaurisce con le acque di prima pioggia) delle sostanze pericolose di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 del D.lgs. n. 152/2006, Parte terza</p> <p>In caso sussistano le condizioni di cui sopra le acque meteoriche di dilavamento sono riconducibili alle acque reflue</p>	<p>ALLEGATO F - Tipologie di insediamenti di cui all'articolo 39</p> <p>1. Attività energetiche: 1.1 Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW; 1.2. Raffinerie di petrolio e di gas; 1.3. Cokerie; 1.4. Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.</p> <p>2. Impianti di produzione e trasformazione dei metalli</p> <p>3. Impianti di trattamento e rivestimento dei metalli</p> <p>4. Industria dei prodotti minerali: 4.1. Impianti per la produzione di clinker (cemento) o di calce viva; 4.2. Impianti per la produzione di amianto e la fabbricazione di prodotti dell'amianto; 4.3. Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli per la produzione di fibre di vetro;</p>

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016 <hr/> Pagina 18 di 141
---	------------------	---	--

	<p>industriali e pertanto sono da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - trattate con idonei sistemi di depurazione - soggette al rilascio dell'autorizzazione allo scarico - soggette al rispetto dei limiti di emissione <p>in funzione che recapitano nei corpi idrici superficiali o sul suolo o in fognatura (c. 1 art.39 del PTA della Regione Veneto)</p> <p>Nota: i titolari degli insediamenti, delle infrastrutture e degli stabilimenti esistenti devono adeguarsi alle disposizioni riportate entro tre anni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano (BUR n.100 Regione Veneto del 8.12.09) (c.6, art.39, PTA).</p>	<p>4.4. Impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli per la produzione di fibre minerali;</p> <p>4.5. Impianti per la fabbricazione di tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle.</p> <p>5. Industrie chimiche</p> <p>6. Impianti di smaltimento di rifiuti, impianti di recupero di rifiuti, depositi e stoccaggi di rifiuti, centri di cernita di rifiuti</p> <p>7. Impianti di produzione di pneumatici</p> <p>8. Depositi di rottami</p> <p>9. Centri di raccolta dei veicoli fuori uso</p> <p>10. Impianti per la concia e/o tintura delle pelli e del cuoio</p> <p>11. Impianti destinati alla fabbricazione di pasta per carta, carta e cartoni</p> <p>12. Impianti per il trattamento di fibre tessili: operazioni di imbianchimento, mercerizzazione, stampa, tintura e finissaggio</p> <p>13. Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno</p> <p>14. Impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno</p> <p>15. Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno</p> <p>16. Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico</p> <p>Per le aziende agricole e gli allevamenti zootecnici si fa riferimento a quanto disposto dalla D.G.R. n. 2495/2006 e dalla D.G.R. n. 2439/2007.</p> <hr/> <p>(*) I limiti dimensionali indicati sono tratti dall'Allegato 1 del</p>
--	--	--

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016 <hr/> Pagina 19 di 141
---	------------------	---	--

	<p>Nei casi elencati al c.3 dell'art 39 del PTA della Regione Veneto le acque di prima pioggia sono riconducibili alle acque reflue industriali e devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ essere stoccate in un bacino a tenuta, ▪ prima dello scarico, opportunamente trattate, almeno con sistemi di sedimentazione accelerata o altri sistemi equivalenti per efficacia; ▪ se del caso, prevedere anche un trattamento di disoleatura; ▪ essere autorizzate (l'autorizzazione si intende tacitamente rinnovata se non intervengono variazioni significative della tipologia dei materiali depositati, delle lavorazioni o delle circostanze, che possono determinare variazioni significative nella quantità e qualità delle acque di prima pioggia), ▪ rispettare i limiti di emissione nei corpi idrici superficiali o sul suolo o in fognatura, a seconda dei casi. <p>In caso di scarico di acque di lavaggio, queste devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ essere stoccate in un bacino a tenuta, ▪ prima dello scarico, opportunamente trattate, almeno con sistemi di sedimentazione accelerata o altri sistemi equivalenti per efficacia; ▪ se del caso, prevedere anche un trattamento di disoleatura; ▪ essere autorizzate ▪ rispettare i limiti di emissione nei corpi idrici superficiali o sul suolo o in fognatura, a seconda dei casi. <p>Le acque di seconda pioggia non necessitano di trattamento e non sono assoggettate ad autorizzazione allo scarico.</p>	<p>Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento".</p> <p>Casi del c.3 dell'art 39 delle Norme Tecniche di Attuazione (All. D alla DGR n. 842 del 15 maggio 2012):</p> <p>a) piazzali, di estensione superiore o uguale a 2000 m², a servizio di autofficine, carrozzerie, autolavaggi e impianti di depurazione di acque reflue;</p> <p>b) superfici destinate esclusivamente a parcheggio degli autoveicoli delle maestranze e dei clienti, delle tipologie di insediamenti di cui al comma 1, aventi una superficie complessiva superiore o uguale a 5000 m²;</p> <p>c) altre superfici scoperte scolanti, diverse da quelle indicate alla lettera b), delle tipologie di insediamenti di cui al comma 1, in cui il dilavamento di sostanze pericolose di cui al comma 1 può ritenersi esaurito con le acque di prima pioggia;</p> <p>d) parcheggi e piazzali di zone residenziali, commerciali, depositi di mezzi di trasporto pubblico, aree intermodali, nonché altri piazzali o parcheggi, per le parti che possono comportare dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente, come individuate al comma 1, di estensione superiore o uguale a 5000 m²;</p> <p>e) superfici di qualsiasi estensione destinate alla distribuzione dei carburanti nei punti vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli;</p>
--	---	--

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 20 di 141

	<p>Verificare (c.4 art.39 Norme Tecniche di Attuazione) che :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ i volumi da destinare allo stoccaggio delle acque di prima pioggia e di lavaggio devono essere dimensionati in modo da trattenere almeno i primi 5 mm di pioggia distribuiti sul bacino elementare di riferimento; ▪ il rilascio di detti volumi nei corpi recettori, di norma, sia attivato nell'ambito delle 48 ore successive all'ultimo evento piovoso. 	
	<p>Le acque meteoriche di dilavamento (prima e seconda pioggia) e quelle di lavaggio elencate nel c. 5 dell'art. 39 possono essere recapitate in corpo idrico superficiale o sul suolo, a condizione che siano convogliate in condotte ad esse riservate, fatto comunque salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di nulla osta idraulico.</p>	<p>Superfici del c. 5 dell'art. 39:</p> <p>a) strade pubbliche e private;</p> <p>b) piazzali, di estensione inferiore a 2.000 m², a servizio di autofficine, carrozzerie e autolavaggi e impianti di depurazione di depurazione reflue;</p> <p>c) superfici destinate elusivamente a parcheggio degli autoveicoli delle maestranze e dei clienti, delle tipologie di insediamenti di cui al comma 1, aventi una superficie complessiva inferiore ai 5.000 m²;</p> <p>d) parcheggi e piazzali di zone residenziali, commerciali o analoghe, depositi di mezzi di trasporto pubblico, aree intermodali, di estensione inferiore ai 5.000 m².</p>
	<p>Verificare divieto di realizzazione di superfici impermeabili di estensione superiore a 2000 m² (c.10 art.39 delle Norme Tecniche di Attuazione – All. D alla DGR n. 842 del 15 maggio 2012).</p> <p>Nota: La superficie di 2000 m² impermeabili non può essere superata con più di una autorizzazione. La superficie che eccede i 2000 m² deve essere realizzata in modo tale da consentire l'infiltrazione diffusa delle acque meteoriche nel sottosuolo. I comuni sono tenuti ad adeguare i loro regolamenti in recepimento del presente comma.</p>	<p>Fanno eccezione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le superfici soggette a potenziale dilavamento di sostanze pericolose o comunque pregiudizievoli per l'ambiente, di cui al comma 1, - le opere di pubblico interesse, quali strade e marciapiedi, nonché altre superfici, qualora sussistano giustificati motivi e/o non siano possibili soluzioni alternative.
<p>Deliberazione della Giunta Regionale n. 80 del 27 gennaio</p>	<p>- Art. 30 Scarichi al suolo</p>	

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 21 di 141

2011 Linee guida per l'applicazione di alcune norme tecniche di attuazione del Piano di tutela delle acque	- [...] - Le acque di condensa provenienti da impianti di climatizzazione a servizio di civili abitazioni, uffici ecc non costituiscono scarichi	
DGR N. 842 del 15.05.2012 Piano di Tutela delle Acque (D.C.R. n. 107 del 5/11/2009), modifica e approvazione del testo integrato delle Norme Tecniche di Attuazione	Modifica dell'art. 39 – Acque meteoriche Proroga dei termini	CASO 1 Qualora nell'insediamento ricorrono le seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> • si svolgono le attività elencate nell'allegato F alle N.T.A. • sulle superfici scoperte di tali attività vi è la presenza di depositi di rifiuti, materie prime, prodotti, non protetti dall'azione degli agenti atmosferici e/o lavorazioni e/o ogni altra attività o circostanza, • si verifica il dilavamento, non occasionale e fortuito, di sostanze pericolose e pregiudizievoli per l'ambiente, • il dilavamento delle sostanze pericolose e pregiudizievoli per l'ambiente non si esaurisce con le acque di prima pioggia. CASO 2 <ol style="list-style-type: none"> a) piazzali di estensione superiore o uguale a 2000 m² a servizio di autofficine, carrozzerie, autolavaggi e impianti di depurazione; b) superfici, di insediamenti del CASO 1, destinate esclusivamente a parcheggio degli autoveicoli delle maestranze e dei clienti con una superficie complessiva superiore o uguale a 5000 m²; c) superfici di insediamenti del CASO 1, ma diverse da quelle indicate alla lettera b), in cui il dilavamento delle sostanze pericolose può ritenersi esaurito con le acque di prima pioggia; d) parcheggi e piazzali di zone residenziali, commerciali o analoghe, depositi di mezzi di trasporto pubblico, aree intermodali, nonché altri piazzali o parcheggi, per le parti che possono comportare dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente, di estensione superiore o uguale a 5000 m²; e) superfici di qualsiasi estensione destinate alla distribuzione

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 22 di 141

		<p>dei carburanti nei punti vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli.</p> <p>Nei CASI 1 e 2 i titolari degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro l'8 dicembre 2012, predisporre un piano di adeguamento alle previsioni dei commi 1 e 3; • entro il 31 dicembre 2015, realizzare quanto previsto dal piano di adeguamento. (articolo 39, comma 6).
<p>DGRV n. 54 del 27.05.2014 D.P.R 13 marzo 2013 n. 59. Ulteriori indicazioni in materia di applicazione della disciplina sull'AUA</p>	<p>L'assoggettamento o esclusione di un'attività dal procedimento AUA è il concetto di IMPRESA, senza differenza tra soggetto gestore privato o pubblico: l'applicazione del regolamento dipende dall'essere l'attività un'attività di impresa determinante implicazioni per l'ambiente. Anche se esercitata da un soggetto pubblico, tale attività sarà soggetta ad AUA.</p> <p><u>Scarichi domestici e assimilati ai domestici non rientrano in AUA</u></p> <p><u>Scarichi acque di prima pioggia e di lavaggio</u></p> <p><u>Scarichi di acque di dilavamento</u></p>	<p>Con il presente provvedimento, alla luce delle iniziali esperienze in tema di AUA nonché delle problematiche emerse dalle prime applicazioni della DGRV 1775/2013, si intendono fornire dettagliate disposizioni in materia di scarichi.</p> <p>Sono quindi SOGGETTI AD AUA: tutte le imprese, indipendentemente dalla loro dimensione (piccole, medie o grandi) che non siano soggetti ad AIA.</p> <p>Acque reflue domestiche e assimilate in fognatura non necessitano di atto autorizzativo ma solo di consenso/nulla osta senza scadenza da parte del SII.</p> <p>Acque reflue domestiche e assimilate in corpo idrico superficiale o suolo sono di competenza COMUNALE, l'autorizzazione può essere compresa nel permesso a costruire, vale 4 anni ed è tacitamente rinnovata.</p> <p>Tali scarichi, se rientranti nei casi previsti dalla DGRV 842/2012, necessitano di AUTORIZZAZIONE</p> <p>Rientrano nel procedimento AUA</p>

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 23 di 141

Sezione: ARIA Categoria: Emissioni atmosferiche generiche

Leggi	Adempimenti	Note
<p>D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione dell'inquinamento)</p> <p>Circolare di coordinamento MinAmbiente n. 12422 del 17/06/2015 in riferimento ad ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.lgs 4 marzo 2014, n.46</p>	<p>Ulteriori criteri per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale della disciplina in materia di IPPC.</p>	<p>Il decreto legislativo n. 46 del 2014 è volto a recepire la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (IED) con la quale sono state riviste e rifuse in un unico testo giuridico sette direttive riguardanti le emissioni industriali: la direttiva 2008/01/CE in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC), alla quale sono state apportate modifiche concernenti, tra l'altro, l'ambito di applicazione, i documenti di riferimento, i requisiti di controllo; la direttiva 2001/80/CE sulla limitazione delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione; la direttiva 2000/76/CE sull'incenerimento dei rifiuti e la direttiva 1999/13/CE sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili (COV); le direttive 78/176/CEE, 82/883/CEE e 92/112/CEE, relative all'industria del biossido di titanio.</p> <p>Il provvedimento reca, fra le altre, disposizioni sanzionatorie. Si segnalano in proposito l'art. 7, co. 13, e l'art. 11.</p> <p>Più nel dettaglio il comma 13 riscrive l'art. 29-quattordicesimo del d.lgs. n. 152 del 2006 (codice dell'ambiente) al fine di rendere le sanzioni previste per gli impianti soggetti ad AIA più proporzionali e più coordinate con le sanzioni previste da discipline specifiche.</p> <p>L'art. 11, invece, modifica gli artt. 133, 137, 256, 279 e 296 (che disciplinano le sanzioni in materia di scarichi idrici, gestione dei rifiuti ed emissioni nell'atmosfera) del codice dell'ambiente, al fine di escludere esplicitamente l'applicabilità delle sanzioni citate previste dalle discipline specifiche in relazione alle fattispecie contemplate dall'art. 29-quattordicesimo.</p>
<p>D.Lgs n. 128 del 29/06/2010 Modifiche ed integrazioni al DLgs 3 aprile 2006, n 152</p>	<p>Nuove definizioni</p> <p>Avere a disposizione</p> <ul style="list-style-type: none"> - elenco scarichi e punti di emissione in atmosfera (identificazione ed origine); - dati sulle caratteristiche degli effluenti in atmosfera, e dei relativi impianti di abbattimento, secondo le denunce e autorizzazioni e/o eventuali prescrizioni regionali/provinciali 	<p>Art. 268. Indica le nuove definizioni di: emissioni, emissioni diffusa, stabilimento, impianto, modifica allo stabilimento, gestore, autorità competente per il controllo, valore limite di emissione, grande impianto di combustione, raffinerie</p> <p>Per impianti nuovi (successivi al 2006) o per trasferimenti dell'impianto: autorizzazione ai sensi del 152/06</p> <p>Per i precedenti espressamente o tacitamente autorizzati secondo il Decreto 203/88, deve essere presentata domanda di autorizzazione secondo le seguenti scadenze: impianti anteriori 1988 → 31/12/2011 impianti anteriori 2006 autorizzati prima del 01/01/2000 → tra 01/01/2012 e 31/12/2013 impianti anteriori 2006 autorizzati dopo 31/12/1999 → tra 01/01/2014 e 31/12/2015</p>

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 24 di 141

	Autorizzazione emissioni - deroghe	<p>Non sono sottoposti ad autorizzazione i seguenti impianti: [...]</p> <ul style="list-style-type: none"> - cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, - autorimesse ed officine meccaniche di riparazione veicoli, escluse quelle in cui si effettuano operazioni di verniciatura - Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, alimentati a biogas di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, di potenza termica nominale inferiore o uguale a 3 MW. - gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW. - gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a benzina di potenza termica nominale inferiore a 1 MW.
	<p>Per specifiche categorie di stabilimenti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, l'autorità competente può adottare <u>apposite autorizzazioni di carattere generale</u>, relative a ciascuna singola categoria, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli. I valori limite di emissione e le prescrizioni sono stabiliti in conformità all'articolo 271, commi da 5 a 7. <u>L'autorizzazione generale stabilisce i requisiti della domanda di adesione e può prevedere appositi modelli semplificati di domanda, nei quali le quantità e le qualità delle emissioni sono deducibili dalle quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate.</u></p>	<p>Attività per le quali è prevista autorizzazione semplificata:</p> <p>f) <u>Verniciatura</u>, laccatura, doratura di mobili ed altri <u>oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g.</u></p> <p>g) <u>Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/ g.</u></p> <p>) Saldatura di oggetti e superfici metalliche.</p> <p>II) Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10,50 MW</p>
<p>D.Lgs n. 128 del 29/06/2010 Modifiche ed integrazioni al DLgs 3 aprile 2006, n 152</p>	<p>Autorizzazione valida per le emissioni in atmosfera Analisi delle emissioni secondo quanto specificato in autorizzazione per verificare il rispetto dei limiti</p>	<p>Evidenza documentale: (art 269)</p> <ul style="list-style-type: none"> - domanda di autorizzazione con descrizione dell'impianto e relazione tecnica - situazione autorizzatoria ai sensi della parte quinta dlgs 152/06; - documentazione comprovante il rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione <p>Comunicazione della messa in esercizio almeno 15gg prima e dei dati relativi al periodo di "marcia controllata" dell'impianto (269-5)</p> <p>Presentazione domanda rinnovo un anno prima della scadenza (269-7) (<i>le autorizzazioni</i></p>

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 25 di 141

		<p><i>valgono 15 anni)</i></p> <p>Se l'impianto è stato modificato (anche rispetto all'autorizzazione secondo D.P.R. 203/88) presenza di comunicazione o istanza di aggiornamento (269-8) Analisi periodiche secondo autorizzazione</p> <p>Verifica se appartenente ad impianti o attività in deroga (parte prima allegato IV alla parte V) Attività o impianti con possibilità di procedura semplificata (parte seconda allegato IV alla parte V)</p> <p>Obbligo di impiego dei metodi di campionamento da definire con decreto integrativo all'allegato I; fino ad allora si seguono i metodi stabiliti dall'autorità competente sulla base delle pertinenti norme tecniche CEN, ISO o norme nazionali</p>
<p>D.Lgs n. 128 del 29/06/2010 Modifiche ed integrazioni al DLgs 3 aprile 2006, n 152</p>	<p>Raccolta e trasmissione di dati all'ISPRA per grandi impianti di combustione: entro 31 maggio di ogni anno a partire dal 2006 (art. 273) devono essere comunicate le emissioni totali, relative all'anno precedente, di biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri, nonché la quantità annua totale di energia prodotta rispettivamente dalle biomasse, dagli altri combustibili solidi, dai combustibili liquidi, dal gas naturale e dagli altri gas, riferita al potere calorifico netto, e la caratterizzazione dei sistemi di abbattimento delle emissioni</p>	<p>Agli impianti nuovi si applicano i limiti dell'allegato II alla parte V Agli impianti anteriori al 2006 si applicano a partire dal 01/01/2008 (con distinzione art 273-4 di quelli anteriori 1988) 279-15 esclusioni. Modalità raccolta e presentazioni dati: parte III dell'allegato II alla parte V.</p>
<p>D.Lgs n. 128 del 29/06/2010 Modifiche ed integrazioni al DLgs 3 aprile 2006, n 152</p>	<p>COV (art. 275-276-277) Presenza di autorizzazione</p> <p>Rispetto valori limite di emissione Monitoraggio e controllo delle emissioni Redazione piano gestione solventi, elaborato annualmente</p> <p>Rispetto prescrizioni allegato VII</p> <p>Peri impianti di distribuzione recupero cov</p>	<p>Consumo massimo teorico di solvente; emissione totale annua, aggiornamento piano di controllo specificati nell'autorizzazione.</p> <p>Se gli impianti sono autorizzati prima del 13/03/2004 le emissioni devono essere adeguate entro 31/10/2007; l'adeguamento è effettuato sulla base dei progetti presentati in base al dm 44/04. questi impianti si considerano anteriori al 2006.</p> <p>Si devono adeguare e chiedere autorizzazione entro 6 mesi (31/10/2006) le attività di cui al comma 2 effettuate esclusivamente da sistemi non fissi o operazioni manuali.</p> <p>Fatte salve le autorizzazioni anteriori al 13/03/04 che conseguono un maggior contenimento di quello ottenibile secondo le parti III e IV dell'allegato III alla parte V. il gestore può chiedere la revisione dell'autorizzazione.</p>

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 26 di 141

		<p>I gestori degli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso, per le quali l'autorità competente non abbia adottato autorizzazioni di carattere generale, comunicano a tali autorità di aderire all'autorizzazione di cui alla parte VII dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto.</p> <p>275-21 → modifica sostanziale 275-22 → attività ridotte dimensioni</p> <p>Allegato III: 3-controlli: apparecchi in continuo per flussi di massa di cov superiori a 10kg/h Alla parte III sono individuati valori limite per tipo di attività. La parte IV si riferisce alle attività non citate alla parte III. Parte V = piano gestione solventi Il gestore elabora il piano almeno una volta l'anno</p>
D.Lgs N152 del 3/04/06 e s.m.i. Norme in materia ambientale	Polveri e sostanze organiche liquide (all V) Incapsulamento dei macchinari Trasporto al chiuso Impianti di aspirazione per carico/scarico Garantire la tenuta delle pompe	
D.Lgs n. 128 del 29/06/2010 Modifiche ed integrazioni al DLgs 3 aprile 2006, n 152	Installazione o modifica	Art. 284 comma 2. Per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia (35 kW), in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto, il libretto di centrale previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 deve essere integrato , a cura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, entro il 31 dicembre 2012, da un atto in cui si dichiara che l'impianto e' conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 ed e' idoneo a rispettare i valori limite di cui all'articolo 286. Entro il 31 dicembre 2012 , il libretto di centrale deve essere inoltre integrato con l'indicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 286. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto provvede ad inviare tali atti integrativi all'autorità competente entro 30 giorni dalla redazione.
	Caratteristiche tecniche	Art. 285 Gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia devono

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 27 di 141

		rispettare le caratteristiche tecniche previste dalla parte II dell'Allegato IX alla parte quinta del presente decreto pertinenti al tipo di combustibile utilizzato e le ulteriori caratteristiche tecniche previste dai piani e dai programmi di qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa, ove necessarie al conseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualita' dell'aria.
	Rispetto dei valori limite di emissione per gli impianti termici civili superiori a 0,035 MW (35 kW)	Con decorrenza dal 26.10.06, l'installatore, contestualmente all'installazione o alla modifica dell'impianto, verifica il rispetto dei valori limite di emissione previsti dal presente articolo. La documentazione è messa a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto. (286)
	Abilitazione alla conduzione	<p>Art. 287</p> <p>1. Il personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0.232 MW deve essere munito di un patentino di abilitazione rilasciato da una autorità individuata dalla legge regionale, la quale disciplina anche le opportune modalità di formazione nonché le modalità di compilazione, tenuta e aggiornamento di un registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici. Il registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici è tenuto presso l'autorità che rilascia il patentino o presso la diversa autorità indicata dalla legge regionale e, in copia, presso l'autorità competente e presso il comando provinciale dei vigili del fuoco.</p> <p>6. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni regionali di cui al comma 1, la disciplina dei corsi e degli esami resta quella individuata ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 agosto 1968.</p>
LR 33/1985 Norme per la tutela dell'ambiente Delib. Giunta Reg. n° 2166 del 11/07/2006 Primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" parte V relativamente alle emissioni in atmosfera	Richiesta autorizzazione a emissioni in atmosfera a provincia	

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 28 di 141

Sezione: ARIA Categoria: Qualità aria ambiente

Leggi	Adempimenti	Note
DM 27/03/1998 Mobilità sostenibile nelle aree urbane	Nomina del "mobility manager" Adozione del Piano spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente (art. 2 DM 27.03.98)	Per le Imprese e gli Enti pubblici con singole unità locali con più di 300 dipendenti e per le Imprese con complessivamente più di 800 addetti ubicate nei Comuni di cui al co. 1 dell'art. 2 del DM 27/03/1998 (zone a rischio di inquinamento atmosferico)
	Rinnovo parco autoveicolare	Art. 5. 1. Nel rinnovo annuale del loro parco autoveicolare, le amministrazioni dello Stato, delle regioni, degli enti locali, degli enti e dei gestori di servizi pubblici e dei servizi di pubblica utilità, pubblici e privati, dovranno prevedere che nella sostituzione degli autoveicoli delle categorie M1 e N1 in dotazione una quota sia effettuata con autoveicoli elettrici, ibridi, o con alimentazione a gas naturale, a GPL, con carburanti alternativi con pari livello di emissioni, dotati di dispositivo per l'abbattimento delle emissioni inquinanti, nelle seguenti percentuali ed entro i tempi sottoindicati: entro il 31 dicembre 2003 nella misura del 50%.
D. M. n° 408 del 06/08/1998 Regolamento recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi	Revisione annuale per la prima volta nell'anno successivo alla prima immatricolazione e successivamente ogni anno entro il mese corrispondente a quello in cui e' stata effettuata l'ultima revisione per i seguenti veicoli: autoveicoli isolati destinati al trasporto di persone con numero di posti a sedere superiore ad otto (escluso quello del conducente); autoveicoli isolati destinati al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 kg; rimorchi e semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 kg Revisione periodica, per la prima volta nel quarto anno successivo a quello di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni entro il mese corrispondente a quello in cui e' stata effettuata l'ultima revisione per i seguenti veicoli:	

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016 <hr/> Pagina 29 di 141
---	------------------	---	--

	<p>autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad uso speciale, aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 kg, nonché quadricicli a motore;</p> <p>autoveicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti a sedere escluso quello del conducente non superiore ad otto, nonché degli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose</p> <p>Controlli effettuati attestanti esistenza delle condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e rispetto dei limiti delle emanazioni inquinanti</p>	
--	--	--

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 30 di 141

Sezione: ARIA Categoria: Sostanze che impoveriscono lo strato di ozono

Leggi	Adempimenti	Note
Dlgs 13 settembre 2013, n. 108 Sostanze che riducono lo stato di ozono - Sanzioni per la violazione delle disposizioni del Regolamento 1005/2009	Importo sanzionatorio delle specifiche violazioni, con riferimento agli articoli della direttiva.	Nota: Art. 5, comma 2: la mancata eliminazione entro il 12/04/2014 dei sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate detenuti può costare l'arresto fino a un anno e l'ammenda fino a 100mila euro. -
Regolamento 18 agosto 2010, n. 744/2010/Ce Regolamento che modifica il regolamento (Ce) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, relativamente agli usi critici degli halon	L'allegato VI del regolamento (Ce) n. 1005/2009 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.	
Regolamento 16 settembre 2008, n. 1005/Ce Regolamento sulle sostanze che riducono lo strato di ozono	Verifica presenza di fughe: - ogni 12 mesi con carico > 3 kg, a meno di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali e contenenti meno di 6 kg - ogni 6 mesi con carichi > a 30 kg - ogni 3 mesi con cariche > a 300 kg	- Le novità più importanti sono: l'armonizzazione con il Regolamento CE 842/06 (es. stesse cadenze controlli delle perdite); la possibilità di usare R22 RIGENERATO quale refrigerante in sostituzione del R22 VERGINE. Difatti dal 1° GENNAIO 2010 i gas HCFC quali R22, non potranno essere usati nelle manutenzioni degli impianti e quindi diventa obbligatorio servirsi di altri gas compatibili come: R22 rigenerato, oppure altri gas HFC (retrofit) fino al 31 dicembre 2014. Dopo tale data gli impianti con gas HCFC dovranno essere dismessi.
DPR 15 febbraio 2006, n.147 Regolamento concernente modalità per il controllo ed il recupero delle fughe di sostanze lesive ozono da apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore, di cui al regolamento CEE/UE n° 2037 del 29/06/2000	Gli idroclorofluorocarburi (HCFC) contenuti nei sistemi di protezione antincendio devono essere recuperati ed avviati a centri autorizzati alla raccolta entro 20/12/06	Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del DM 20.12.2005 (GU 5.01.2006), gli idroclorofluorocarburi (HCFC) contenuti nei sistemi di protezione antincendio e negli estintori destinati ad usi diversi da quelli previsti in allegato VII del Reg. CE 2037/2000, devono essere recuperati e avviati al riciclo, alla rigenerazione o alla distruzione presso "centri autorizzati di raccolta"

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 31 di 141

D.M. del 20/09/2002 e s.m.i. Caratteristiche e norme tecniche degli impianti che effettuano il recupero delle sostanze lesive dalle apparecchiature fuori uso	Nel caso di impianti di recupero di sostanze lesive (da apparecchiature fuori uso): conformarsi (dal 16/07/03) alle norme tecniche di cui all'All.I al DM 20.09.02; ottemperare al rispetto di specifici valori di emissione che dal 16.07.03 sono: 5 mg/Nmc per le <i>polveri</i> ; 25 g/h per le <i>sostanze lesive</i> ; 100 mg/Nmc per il <i>pentano</i> (art.3 DM 20/09/02)	Le norme tecniche riguardano: strumentazione per il monitoraggio in continuo, messa in sicurezza, condizioni di stoccaggio, ecc. I valori di emissione sino al 16.07.03 erano: 5 mg/Nmc per le polveri; 50 g/h per le sostanze lesive; 100 mg/Nmc per il pentano (art.3 DM 20/09/02)
Delib. Consiglio Reg. n° 57 del 11/11/2004 Piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera.	Gli apparecchi dismessi, qualunque siano gli usi, devono essere bonificati prima delle operazioni di riciclo e smaltimento, in idonei impianti per il recupero dei gas. In subordine deve essere privilegiata la termodistruzione. (punto 6.2.3.1)	

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 32 di 141

Sezione: ARIA Categoria: Gas Effetto Serra

Leggi	Adempimenti	Note
<p>Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio</p>	<p>Requisiti minimi (apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria, le pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero)</p> <p>Requisiti minimi e condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria, le pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, nonché per la certificazione delle imprese per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e le pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra</p>	<p>In particolare (in grassetto le modifiche): Entro l'1/07/2017 devono ottenere la <u>certificazione le persone</u> che svolgono attività di controllo delle perdite, recupero, installazione, riparazione, manutenzione o assistenza e smantellamento (ovvero chiusura finale e l'interruzione dell'uso o del funzionamento di un prodotto o di una parte di apparecchiatura contenente gas fluorurati a effetto serra) in relazione a celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra.</p> <p>Oltre all'attività di smantellamento, precedentemente non prevista in maniera esplicita, le persone dovranno ottenere il certificato per svolgere le attività anche su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero.</p> <p><u>Devono ottenere la certificazione le imprese</u> che svolgono, per terzi, attività di installazione, riparazione, manutenzione o assistenza e smantellamento in relazione a apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra. L'obbligo di certificazione non è esteso alle imprese che operano su celle frigorifero e i rimorchi.</p>
<p>Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068 della Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.</p>	<p>Etichette</p> <p>Formato delle etichette per i prodotti e le apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra.</p>	
<p>Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il</p>	<p>Mantiene l'obiettivo di protezione dell'ambiente rafforzando e introducendo specifiche disposizioni volte alla riduzione delle emissioni dei gas fluorurati a effetto serra (F-gas: HFC, PFC e SF6).</p>	<p>Il Regolamento è entrato in vigore il 9 giugno 2014 e si applica a decorrere dal 1 gennaio 2015. A partire da tale data, il Regolamento (CE) n. 842/2006 è abrogato.</p>

Regolamento (CE) n. 842/2006.

Modificata la soglia di obbligatorietà delle visite periodiche e della compilazione del libretto di impianto con un nuovo parametro, basato sulle tonnellate di CO2 equivalente (ovvero il prodotto del peso dei gas a effetto serra in tonnellate metriche e del loro potenziale di riscaldamento globale). Gli operatori di tali apparecchiature provvedono affinché le apparecchiature siano controllate per verificare la presenza di eventuali perdite; fino al 31 dicembre 2016 le apparecchiature contenenti meno di 3 kg di gas fluorurati a effetto serra o le apparecchiature ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti meno di 6 kg di gas fluorurati a effetto serra, non sono soggette a controlli delle perdite.

Gli operatori di tali apparecchiature tengono un registro che contiene le seguenti informazioni:

- a) la quantità e il tipo di gas fluorurati a effetto serra;
 - b) le quantità di gas fluorurati a effetto serra aggiunti durante l'installazione, la manutenzione o l'assistenza o a causa di perdite;
 - c) se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati siano state riciclate o rigenerate, incluso il nome e l'indirizzo dell'impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato;
 - d) le quantità di gas fluorurati a effetto serra recuperati;
 - e) l'identità dell'impresa che ha provveduto all'installazione, all'assistenza, alla manutenzione e, ove del caso, alla riparazione o allo smantellamento delle apparecchiature compreso, ove del caso, il relativo numero di certificato;
 - f) le date e i risultati dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 4, paragrafi da 1 a 3;
 - g) qualora l'apparecchiatura sia stata smantellata, le misure adottate per recuperare e smaltire i gas fluorurati a effetto serra.
- I registri vanno tenuti dall'operatore o dall'impresa che svolge l'attività per almeno 5 anni.

In particolare, le seguenti disposizioni vengono estese a nuovi soggetti e apparecchiature e prodotti:

- controllo delle perdite di F-gas (articoli 4 e 5);
- obblighi di recupero di F-gas (articolo 8);
- obblighi di certificazione delle persone e delle imprese (articolo 10);
- controllo dell'uso di F-gas (articolo 13).

Inoltre, il Regolamento introduce:

- ulteriori restrizioni relative all'immissione in commercio di determinati prodotti e apparecchiature (articolo 11 e allegato III);

Tuttavia, i Regolamenti (CE) n. 1494/2007, (CE) n. 1497/2007, (CE) n. 1516/2007, (CE) n. 303/2008, (CE) n. 304/2008, (CE) n. 305/2008, (CE) n. 306/2008, (CE) n. 307/2008 e (CE) n. 308/2008 restano in vigore e continuano a essere applicati salvo e fino ad abrogazione mediante atti delegati o di esecuzione adottati dalla Commissione.

La tabella seguente indica le quantità dei principali gas refrigeranti che corrispondono ai limiti fissati dal regolamento:

Refrigerante	GWP	5 ton CO ₂	50 ton CO ₂	500 ton CO ₂
R32	550	9,09 kg	90,9 kg	909 kg
R134a	1430	3,5 kg	34,96 kg	349,6 kg
R404A	3922	1,27 kg	12,7 kg	127 kg
R407A	2107	2,37 kg	23,7 kg	237 kg
R407C	1774	2,8 kg	28 kg	281,8 kg

Esempi:

Vecchi limiti	kg di R410A per il nuovo limite	kg di R404A per il nuovo limite
3kg - 5 ton CO ₂	2.4	1.3
30kg - 50 ton CO ₂	24	13
300kg -500 ton CO ₂	240	130

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016 <hr/> Pagina 34 di 141
---	------------------	---	--

	<ul style="list-style-type: none"> - specifiche disposizioni in materia di apparecchiature precaricate con HFC (articolo 14); - riduzione della quantità di HFC immessa in commercio (meccanismo di assegnazione di quote di HFC - phase-down) (articoli 15, 16, 17 e 18). <p>Il Reg. inoltre introduce un nuovo sistema di quote per l'immissione in commercio degli idrofluorocarburi, a cui devono partecipare produttori e importatori, che dovrebbe entrare "a regime" entro il 2017.</p> <p>La novità più importante riguarda l'introduzione dell'<u>obbligo di verifiche periodiche</u>, da parte di personale certificato, per individuare eventuali perdite degli impianti frigoriferi installati su rimorchi e autocarri di massa superiore a 3,5 tonnellate. La frequenza di queste verifiche dipende dalla quantità di gas contenuta nel circuito frigorifero, espressa in tonnellate di CO₂ equivalenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ oltre 5 ton CO₂: una verifica all'anno; ✓ oltre 50 ton CO₂: una verifica ogni 6 mesi; ✓ oltre 500 ton CO₂: una verifica ogni 3 mesi. 	
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione, del 30 ottobre 2014, che determina il formato e le modalità di trasmissione della relazione di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra	Obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 19 del Regolamento (UE) n. 517/2014, che prevede che entro il 31 marzo di ogni anno siano comunicate (all'EEA) le quantità di sostanze elencate negli Allegati I e II, del Regolamento, per l'anno civile in questione, prodotte, importate, inclusi i gas contenuti nella apparecchiature, esportate, utilizzate come materia prima e distrutte.	Sono obbligati ad effettuare il report: <ul style="list-style-type: none"> - Produttori, importatori o esportatori che hanno prodotto, importato o esportato più di una tonnellata metrica o più di 100 tonn di CO₂ equiv di F-gas e di gas elencati nell'Allegato II, incluse anche le imprese (produttori o importatori) alle quali è stata trasferita una quota; - Imprese che hanno distrutto più di una tonnellata metrica o più di 100 tonn di CO₂ equiv di F-gas e di gas elencati nell'Allegato II; - Imprese che hanno utilizzato come materia prima più di 1000 tonn di CO₂ equiv di F-gas; - Imprese che hanno immesso in commercio più di 500 tonn di CO₂ equiv di F-gas e di gas elencati nell'Allegato II contenuti in prodotti ed apparecchiature; - Imprese che hanno immesso in commercio apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore precaricate con HFC non precedentemente immessi in commercio nell'Unione.

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016 <hr/> Pagina 35 di 141
---	------------------	---	--

D.P.R. n. 43 del 27/01/2012

Regolamento recante attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra

Il proprietario dell'apparecchiatura o dell'impianto che non **deleghi** ad un terzo l'effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi è considerato operatore e quindi assoggettato agli obblighi di cui sotto:
Gli operatori (art. 8) devono iscriversi al registro le persone o le imprese che svolgono attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra, le persone o le imprese addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra, le persone o le imprese addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione.
Art. 9 Gli operatori dovranno essere abilitati all'attività attraverso il possesso di un certificato rilasciato da un organismo apposito, dopo il superamento di un esame. Il certificato avrà durata decennale, successivamente dovrà essere rinnovato a cura dell'interessato.
Art. 10 In attesa che vengano definite e implementate le modalità della certificazione, ci si può avvalere di un certificato provvisorio. In tal caso va presentata domanda alla Camera di commercio competente unitamente alla domanda di iscrizione al Registro e ad una dichiarazione sostitutiva attestante che il richiedente possiede un'esperienza professionale di almeno 2 anni nelle attività di cui sopra, acquisita prima della data di entrata in vigore del decreto.
Nessun obbligo di certificazione per la persona addetta al recupero di gas fluorurati ad effetto serra con carica inferiore ai 3 Kg. purchè assunta dall'impresa che detiene la certificazione e sia in possesso di un attestato di competenza (almeno le conoscenze della categoria III del Regolamento CE 303/2008)
Entro il 31 maggio di ogni anno gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore e protezione antincendio contenenti 3 o più Kg. di gas fluorurati ad effetto serra comunicano al ministero Ambiente la quantità di emissioni in atmosfera dell'anno precedente come riportato sul Registro.

(La dichiarazione va presentata anche nel caso in cui l'impianto nel corso del 2014 non abbia subito alcun rabbocco e quindi non vi siano state emissioni di gas in atmosfera).
Sito per la compilazione delle dichiarazioni:
<http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas>

Provvedere a **delegare i manutentori delle apparecchiature contenenti GES presenti.**

Acquisire i certificati, (se definitivi validità 10 anni, se provvisori verificare validità) delle società di manutenzione delle apparecchiature contenenti GES.

Per app. con GES > 3kg chiedere evidenza dei certificati anche ai singoli operatori, per gli altri chiedere evidenza attestato di competenza

Verificare che gli operatori abbiano eseguito la comunicazione

NB: L'obbligo di compilazione della Dichiarazione Fgas, che deve essere fatta ogni anno, secondo la normativa di riferimento, spetta al proprietario dell'apparecchiatura o dell'impianto. Se il proprietario ha però delegato l'effettivo controllo dell'apparecchiatura o del sistema ad una società esterna (tramite contratto scritto), la trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione deve essere effettuata da quest'ultima.

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 36 di 141

Sezione: CONTROLLO AMBIENTALE Categoria: Industrie insalubri

Leggi	Adempimenti	Note
Regio Decreto n° 1265 del 27/07/1934 Norme per le lavorazioni insalubri	Verificare l'appartenenza alla classe I o II di cui al D.M. del 05/09/1994	
D.M. del 05/09/1994 Elenco delle industrie insalubri	Comunicazione di inizio attività all'autorità competente per le aziende appartenenti alla classe I di cui al D.M. 05/09/1994 Disponibilità autorizzazione all'attivazione dell'impianto Rispetto di eventuali misure cautelative e/o preventive prescritte	

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 37 di 141

Sezione: CONTROLLO AMBIENTALE Categoria: Prevenzione incendi

Leggi	Adempimenti	Note
Decreto del Ministero dell'interno 3 febbraio 2016 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei depositi di gas naturale con densita' non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densita' superiore a 0,8.	E' approvata la regola tecnica di prevenzione incendi in allegato al decreto	
DL 30 dicembre 2015, n. 210 ("Milleproroghe")	Proroga al 31/12/2016 il termine di attuazione delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione incendi per <u>l'edilizia scolastica</u> .	
DM 3 agosto 2015 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139"	<p>Contiene norme tecniche che si possono applicare alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio delle attività di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, individuato con i numeri: 9; 14; da 27 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64;70; 75, limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili; 76.</p> <p>2. Le norme tecniche si possono applicare alle attività di cui al comma 1 di nuova realizzazione ovvero a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.</p> <p>In caso di interventi di ristrutturazione parziale ovvero di ampliamento ad attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le medesime norme tecniche si possono applicare a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti nella restante parte di attività, non interessata dall'intervento, siano compatibili con gli interventi di ristrutturazione parziale o di ampliamento da realizzare.</p> <p>3. Per gli interventi di ristrutturazione parziale ovvero di ampliamento su parti di attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto non rientranti nei casi di cui al comma 2, le norme tecniche di cui all'articolo 1 si applicano all'intera attività.</p> <p>Art. 3: I prodotti per uso antincendio, impiegati nel campo di applicazione del decreto, devono essere accettati dal responsabile dell'attività, ovvero dal responsabile dell'esecuzione dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.</p>	<p>Entra in vigore il 18 novembre 2015. Introduce un testo unico con le norme tecniche per la prevenzione incendi; l'allegato è diviso in 4 sezioni:</p> <p>Sezione G "Generalità": principi fondamentali per la progettazione della sicurezza antincendio, applicabili indistintamente alle diverse attività.</p> <p>Sezione S "Strategia antincendio": misure antincendio di prevenzione, protezione e gestionali applicabili alle diverse attività, per comporre la strategia antincendio al fine di ridurre il rischio di incendio.</p> <p>Sezione V "Regole tecniche verticali": regole tecniche di prevenzione incendi applicabili a specifiche attività o ad ambiti di esse, le cui misure tecniche previste sono complementari o integrative a quelle generali previste nella sezione "Strategia antincendio".</p> <p>Sezione M "Metodi", contiene la descrizione delle metodologie e degli approcci progettuali da seguire per garantire la sicurezza antincendio.</p> <p>Il testo introduce un sistema di valutazione e progettazione più aderente ai progressi tecnologici e prestazionali dei materiali e dei sistemi impiegati.</p> <p>Riconferma la validità, ai fini dell'applicazione delle norme tecniche delle disposizioni presenti nel decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012 relativamente alla documentazione tecnica da allegare alle istanze di cui</p>

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 38 di 141

		DPR 1 agosto 2011, n. 151. La documentazione tecnica dovrà essere integrata secondo le disposizioni contenute nel nuovo decreto.
Legge 27 febbraio 2015, n. 11 (Legge di conversione del Milleproroghe)	Proroga al 07/10/2016 per gli adempimenti antincendio per le "nuove attività", a <u>condizione che venga richiesto il parere preventivo</u> sul progetto ai Vigili del Fuoco entro otto mesi dalla data di pubblicazione della legge e, quindi, <u>entro il 31/10/2015</u> .	-
D.P.R. del 01/08/2011, n. 151 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del D. L. 31/05/2010, n.78, convertito con modificazioni dalla Legge 30/07/2010, n. 122	Art. 2_ Finalità ed ambito di applicazione Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate nell'Allegato I. Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si distinguono nelle categorie A, B e C, come individuate nell'allegato I in relazione alle dimensioni dell'impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità. -	- Attività 34 : con il nuovo d.p.r è stata aggiunta la frase "in massa". Da 50 q.li fino a 500 q.li si è in classe B, oltre i 500 q.li si rientra in classe C. - - Attività 67 : con persone presenti superiori a 100 e fino a 150, si rientra in classe A; tra 150 e 300 e asilo nido si rientra in classe B - - Attività 74 : impianti termici con potenza compresa tra 116 e 350 kW rientrano in classe A; tra 350 e 700 kW in classe B. - - Attività 65 : Locali di spettacolo e di intrattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso > 200 m ² . Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico. - - Nuova attività 72 : edifici sottoposti a tutela ai sensi del D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre rientrano in categoria C.
Nota prot. 1324 del 07/02/2012 del Ministero dell'interno – Dip. Vigili del fuoco Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici (ed 2012)	Guida per l'installazione di impianti fotovoltaici nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi	- La guida recepisce i contenuti del dpr 151/2011 e tiene conto delle varie problematiche emerse in sede periferica a seguito delle installazioni di impianti fotovoltaici. - Pubblicata anche nota prot. 6334 del 04/05/2012 con chiarimenti alla nota 1324.
Ministero dell'Interno - Dip. Vigili del	Corso A - aggiornamento addetto antincendio in attività a rischio d'incendio	Il D. Lgs 81/2008 ha previsto l'obbligatorietà

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 39 di 141

<p>Fuoco, circ. 23 febbraio 2011, n. 12653 Formazione addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze (D.Lgs. 81/2008). Corsi di aggiornamento</p>	<p>BASSO: <u>Durata:</u> 2 ore <u>Argomento:</u> <i>esercitazioni pratiche</i> → presa visione del registro della sicurezza antincendi e chiarimenti sugli estintori portatili; istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite dimostrazione pratica Corso B - aggiornamento addetto antincendio in attività a rischio d'incendio MEDIO: <u>Durata:</u> 5 ore (2 di teoria e 3 di pratica) <u>Argomento:</u> <i>teoria</i> → l'incendio e la prevenzione (principi della combustione, prodotti della combustione, sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio, effetti dell'incendio sull'uomo, divieti e limitazioni di esercizio, misure comportamentali); protezione antincendio e procedure da adottare in caso d'incendio (Principali misure di protezione antincendio, evacuazione in caso di incendio, chiamata dei soccorsi). <i>esercitazioni pratiche</i> (esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi ed idranti). Corso C - aggiornamento addetto antincendio in attività a rischio d'incendio ALTO: <u>Durata:</u> 8 ore (5 di teoria e 3 di pratica) <u>Argomento:</u> <i>teoria</i> → l'incendio e la prevenzione (Principi sulla combustione e l'incendio, le sostanze estinguenti, triangolo della combustione, le principali cause di un incendio, rischi alle persone in caso di incendio, principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi); protezione antincendio e procedure da adottare in caso d'incendio (Le principali misure di protezione contro gli incendi, vie di esodo, procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme, procedure per l'evacuazione, rapporti con i Vigili del Fuoco, attrezzature ed impianti di estinzione, sistemi di allarme, segnaletica di sicurezza, illuminazione di emergenza). <i>esercitazioni pratiche</i> (Presa visione del registro della sicurezza antincendi e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi, presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale, esercitazione sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi ed idranti).</p>	<p>dell'aggiornamento periodico per i corsi in qualità di addetto antincendio e gestione delle emergenze. La direzione centrale per la formazione del dipartimento dei vigili del fuoco ha definito il programma, i contenuti e la durata dei predetti corsi distinti per tipologia di rischio.</p>
<p>D.M. del 10/03/1998 e s.m.i. Criteri generali di sicurezza antincendio e per</p>	<p>Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) in corso di validità Tenuta del registro antincendio aggiornato con annotazione dei controlli, delle</p>	<p>Se CPI è in corso di ottenimento, disponibilità della autorizzazione provvisoria dei VVF rilasciata per avvenuta</p>

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 40 di 141

<p>la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro</p> <p>Circolare n° 9 del 05/05/1998 Regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi - Chiarimenti applicativi</p>	<p>verifiche, degli interventi di manutenzione, dell'informazione e formazione del personale, effettuati</p> <p>Mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate</p> <p>Effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le scadenze temporali indicate dal CPI</p> <p>Assicurare adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.</p>	<p>presentazione della dichiarazione, corredata da certificazioni di conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato, che attesta il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio</p> <p>Validità del CPI (scadenza, introduzione di nuove attività, modifica delle strutture o degli impianti ovvero delle condizioni di esercizio dell'attività)</p>
<p>D. M. del 18/03/1996 Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi</p>	<p>Verifica della possibilità di altre attività</p> <p>Presenza di presidi antincendio</p> <p>Complessi sportivi multifunzionali: obbligo di istituire "unità gestionale" per le emergenze incendio, individuazione del titolare, responsabile della gestione della sicurezza antincendio dell'intero complesso (art 19 bis)</p>	
	<p>Norme di procedura per la costruzione o la modificazione di impianti sportivi</p>	
	<p>Corretta ubicazione</p>	
	<p>Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi</p>	
	<p>Gestione della sicurezza antincendio</p>	
	<p>Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio</p>	
	<p>Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio</p>	
	<p>Gestione dell'emergenza in caso di incendio</p>	
	<p>Designazione degli addetti al servizio antincendio</p>	

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 41 di 141

Sezione: CONTROLLO AMBIENTALE Categoria: Attività a rischio incidenti rilevanti

Leggi	Adempimenti	Note
D. Lgs 26/09/2015 n. 105 Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. (Direttiva Seveso III)	Verificare se lo stabilimento rientra nel campo di applicazione della norma (presenza di sostanze pericolose elencate nell'All. I parte I e II del D. Lgs 334/1999 come modificato da D.Lgs 238/05)	
	Cir Min Prot. n° DCPST/A4/RS/1008 del 15/04/2008 Oggetto:Procedure di prevenzione incendi in caso di modifiche in attività a rischio di incidente rilevante	Definire una procedura che consenta di verificare periodicamente tipologia e quantità di sostanze ai fini delle prescrizioni della normativa
	Verificare evidenza obblighi conseguenti (se applicabili) in relazione a scadenze previste: notifica (art.6) rapporto di sicurezza (art. 8) piano di emergenza interno (art. 11) politica di prevenzione (art. 7) Sistema di Gestione della Sicurezza (art. All. III, art. 7) secondo le linee guida di cui al D.M. Amb. 9/08/2000 informazione alla popolazione (All. V, art. 5)	

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 42 di 141

Sezione: CONTROLLO AMBIENTALE Categoria: VIA

Leggi	Adempimenti	Note
D.M. 30 marzo 2015 n. 52 Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del DL 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.	Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza delle regioni e province autonome (allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006)	
L. 11 agosto 2014, n. 116	Art. 15. – (Disposizioni finalizzate al corretto recepimento della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, in materia di valutazione di impatto ambientale. Procedure di infrazione n. 2009/2086 e n. 2013/2170)	
D.Lgs 29 giugno 2010 Modifiche ed integrazioni al DLgs 3 aprile 2006, n 152	Articolo 20 Verifica di assoggettabilità	Art 6 La valutazione d'impatto ambientale, riguarda i progetti che possono avere impatti significativi e negativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. 6. Fatto salvo quanto disposto al comma 7, viene effettuata altresì una valutazione per: a) i progetti di cui agli allegati II e III al presente decreto; b) i progetti di cui all'allegato IV al presente decreto, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. 7. La valutazione è inoltre necessaria qualora, in base alle disposizioni di cui al successivo articolo 20, si ritenga che possano produrre impatti significativi e negativi sull'ambiente per: a) i progetti elencati nell'allegato II che servono esclusivamente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni; b) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II che

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016 <hr/> Pagina 43 di 141
---	------------------	---	--

		<p>possono avere impatti significati e negativi sull'ambiente; c) i progetti elencati nell'allegato IV.</p> <p>8. Per i progetti di cui agli allegati III e IV, ricadenti all'interno di aree naturali protette, le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del cinquanta per cento.</p> <p>Art.20</p> <p>1. Il proponente trasmette all'autorità competente il progetto preliminare, lo studio preliminare ambientale in formato elettronico, ovvero nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, nel caso di progetti:</p> <p>a) elencati nell'allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;</p> <p>b) inerenti modifiche o estensioni dei progetti elencati negli allegati II che comportino effetti negativi e significativi sull'ambiente, nonché quelli di cui all'allegato IV secondo le modalità stabilite dalle Regioni e dalle Province autonome, tenendo conto dei commi successivi del presente articolo</p> <p>2. Dell'avvenuta trasmissione è dato sintetico avviso, a cura del proponente, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana per i progetti di competenza statale, nel Bollettino ufficiale della Regione per i progetti di rispettiva competenza, nonché all'albo pretorio dei Comuni interessati. Nell'avviso sono indicati il proponente, l'oggetto e la localizzazione prevista per il progetto, il luogo ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza ed i tempi entro i quali è possibile presentare osservazioni. In ogni caso copia integrale degli atti è depositata presso i Comuni ove il progetto è localizzato. Nel caso dei progetti di competenza statale la documentazione è depositata anche presso la sede delle Regioni e delle Province ove il progetto è localizzato. I principali elaborati del progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale, sono pubblicati sul sito web dell'autorità competente</p> <p>4. L'autorità competente nei successivi quarantacinque giorni, sulla base degli elementi di cui all'allegato V del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il progetto abbia possibili effetti negativi e significativi sull'ambiente. Entro la scadenza del termine</p>
--	--	--

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 44 di 141

		<p>l'autorità competente deve comunque esprimersi. L'autorità competente può, per una sola volta, richiedere integrazioni documentali o chiarimenti al proponente, entro il termine previsto dal comma 3. In tal caso, il proponente provvede a depositare la documentazione richiesta presso gli uffici di cui ai commi 1 e 2 entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3. L'Autorità competente si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine previsto per il deposito della documentazione da parte del proponente. La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo</p>
	<p>Articolo 21 Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale</p>	<p>. Sulla base del progetto preliminare, dello studio preliminare ambientale e di una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per la redazione dello studio di impatto ambientale, il proponente ha la facoltà di richiedere una fase di consultazione con l'autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale al fine di definire la portata delle informazioni da includere, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare. La documentazione presentata dal proponente, della quale è fornita una copia in formato elettronico, include l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto.</p> <p>3. Le informazioni richieste tengono conto della possibilità per il proponente di raccogliere i dati richiesti e delle conoscenze e dei metodi di valutazioni disponibili</p> <p>4. La fase di consultazione si conclude entro sessanta giorni e, allo scadere di tale termine, si passa alla fase successiva.</p>
	<p>Articolo 22 Studio di impatto ambientale</p>	<p>1. La redazione dello studio di impatto ambientale, insieme a tutti gli altri documenti elaborati nelle varie fasi del procedimento, ed i costi associati sono a carico del proponente il progetto.</p> <p>2. Lo studio di impatto ambientale, è predisposto, secondo le indicazioni di cui all'allegato VII del presente decreto e nel rispetto degli esiti della fase di consultazione definizione dei contenuti di cui all'articolo 21, qualora attivata.</p> <p>3. Lo studio di impatto ambientale contiene almeno le seguenti</p>

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016 <hr/> Pagina 45 di 141
---	------------------	---	--

		<p>informazioni:</p> <p>a) una descrizione del progetto con informazioni relative alle sue caratteristiche, alla sua localizzazione ed alle sue dimensioni;</p> <p>b) una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare gli impatti negativi rilevanti;</p> <p>c) i dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto può produrre, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio;</p> <p>d) una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal proponente, ivi compresa la cosiddetta opzione zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale;</p> <p>e) una descrizione delle misure previste per il monitoraggio.</p> <p>4. Ai fini della predisposizione dello studio di impatto ambientale e degli altri elaborati necessari per l'espletamento della fase di valutazione, il proponente ha facoltà di accedere ai dati ed alle informazioni disponibili presso la pubblica amministrazione, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia.</p> <p>5. Allo studio di impatto ambientale deve essere allegata una sintesi non tecnica delle caratteristiche dimensionali e funzionali del progetto e dei dati ed informazioni contenuti nello studio stesso inclusi elaborati grafici. La documentazione dovrà essere predisposta al fine consentirne un'agevole comprensione da parte del pubblico ed un'agevole riproduzione.</p>
	<p>Articolo 23 Presentazione dell'istanza</p>	<p>1. L'istanza è presentata dal proponente l'opera o l'intervento all'autorità competente. Ad essa sono allegati il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica e copia dell'avviso a mezzo stampa, di cui all'articolo 24, commi 1 e 2. Dalla data della presentazione decorrono i termini per l'informazione e la partecipazione, la valutazione e la decisione.</p> <p>2. Alla domanda è altresì allegato l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, già acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento, nonché di una copia in formato elettronico, su idoneo supporto, degli elaborati, conforme agli originali presentati.</p> <p>3. La documentazione è depositata in un congruo numero di copie, a</p>

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 46 di 141

		<p>seconda dei casi, presso gli uffici dell'autorità competente, delle Regioni, delle Province e dei Comuni il cui territorio sia anche solo parzialmente interessato dal progetto o dagli impatti della sua attuazione.</p> <p>4. Entro trenta giorni l'autorità competente verifica la completezza della documentazione e l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33. Qualora l'istanza risulti incompleta, l'autorità competente richiede al proponente la documentazione integrativa da presentare entro un termine non superiore a trenta giorni e comunque correlato alla complessità delle integrazioni richieste. In tal caso i termini del procedimento si intendono interrotti fino alla presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti e, l'istanza si intende ritirata. È fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessità della documentazione da presentare.</p>
	Articolo 24 Consultazione	<p>1. Contestualmente alla presentazione di cui all'articolo 23, comma 1, del progetto deve essere data notizia a mezzo stampa e su sito web dell'autorità competente. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241.</p> <p>2. Le pubblicazioni a mezzo stampa vanno eseguite a cura e spese del proponente. Nel caso di progetti di competenza statale, la pubblicazione va eseguita su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione regionale per ciascuna Regione direttamente interessata. Nel caso di progetti per i quali la competenza allo svolgimento della valutazione ambientale spetta alle Regioni, si provvederà con la pubblicazione su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale.</p> <p>3. La pubblicazione di cui al comma 1 deve contenere, oltre una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali, l'indicazione delle sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza ed i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni.</p> <p>4. Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione di cui all'articolo 23, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentare proprie osservazioni, anche</p>

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 47 di 141

		fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi
	Articolo 28 Monitoraggio	<p>1. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale contiene ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio degli impatti. Il monitoraggio assicura, anche avvalendosi del dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e del sistema delle Agenzie ambientali, il controllo sugli impatti ambientali significativi sull'ambiente provocati dalle opere approvate, nonché la corrispondenza alle prescrizioni espresse sulla compatibilità ambientale dell'opera, anche, al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di consentire all'autorità competente di essere in grado di adottare le opportune misure correttive.</p> <p>b) In particolare, qualora dalle attività di cui al comma 1 risultino impatti negativi ulteriori e diversi, ovvero di entità significativamente superiore, rispetto a quelli previsti e valutati nel provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale, l'autorità competente, acquisite informazioni e valutati i pareri resi può modificare il provvedimento ed apporvi condizioni ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 5 dell'articolo 26. Qualora dall'esecuzione dei lavori ovvero dall'esercizio dell'attività possano derivare gravi ripercussioni negative, non preventivamente valutate, sulla salute pubblica e sull'ambiente, l'autorità competente può ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate, nelle more delle determinazioni correttive da adottare</p>
<p>LR n° 10 del 26/03/1999 Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale.</p> <p>DGR n° 1624 del 11/05/1999 L.R. n. 10/1999 Modalità e criteri di valutazione delle procedure di VIA e specifiche tecniche e primi sussidi operativi alla elaborazione degli studi di impatto ambientale.</p> <p>DGR n° 995 del 21/03/2000 così come modificata dalla DGR. n° 321 del 19/02/2008 Specifiche tecniche e sussidi operativi alla elaborazione degli studi</p>	Rispettare le specifiche tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale	

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016 <hr/> Pagina 48 di 141
---	------------------	---	--

<p>di Impatto Ambientale per gli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti.</p> <p>DGR. n° 2569 del 04/08/2000 L.R. n. 10/99. Specifiche tecniche e sussidi operativi alla elaborazione degli Studi di Impatto Ambientale per opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazioni e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale.</p> <p>DGR. n° 566 del 10/03/2003 L.R. 10/99 e succ. moda e int. - Attuazione delle procedure di V.I.A. nell'ambito delle azioni di sistemazione idraulica. Criteri generali e disposizioni DGR n. 3293 del 31/10/2003 Procedure di V.I.A. nell'ambito degli interventi strategici di preminente interesse nazionale di cui alla Deliberazione C.I.P.E. 21.12.2001 non assoggettati a V.I.A. di competenza statale.</p> <p>DGR 527/2004 Nuova definizione degli interventi idraulici non sottoposti a V.I.A..</p> <p>Delib. Giunta Reg. n° 1998 del 22/07/2008 Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" Disposizioni applicative</p> <p>Circolare reg. del 31/10/2008 Disposizioni applicative in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ed Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)</p>		
--	--	--

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 49 di 141

Sezione: CONTROLLO AMBIENTALE Categoria: IPPC

Leggi	Adempimenti	Note
Legge 6 agosto 2015, n. 125 che converte il DI 78/2015 (DI "Enti territoriali")	Le imprese che già operano nel rispetto di AIA rilasciate <u>possono proseguire l'attività anche dopo il 7 luglio 2015</u> nelle more dell'aggiornamento dell'autorizzazioni.	
Comunicazione CE 2014/C136/01 Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali	Modalità per la redazione della relazione di riferimento.	
DM 272/2014 del 13/11/2014 recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis) del DLgs 152/2006.	Modalità per la redazione della relazione di riferimento.	
D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione dell'inquinamento).	Nuove installazioni assoggettate ad AIA, inserite nell'allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/06 e smi; Procedure per il rilascio delle autorizzazioni; Nuove procedure per il riesame delle autorizzazioni alla data di entrata in vigore del decreto; Condizioni di applicazione delle conclusioni delle BAT alle AIA	
Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 166/2006/Ce Istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti.	Attività indicate all'Allegato I Comunicazione all'autorità competente di eventuali modifiche dell'impianto Inserimento emissioni in sito ISPRA E-PRTR. (European Pollutant Release and Transfer Register).	Per i gestori di impianti IPPC che superano le soglie di inquinanti di cui all'Al.1 DM 23.11.01
D.Lgs 29 giugno 2010 Modifiche ed integrazioni al DLgs 3 aprile 2006, n 152 (ha abrogato il DM 19.4.2006)	Domanda di AIA	Art. 29 –ter: Elenco documenti da allegare alla domanda di autorizzazione. Art.29 – qua: 1. Per gli impianti di competenza statale la domanda e' presentata all'autorita' competente per mezzo di procedure telematiche, con il formato e le modalita' stabiliti con il decreto di cui all'articolo 29-duodecies, comma 2.

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016 <hr/> Pagina 50 di 141
		<p>Art 29_ oct: .</p> <p>1L'autorita' competente rinnova ogni cinque anni l'autorizzazione integrata ambientale, o l'autorizzazione avente valore di autorizzazione integrata ambientale che non prevede un rinnovo periodico, confermando o aggiornando le relative condizioni, a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione. A tale fine, sei mesi prima della scadenza, il gestore invia all'autorita' competente una domanda di rinnovo, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1.</p> <p>2. Nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, il rinnovo di cui al comma 1 e' effettuato ogni otto anni. Se la registrazione ai sensi del predetto regolamento e' successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il rinnovo di detta autorizzazione e' effettuato ogni otto anni a partire dal primo successivo rinnovo.</p> <p>3. Nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il rinnovo di cui al comma 1 e' effettuato ogni sei anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma e' successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il rinnovo di detta autorizzazione e' effettuato ogni sei anni a partire dal primo successivo rinnovo.</p> <p>6. Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato VIII, il rinnovo di cui al comma 1 e' effettuato ogni dieci anni.</p>	
<p>Legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, "norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni</p> <p>Delib. Giunta Reg. n° 1998 del 22/07/2008 Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" Disposizioni applicative</p>	<p>Richiesta di autorizzazione integrata ambientale all'autorità competente (Provincia o Regione)</p> <p>Per impianti sottoposti anche a VIA: presentazione domanda AIA all'autorità competente per la VIA</p>	<p>decreto legislativo n. 59/2005.</p> <p>3. Il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti nuovi ed esistenti di cui al presente articolo si riferiscono alle categorie di attività industriali di cui all'Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005, salvo quelle ricomprese anche nell'Allegato V del medesimo decreto legislativo n. 59/2005, riservate alla competenza statale.</p> <p>4. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l) del decreto legislativo n. 59/2005, la Regione individua le autorità competenti al rilascio, al</p>	

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 51 di 141

<p>Circolare reg. del 31/10/2008 Disposizioni applicative in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ed Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)</p>		<p>rinnovo ed al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti nuovi ed esistenti di cui al presente articolo, tenendo conto dell'esigenza di definire un unico procedimento di autorizzazione integrata ambientale.</p> <p>5. Le autorità competenti individuate ai sensi del comma 4 sono:</p> <p>a) la Regione, quanto agli impianti esistenti e nuovi individuati dall'Allegato A, "Categorie di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale regionale", della presente legge;</p> <p>b) le province, quanto agli impianti esistenti e nuovi individuati dall'Allegato B, "Categorie di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale provinciale", della presente legge.</p>
<p>Deliberazione della Giunta Regionale n. 1298 del 22/07/2014 Primi indirizzi applicativi</p>	<p>Definizione delle modalità di presentazione delle domande di autorizzazione e della ripartizione delle competenze al rilascio delle AIA tra le autorità Amministrative (Regione, province).</p> <p>I procedimenti avviati prima del 7 gennaio 2013, salvo espressa richiesta del gestore di passare al nuovo regime, si concludono secondo le procedure vigenti alla data di presentazione entro il 24 giugno 2014; i procedimenti avviati dal 7 gennaio 2013 al 10 aprile 2014 si adeguano alle nuove procedure allo stato degli atti. Pertanto: se la fase istruttoria si è conclusa entro il 10 aprile 2014, non è necessario riaprirla per adeguarla alle nuove disposizioni; se la fase istruttoria non si è conclusa entro il 10 aprile 2014, il procedimento per il rilascio dell'A.I.A. dovrà essere adeguato alle previsioni del D.lgs. n. 46/2014.</p> <p>Se, a seguito dell'emanazione del D.lgs. n. 46/2014, le installazioni non sono più soggette ad AIA, i procedimenti sono trasferiti per il seguito di competenza, alle autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni ambientali non A.I.A.</p> <p>In attesa dell'aggiornamento e revisione delle modalità di presentazione della domanda di A.I.A., resta valida la modulistica approvata con D.G.R. 20 marzo 2007, n. 668, scaricabile dal sito internet della Regione.</p>	<p>Alla luce della modifica apportate all'allegato VIII dal D.Lgs. 46/2014 si precisane le autorità competenti al rilascio dell'AIA:</p> <p>a) per le installazioni già presenti nell'allegato VIII che non hanno subito modificazioni a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 46/2014 e per quelle che hanno subito modifiche a seguito dell'entrata in vigore del sopra citato decreto, viene confermata la ripartizione di competenze prevista dalla L.R. n. 33/1985, art. 5bis;</p> <p>b) per le installazioni inserite ex novo nell'allegato VIII dal D.lgs. n. 46/2014 (punti 6.10 e 6.11), l'autorità competente è individuata nella Regione;</p> <p>c) per le installazioni di gestione dei rifiuti (punto 5 dell'allegato VIII), si ritiene, in prima applicazione, di mantenere la ripartizione prevista dall'art. 5 bis, della L.R. n. 33/1985, essendo un caso particolare di quanto già indicato al precedente punto a);</p> <p>d) per le installazioni in precedenza non assoggettate ad AIA e riconducibili alle attività di gestione rifiuti, è competente al rilascio dell'A.I.A. la medesima autorità competente al rilascio delle autorizzazioni di cui alla L.R. 3/2000 Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti.</p> <p>Vedi nota Legge 6 agosto 2015, n. 125: Le imprese che già operano nel rispetto di AIA rilasciate <u>possono proseguire l'attività anche dopo il 7 luglio 2015</u> nelle more dell'aggiornamento dell'autorizzazioni</p>

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 52 di 141

<p>Deliberazione della Giunta Regionale n. 1298 del 22/07/2014</p> <p>Indicazioni sulle modalità applicative della disciplina in materia di AIA recata dal Titolo III-bis, alla Parte II, del D.Lgs. 152/2006 a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014, nelle more dell'adozione di una circolare ministeriale.</p>	<p>Indicazioni riguardanti (allegato A):</p> <ul style="list-style-type: none"> - installazioni esistenti e di nuovo assoggettamento: i gestori presentano istanza per il primo rilascio entro il 7/09/2014 onde consentire all'Autorità competente di rilasciare l'AIA entro il 7/07/2015; - modalità di applicazione del "riesame dell'autorizzazione", di cui all'art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006: l'istituto del rinnovo periodico non è più contemplato nell'ordinamento. I provvedimenti AIA rilasciati a partire dal 11/04/2014 devono riportare l'assoggettamento a riesame - principio di "limite legale" e capacità produttiva dell'ambito della gestione dei rifiuti; - chiarimenti in merito all'attività di "frantumazione dei rifiuti metallici"; - chiarimenti in merito all'attività di trattamento di "scorie e ceneri"; - impianti di autodemolizione - chiarimenti in merito alla capacità di incenerimento; - chiarimenti in merito all'impiego delle linee guida MTD (migliori tecniche disponibili) - oneri istruttori; - garanzie finanziarie; - principio di attività tecnicamente connessa; - chiarimenti sulle soglie delle attività di fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi <p>Indicazioni relative all'effettiva esplicitazione mediante transcodifica delle operazioni sui rifiuti indicate nel nuovo allegato VIII.</p>	
<p>D.G.R. Veneto del 31 marzo 2015, n. 395</p> <p>"Definizione delle tempistiche per la presentazione della "Relazione di riferimento" di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, per le installazioni di competenza regionale e provinciale."</p> <p>hh</p>	<p>Stabilisce le tempistiche che le imprese devono rispettare per la presentazione alle Autorità competenti Regione - Province, della documentazione denominata "Relazione di riferimento", per le attività assoggettate ad AIA.</p>	

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 53 di 141

Sezione: CONTROLLO AMBIENTALE Categoria: AUA

Leggi	Adempimenti	Note
D.P.C.M. 08/05/2015 Adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale AUA	E' stato approvato il modello, semplificato e unificato, per la richiesta dell'AUA (allegato del D.P.C.M.) che dovrà essere utilizzata a livello nazionale.	Art. 1: Le regioni, entro il 30 giugno 2015, adeguano i contenuti del modello adottato con il decreto, in relazione alle normative regionali di settore. Le regioni e gli enti locali ne garantiscono la massima diffusione.
Dpr 13 marzo 2013, n. 59 Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale Circolare del 07/11/2013 recante chiarimenti interpretativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) nella fase di prima applicazione del DPR 13 marzo 2013 n. 59.	L'AUA sostituisce i seguenti atti: <i>a)</i> autorizzazione agli scarichi (capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006); <i>b)</i> comunicazione preventiva (art. 112 del D.Lgs. 152/2006), per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste; <i>c)</i> autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti (articolo 269 del D.Lgs. 152/2006); <i>d)</i> autorizzazione generale in materia di emissioni in atmosfera (articolo 272 del D.Lgs. 152/2006); <i>e)</i> comunicazione o nulla osta per impatto acustico ('articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447); <i>f)</i> autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (art. 9 del D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 99); <i>g)</i> comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006. L'AUA deve essere richiesta alla Provincia attraverso il SUAP del Comune competente per Territorio. L'autorizzazione ha durata pari a 15 anni a decorrere dalla data di rilascio.	Soggetti: Tutti gestori titolari di imprese o di impianti disciplinati dall'art. 1 comma 1 del DPR 59/2013 che abbiano bisogno di ottenere, rinnovare, sostituire ecc... almeno un titolo abilitativo tra quelli elencati all'art. 3 comma 1. Nota: se un impianto necessita ESCLUSIVAMENTE di titoli abilitativi in regime di COMUNICAZIONE, ovvero che non prevedono il rilascio di un atto esplicito di assenso da parte della PA, è facoltà del gestore richiedere l'AUA o mantenere il regime preesistente delle singole comunicazioni.
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1775 del 3/10/2013 – Primi indirizzi in materia di	L'autorità competente per il rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA è la Provincia, tranne casi in cui:	

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 54 di 141

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)	<ul style="list-style-type: none"> - Almeno una delle autorizzazioni sia competenza della Regione; - Casi in cui il gestore dell'impianto sia assoggettato solo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e/o assimilate alle domestiche di cui all'art. 34 delle N.T.A. del P.T.A. <ul style="list-style-type: none"> a) Comune, per corpo idrico superficiale; b) Gestore della fognatura pubblica, per la pubblica fognatura. - L'impianto sia assoggettato esclusivamente o in combinazione solo a comunicazioni o nulla osta (inquinamento acustico), caso in cui l'ente competente è il Comune. 	
Deliberazione della Giunta Regionale n. 622 del 29/04/2014 Ulteriori indicazioni in materia di applicazione della disciplina sull'AUA – Precisazioni sugli scarichi	Gli scarichi di acque reflue domestiche e gli scarichi di acque reflue assimilate alle reflue domestiche non rientrano nella disciplina dell'AUA. Gli scarichi di acque di prima pioggia di cui all'art. 39 comma 3 del PTA non rientrano nella disciplina dell'AUA. Lo scarico di acque meteoriche di dilavamento di cui all'art. 39 comma 1 del PTA rientra nella disciplina dell'AUA.	Chiarito l'ambito di applicazione del provvedimento in materia di scarichi idrici specificando che: <ul style="list-style-type: none"> - Sono esenti da AUA gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate alle domestiche; - Sono esenti da AUA le acque di prima pioggia e di lavaggio; - Sono soggette ad AUA le acque meteoriche di dilavamento.
Deliberazione della Giunta Regionale n. 691 del 13 maggio 2014 Disciplina acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche. Modifiche dell'art.34 del Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA) (deliberazione del Consiglio regionale n. 107 del 5/11/2009). Ai sensi dell'art. 4. comma 3 del Piano regionale di Tutela delle Acque. Dgr 16/CR del 20.02.2014.	Con il presente provvedimento viene modificato l'articolo 34 del Piano di Tutela delle Acque, relativamente all'assimilabilità degli scarichi delle acque reflue provenienti da case di cura, residenze socio assistenziali e riabilitative, con esclusione dei laboratori scientifici, di analisi e ricerca e didattici, alle acque reflue domestiche.	

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 55 di 141

Sezione: CONTROLLO AMBIENTALE Categoria: Serbatoi GPL

Leggi	Adempimenti	Note
<p>D.M. del 29/02/1988 Norme di sicurezza per la progettazione, costruzione, installazione e esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva ≤ a 5 m³, e successive modificazioni</p> <p>DM 14/05/2004 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m³</p>	<p>Farsi rilasciare il certificato di collaudo del serbatoio e le caratteristiche tecniche.</p> <p>Presenza dei dispositivi di sicurezza e accessori</p> <p>Presenza di almeno due estintori portatili per fuochi di classe 89 BC in prossimità del serbatoio</p> <p>Controllare che il personale addetto al travaso sia di provata capacità e abbia frequentato uno specifico corso di addestramento</p> <p>Rispetto delle prescrizioni per il travaso e l'esercizio</p> <p>Disponibilità presso il deposito dei documenti tecnici</p> <p>Esecuzione delle verifiche annuali di esercizio e della verifica completa decennale</p>	<p>TITOLO II Installazione</p> <p>1. I serbatoi, sia interrati che fuori terra, devono essere installati esclusivamente su aree a cielo libero. È vietata l'installazione su terrazze e comunque su aree sovrastanti luoghi chiusi.</p> <p>2. L'installazione in cortili può essere ammessa a condizione che:</p> <p>a) i serbatoi siano di tipo interrato;</p> <p>b) il cortile abbia superficie non inferiore a 1.000 m² e abbia almeno un quarto del perimetro libero da edifici; per i restanti tre quarti di detto perimetro non sono ammessi edifici destinati ad affollamento di persone o a civile abitazione con altezza antincendi superiore a 12 m;</p> <p>c) l'accesso abbia larghezza ed altezza non inferiori a 4 m.</p> <p>3. L'installazione di serbatoi su terreno in pendenza è ammessa. In tal caso le distanze di sicurezza devono essere misurate in proiezione orizzontale. Quando la pendenza del terreno è maggiore del 5%, non si applicano le riduzioni delle distanze di sicurezza previste al successivo punto 7, comma 2. Le piazzole di posa dei serbatoi devono risultare in piano e di superficie adeguata per consentire che il bordo esterno delle stesse disti non meno di 1 m dal perimetro dei serbatoi.</p> <p>4. L'installazione di serbatoi in rampe carrabili non è ammessa.</p>
<p>D.lgs 22/02/2006, n. 128 Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di Gpl, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di Gpl in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 239</p>	<p>Autorizzazione all'attività</p> <p>Redazione politica prevenzione incidenti rilevanti e sistema gestione sicurezza, se non rientrante nella specifica normativa</p>	<p>Impianti minimi da 100m³ in serbatoi fissi</p> <p>Solitamente attività a rischio di incidente rilevante</p> <p>articoli 8 e 9 contengono Norme per l'esercizio dell'attività di distribuzione di Gpl attraverso bombole. Requisiti soggettivi</p>
<p>DPR del 01/08/2011, n. 151 Procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi - Semplificazione della disciplina - Articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78</p>	<p>I depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m³ sono soggetti alle visite e ai controlli dei prevenzione incendi - attività 4 b)</p>	<p>Categoria A: depositi di GPL fino a 5 m³</p> <p>Categoria B: depositi di GPL da 5 m³ fino a 13 m³</p> <p>Categoria C: depositi di GPL oltre i 13 m³</p>

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 56 di 141

Sezione: ENERGIA Categoria: Risparmio energetico

Leggi	Adempimenti	Note
Decreto interministeriale 26 giugno 2015 - Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici	Elementi essenziali e disposizioni minime comuni del sistema nazionale e regionale di attestazione della prestazione energetica (APE) degli edifici (Art. 4) (art. 4.3) L'APE ha una validità temporale massima di 10 anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che riguardi elementi edilizi o impianti tecnici in maniera tale da modificare la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento previste dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'APE decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 febbraio 2014 e successive modificazioni sono allegati, in originale, in copia cartacea o in formato elettronico, all'APE.	Il decreto definisce: a) le Linee guida nazionali per l'attestazione della prestazione energetica degli edifici; b) gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato e le regioni; c) la realizzazione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale per la gestione di un catasto nazionale degli attestati di prestazione energetica e degli impianti termici.
D. Lgs. n. 102 del 4 luglio 2014 Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE	Diagnosi energetica	L'art. 8 fissa l'obbligo di Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia per le grandi imprese : tale analisi deve essere condotta da società di servizi energetici, esperti in gestione dell'energia o auditor energetici e da ISPRA relativamente allo schema volontario EMAS, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni . Tale obbligo non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico realizzato in conformità dell'allegato 2 al decreto. I risultati di tali diagnosi sono comunicati all'ENEA e all'ISPRA che ne cura la conservazione.
DL 7 maggio 2012, n. 52 Norme in materia di "razionalizzazione della	Art. 14 – Misure in tema di riduzione dei consumi di energia e di affidamento degli usi finali dell'energia.	Le Amministrazioni pubbliche, n. 165, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (entro il 9 maggio 2014),

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 57 di 141

spesa pubblica" - Stralcio - Misure in materia di appalti della P.a. e obblighi di contenimento dei consumi energetici per le Amministrazioni pubbliche		devono adottare misure finalizzate al contenimento dei consumi di energia e all'efficientamento degli usi finali della stessa. Per rendere più efficienti i loro consumi questi Enti potranno ricorrere ai contratti di servizio energia, anche attraverso le "EsCo", apposite società che effettuano interventi di miglioramento dell'efficienza energetica.
Regolamento Commissione Ce 244/2009/Ce Lampade non direzionali per uso domestico - Specifiche per la progettazione ecocompatibile	Le lampade non direzionali per uso domestico devono soddisfare i requisiti di progettazione ecocompatibile definiti all'allegato II. Valutazione di conformità	I parametri indicativi di riferimento per i prodotti e le tecnologie più efficienti disponibili sul mercato al momento dell'adozione del presente regolamento sono identificati nell'allegato IV.
Legge n° 10 del 09/01/1991 Uso razionale dell'energia, risparmio energetico	Nomina del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia (energy manager) Comunicazione annuale (entro il 30 aprile) del nominativo dell'energy manager Individuazione da parte dell'energy manager delle azioni, interventi, procedure e quanto altro necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia Predisposizione di bilanci energetici	L'obbligo riguarda i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia superiore a 10.000 tep (116 GWh, 418x103 GJ o 1011 kcal) per il settore industriale ovvero a 1.000 tep per tutti gli altri settori
Circolare del Ministero dello sviluppo Economico del 18 dicembre 2014 "Nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia di cui all'art. 19 della legge 9 gennaio 1991 n. 10 e all'articolo 7 comma 1, lettera e) del DM 28 dicembre 2012"	Aggiornate le modalità di nomina degli "energy manager", i responsabili per la conservazione e l'uso razionale dell'energia. Maggiore chiarezza sui soggetti obbligati alla nomina, sulla metodologia di valutazione dei consumi energetici e sul profilo professionale degli "energy manager".	
D.Lgs N152 del 3/04/06 e s.m.i. Norme in materia ambientale	Impianti termici civili (valore soglia =35kW): Denuncia di installazione o modifica di impianto termico superiore al valore soglia. Denuncia di esercizio di impianti termici superiori al valore di soglia.	<ul style="list-style-type: none"> • Trasmissione da parte del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto all'autorità competente [Comune(se >40.000 abitanti) o Provincia] apposita denuncia redatta dall'installatore mediante modulo (Parte I dell'Allegato IX alla parte V). • Per impianti in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto (29/04/2006), obbligo di trasmissione, entro un anno

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 58 di 141

	Rispetto valori limite di emissione.	<p>dall'entrata in vigore del Decreto (29/04/2007), all'autorità competente apposita denuncia redatta del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto mediante modulo (Parte I dell'Allegato IX alla parte V) accompagnata dai documenti allegati al libretto di centrale ai sensi dell'art. 286, comma 2 (Valori limiti di emissione).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nel caso di impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia devono rispettare le caratteristiche tecniche previste dalla parte II dell'allegato IX alla parte V pertinenti al tipo di combustibile utilizzato. • Le emissioni in atmosfera degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia devono rispettare i valori limite previsti dalla parte III dell'Allegato IX alla parte V, con controlli almeno annuali dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione nel corso delle normali operazioni di controllo e manutenzione. • Nel caso di installazione o modifica dell'impianto, l'installatore verifica il rispetto dei valori limite di emissione entro 180 giorni dall'entrata in vigore di questo decreto (29/04/2006→29/10/2006).
	<p>Utilizzare combustibili consentiti</p> <p>Rispettare il rendimento di combustione (verifica ogni 4 anni per impianti < 35 kW che hanno fino a 8 anni di vita, ogni due anni per gli altri; all L) annuale per > 35 kW</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Negli impianti disciplinati dal titolo I e II della parte V, inclusi gli impianti termici civili di potenza inferiore al valore di soglia, possono essere utilizzati esclusivamente i combustibili previsti per tali categorie di impianto dall'Allegato X alla parte V. • Gli impianti del Titolo I con potenza termica nominale \geq di 1,5MW devono essere dotati di rilevatori della temperatura e la registrazione in continuo dell'ossigeno libero e del monossido di carbonio; inoltre, ove tecnicamente fattibile, di regolazione automatica del rapporto aria-combustibile. • Gli impianti del Titolo II con potenza termica nominale \geq di 1,5 MW devono essere dotati di rilevatori della temperatura e la registrazione in continuo dell'ossigeno libero e del monossido di carbonio.
<p>D.Lgs. n° 192 del 19/08/2005 e s.m.i. Rendimento energetico nell'edilizia. Coordinato con:</p>	<p>Verifica del rendimento degli impianti</p> <p>Certificato di efficienza energetica</p>	<p>Per gli edifici di nuova costruzione viene introdotta, a partire da subito, l'obbligatorietà di un attestato di qualificazione energetica da presentare al Comune contestualmente alla dichiarazione di fine</p>

<p>il D. LGS 29 dicembre 2006, n. 311 "Disposizioni correttive ed integrative al Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia"</p> <p>il Decreto 22 novembre 2012 "Modifica dell'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia"</p> <p>il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE"</p> <p>Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63 "Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale"</p>		<p>lavori. È responsabilità del direttore lavori asseverare sia l'attestato di qualificazione energetica, sia la conformità delle opere realizzate al progetto e alla relazione tecnica.</p> <p>Per gli edifici esistenti viene imposto l'obbligo della certificazione energetica al momento della vendita dell'immobile, con tre soglie temporali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a decorrere dal 1 luglio 2007 per gli edifici con superficie utile superiore ai 1000 m², - a decorrere dal 1 luglio 2008 per gli edifici con superficie utile inferiore ai 1000 m² in caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile con l'esclusione delle singole unità immobiliari, - a decorrere dal 1 luglio 2009 per le singole unità immobiliari. 												
<p>DPR 16 aprile 2013, n.74</p> <p>Nuove disposizioni in materia di esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici civili (decreto attuativo del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192)</p>	<p>Nuova suddivisione delle fasce di potenza degli impianti termici</p> <p>I controlli di efficienza energetica e le relative certificazioni si effettuano sugli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW.</p> <p>Il controllo di efficienza energetica deve essere fatto anche agli impianti di climatizzazione estiva, macchine frigorifere e/o a pompa di calore, alle sottostazioni degli impianti di teleriscaldamento ed agli impianti di cogenerazione.</p> <p>Le Regioni provvedano ad istituire un catasto territoriale degli impianti termici, anche in collaborazione con gli Enti locali e accessibile agli stessi, stabilendo contestualmente gli obblighi per i responsabili degli impianti e per i distributori di combustibile.</p>	<p>Frequenza dei controlli:</p> <table border="1" data-bbox="1370 1043 2042 1225"> <thead> <tr> <th>Fascia impianti termici [kW]</th> <th>10-100</th> <th>>100</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tipologia combustibile</td> <td>Frequenza controlli (anni)</td> <td>Frequenza controlli (anni)</td> </tr> <tr> <td>Solido + liquido</td> <td>2</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Gassoso</td> <td>4</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Fascia impianti termici [kW]	10-100	>100	Tipologia combustibile	Frequenza controlli (anni)	Frequenza controlli (anni)	Solido + liquido	2	1	Gassoso	4	2
Fascia impianti termici [kW]	10-100	>100												
Tipologia combustibile	Frequenza controlli (anni)	Frequenza controlli (anni)												
Solido + liquido	2	1												
Gassoso	4	2												

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016 <hr/> Pagina 60 di 141
---	------------------	---	--

	<p>Nuovi valori limite della temperatura ambiente (art.3) Per gli impianti di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare destinata a civile abitazione, non deve superare i 20°C + 2°C di tolleranza. Per gli impianti di climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti raffrescati di ciascuna unità immobiliare, non deve essere minore di 26 °C, con -2 °C di tolleranza per tutti gli edifici. Sono stati rivisti i periodi e le durate di funzionamento degli impianti per la climatizzazione invernale (art. 4).</p> <p>Responsabili dell'impianto con facoltà di delega (art. 6) Gli impianti di potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, il terzo Responsabile deve essere in possesso di certificazione ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici o attestazione nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, o OS 28.</p> <p>Controlli e manutenzione (art. 7) Per la manutenzione ed il controllo per gli impianti e le apparecchiature, si fa riferimento alle indicazioni dei libretti di istruzioni e manutenzioni.</p> <p>Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del D.M. 37/08.</p> <p>Al termine delle operazioni di controllo, l'operatore redige e sottoscrive uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica, di cui una copia è rilasciata al responsabile dell'impianto e un'altra copia è trasmessa alla Regione o Provincia autonoma.</p> <p>Ispezioni sugli impianti termici (art. 9) Sono previste ispezioni per gli impianti per i quali non sia pervenuto il relativo rapporto di controllo. L'accertamento del rapporto di controllo inviato dal manutentore (o terzo responsabile) si considera sostitutivo dell'ispezione per gli impianti di potenza compresa tra 10 e 100 kW se di climatizzazione invernale ed alimentati a gas, o compresa tra 12 e 100 kW se di climatizzazione estiva. Gli accertamenti e le ispezioni sono affidate a Regioni e Province Autonome, le quali eventualmente possono delegare altri organismi.</p>	
--	--	--

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 61 di 141

D.M. 10 febbraio 2014 Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al Decreto n. 74/2013	Obblighi a partire dal 01/06/2014 per impianti invernali di potenza utile nominale superiore di 10kW e estiva maggiore di 12 kW: <ul style="list-style-type: none"> - dotarsi di libretto di impianto di climatizzazione invernale e/o estiva, disponibile in forma cartacea o elettronica; - sottoporsi a controlli volti ad accertarne la piena efficienza e il mantenimento dei consumi energetici rispetto al rendimento della prima installazione; - interventi di controllo dell'efficienza energetica. 	
Dm Sviluppo economico 20 giugno 2014 Proroga del termine per adeguare i modelli di libretto e i rapporti di efficienza energetica degli impianti di climatizzazione	Gli obblighi di cui al DM 10 febbraio 2014 sono stati prorogati al 15 ottobre 2014	
D.Lgs. n° 115 del 30/05/2008 Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE	Settore pubblico: attuazione di interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici pubblici Acquisto di apparecchiature e impianti ad alta efficienza	Art. 12 - Efficienza energetica nel settore pubblico 1. La pubblica amministrazione ha l'obbligo di applicare le disposizioni di cui agli articoli seguenti. 2. La responsabilità amministrativa, gestionale ed esecutiva dell'adozione degli obblighi di miglioramento dell'efficienza energetica nel settore pubblico, di cui agli articoli 13, 14 e 15 sono assegnati all'amministrazione pubblica proprietaria o utilizzatrice del bene o servizio di cui ai medesimi articoli, nella persona del responsabile del procedimento connesso all'attuazione degli obblighi ivi previsti. 3. Ai fini del monitoraggio e della comunicazione ai cittadini del ruolo e dell'azione della pubblica amministrazione, i soggetti responsabili di cui al comma 2, trasmettono all'Agenzia di cui all'articolo 4 una scheda informativa degli interventi e delle azioni di promozione dell'efficienza energetica intraprese. Art. 13 - Edilizia pubblica 1. In relazione agli usi efficienti dell'energia nel settore degli edifici, gli obblighi della pubblica amministrazione comprendono di norma: a) il ricorso, anche in presenza di esternalizzazione di competenze, agli strumenti finanziari per il risparmio energetico per la realizzazione degli interventi di riqualificazione, compresi i contratti

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 62 di 141

		<p>di rendimento energetico, che prevedono una riduzione dei consumi di energia misurabile e predeterminata;</p> <p>b) le diagnosi energetiche degli edifici pubblici o ad uso pubblico, in caso di interventi di ristrutturazione degli impianti termici, compresa la sostituzione dei generatori, o di ristrutturazioni edilizie che riguardino almeno il 15 per cento della superficie esterna dell'involucro edilizio che racchiude il volume lordo riscaldato;</p> <p>c) la certificazione energetica degli edifici pubblici od ad uso pubblico, nel caso in cui la metratura utile totale supera i 1000 metri quadrati, e l'affissione dell'attestato di certificazione in un luogo, dello stesso edificio, facilmente accessibile al pubblico, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.</p> <p>2. Nel caso di nuova costruzione o ristrutturazione degli edifici pubblici od ad uso pubblico le amministrazioni pubbliche si attengono a quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni.</p> <p>Art. 14 - Apparecchiature e impianti per la pubblica amministrazione</p> <p>1. In relazione all'acquisto di apparecchi, impianti, autoveicoli ed attrezzature che consumano energia, gli obblighi della pubblica amministrazione comprendono l'acquisto di prodotti con ridotto consumo energetico, in tutte le modalità, nel rispetto, per quanto applicabile, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201, e suoi provvedimenti attuativi.</p>
<p>Legge 90/2013 di conversione con modificazioni del D.L. 63/2013: nuove regole sulla prestazione energetica degli edifici nuovi e di quelli oggetto di notevoli ristrutturazioni, attraverso un aggiornamento del D.Lgs. 192/2005.</p>	<p>Obbligo per chi vende o affitta un immobile di allegare al contratto l'attestato di prestazione energetica dell'edificio, a pena di nullità.</p> <p>Obbligo di produzione ed affissione* dell'attestato di prestazione energetica da parte degli edifici delle pubbliche amministrazioni aperti al pubblico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - superiori a 500 m², entro il 31/01/2014. - superiori a 250 m², entro 09/07/2015. <p>*Evidenza all'ingresso dell'edificio stesso o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico.</p> <p>Per gli edifici scolastici tali obblighi ricadono sugli enti proprietari di cui</p>	

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 63 di 141

	<p>all'art. 3 della Legge 11 gennaio 1996, n. 23.</p> <p>Le nuovi costruzioni occupate dalle PA e di proprietà di queste devono essere costruite "a energia quasi zero" dal 31/12/2018.</p>	
<p>Legge regionale 22 gennaio 2010, n. 10 Disposizioni in materia di autorizzazioni e incentivi per la realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici sul territorio della regione del Veneto</p>	<p>Art. 3 Impianti aderenti e integrati: 1. comunicazione preventiva al comune territorialmente competente</p> <p>Art. 4 - Impianti fotovoltaici non integrati e non aderenti.: 2. l'installazione di impianti di potenza di picco non superiore a 20 kW è soggetta alla denuncia di inizio attività da presentare al comune territorialmente competente.</p> <p>3. La costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici di potenza di picco superiore a 20 kW, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono autorizzati dalla Regione.</p> <p>Art. 5 – Documentazione.</p>	<p>Art. 3: 2. Gli impianti fotovoltaici aderenti o integrati, semprechè non ubicati in aree naturali protette, non sono soggetti a valutazione d'impatto ambientale.</p> <p>Art. 4: 1. Gli impianti di potenza di picco non superiore a 20 kW, semprechè non ubicati in aree naturali protette, non sono soggetti a valutazione d'impatto ambientale.</p> <p>4. Nelle ipotesi in cui non è necessario acquisire le autorizzazioni di più amministrazioni, per gli interventi di cui al comma 3 non si procede all'indizione della conferenza di servizi e le relative autorizzazioni sono rilasciate dal comune competente per territorio.</p>
<p>Deliberazione della Giunta Regionale n. 726 del 27/05/2014 Approvazione, con integrazioni, del modello di Libretto di impianto per la climatizzazione degli edifici ed adozione dei modelli di Rapporto di controllo di efficienza energetica, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e Decreto 10 febbraio 2014 del Ministero dello Sviluppo Economico</p>	<p>Il modello di libretto di impianto per la climatizzazione approvato dal Ministero è integrato introducendo alcuni campi-codice, informazioni e schede</p> <p>Vengono adottati i modelli di "Rapporto di controllo di efficienza energetica", di cui agli Allegati II, III, IV, V del D.M. 10 febbraio 2014 per il loro l'utilizzo, da parte degli operatori, nei controlli periodici dell'efficienza energetica degli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva degli edifici.</p> <p>La trasmissione in via telematica verrà effettuata solamente a partire dall'attivazione del Catasto regionale degli impianti termici, che avverrà con specifico provvedimento di Giunta da adottarsi entro il corrente anno.</p>	<p>a) Scheda 1: campo-Codice Punto di Riconsegna "PDR" campo da valorizzare per impianti termici alimentati da gas di rete - Codice di 14 cifre, reperibile nelle fatture di fornitura, che individua univocamente gli impianti collegati alla rete di distribuzione del gas naturale, necessario per i controlli;</p> <p>b) Scheda 1: campo-Codice Attestato di Prestazione Energetica "A.P.E.", campo da valorizzare in caso sia presente l'A.P.E. al fine dell'interconnessione tra il catasto territoriale degli impianti termici e l'attestato di prestazione energetica, come espressamente indicato all'art.10, c. 4, lett. b) del D.P.R. 74/2013;</p> <p>c) Scheda 1: titolo di responsabilità del Responsabile dell'impianto termico di climatizzazione: "Proprietario", "Occupante", "Amministratore di Condominio", "Terzo Responsabile", informazione sostanziale e necessaria per rendere il "Libretto d'impianto" coerente con il "Rapporto di controllo di efficienza energetica", non presente</p>

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 64 di 141

		<p>nel modello Ministeriale;</p> <p>d) Scheda 4.4: sorgente lato esterno "geotermica", informazione necessaria per agevolare l'individuazione degli impianti di climatizzazione a "pompa di calore" che utilizzano tale fonte energetica rinnovabile;</p> <p>e) Schede: "11.0.1"; "11.0.2"; "11.0.3", "11.0.4"- "Interventi di Controllo e Manutenzione", schede essenziali del libretto, per poter definire e dichiarare in forma scritta le operazioni e la frequenza degli interventi di controllo e manutenzione, come obbligatoriamente stabilito dall'art.7, comma 4 del D.P.R. 74/2013.</p>
<p>D.G.R. n. 2569 del 23 dicembre 2014</p> <p>"Istituzione ed attivazione del Catasto unico regionale degli impianti termici denominato "CIRCE - Catasto Impianti e Rapporti di Controllo di Efficienza energetica", in attuazione delle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.74, regolamento in materia di impianti per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici".</p>	<p>Dal 2 gennaio 2015 deve essere utilizzato l'applicativo CIRCE per la registrazione dei Libretti di impianto e per il loro costante aggiornamento ai fini della comunicazione, all'Autorità competente, delle informazioni relative agli impianti ed alla loro conduzione, nonché per la trasmissione dei Rapporti di controllo di efficienza energetica.</p> <p>Entro l'anno 2015, per ciascun impianto soggetto all'obbligo del controllo periodico dell'efficienza energetica, deve essere registrato, in CIRCE, almeno un Rapporto di controllo tra quelli più recenti emessi.</p> <p>L'operatore, incaricato dell'installazione o manutenzione dell'impianto dal Responsabile dell'impianto medesimo, qualora riscontri in occasione dell'attività di manutenzione periodica condizioni carenti di sicurezza tali da prefigurare un pericolo per le persone, gli animali domestici ed i beni e tali da richiedere la messa fuori servizio degli apparecchi non sicuri, oltre alla diffida di utilizzo degli stessi nei confronti del Responsabile dell'impianto, deve informare tempestivamente, a mezzo Posta Elettronica Certificata, il Sindaco del Comune ove è installato l'impianto.</p>	<p>- Riporta, in Allegato A, la descrizione dell'applicativo informatico CIRCE, per l'organizzazione e la gestione telematica del Catasto unico regionale degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici;</p> <p>- inserisce, al punto 1.2 della scheda 1 del Libretto di impianto vers. 1.1 approvato con D.G.R.V. 1363/2014, dopo la selezione "Singola unità immobiliare", la selezione "Due o più unità immobiliari", al fine di poter distinguere gli impianti autonomi da quelli centralizzati.</p>

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 65 di 141

Sezione: ENERGIA Categoria: Produzione di energia da fonti rinnovabili

Leggi	Adempimenti	Note
D, Lgs. del 2 febbraio 2007, n. 26: Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità	<p>Ogni impianto solare fotovoltaico deve essere denunciato, nel caso di potenza superiore a 20 kW, all'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competente che, a seguito della documentazione presentata dal soggetto responsabile dell'impianto, esegue una verifica (a seconda della tipologia di utilizzo dell'energia prodotta) e rilascia, in caso di esito positivo, la licenza d'esercizio che risulta soggetta al pagamento di un diritto annuale.</p> <p>Nel caso di impianti solari fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW: obbligo di registrare (su registro vidimato) e comunicare annualmente (entro il 31 marzo dell'anno successivo) la produzione di EE da fotovoltaico. (rif: art. 53, c. 8 e 9)</p>	-

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 66 di 141

Sezione: RIFIUTI Categoria: Produzione rifiuti speciali P e NP

Leggi	Adempimenti	Note
D. L. 30 dicembre 2016 n. 244 Decreto milleproroghe	Il decreto rinvia al 31.12.2017 l'applicazione delle sanzioni Sistri	<ul style="list-style-type: none"> - Proroga al 31/12/2017 per la gestione doppia informatica e cartacea - <u>Slitta al 1/01/2018 l'applicazione delle sanzioni</u> per il mancato rispetto degli obblighi di tracciamento informatico dei rifiuti, ad eccezione dell'omessa iscrizione e dell'omesso pagamento del contributo.
DM 30 marzo 2016 n. 78 Sistri – regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti – attuazione art. 188 bis, comma 4 bis D. Lgs 152/2006 – abrogazione DM 52/2011	<p>Il nuovo Decreto, emanato con le finalità di semplificare le procedure, abroga e sostituisce il vecchio TU Sistri pur rispecchiandone nella sostanza l'articolazione ed i relativi allegati. L'unica grande differenza è l'eliminazione del corposo Allegato III che riportava la tipologia di informazioni delle schede Sistri relative alle varie categorie di soggetti obbligati ad aderire al sistema.</p> <p>Le informazioni specifiche e le procedure operative vengono rinviate e dovranno essere definite con successivi decreti fino alla cui emanazione varranno le procedure dei manuali e delle linee guida disponibili sul portale sistri. Si sottolinea come specifiche istruzioni tecniche continueranno ad essere predisposte e pubblicate, previa approvazione del Ministero dell'Ambiente.</p> <p>Per quanto riguarda i soggetti obbligati c'è un secco rinvio all'art 188 del D. Lgs 152/06, confermando la validità delle deroghe intervenute in questi anni.</p> <p>Per quanto riguarda i contributi annuali per il funzionamento del SISTRI, vengono mantenuti nella stessa misura e con le identiche modalità di versamento.</p> <p>Confermato l'attuale sistema che impone l'utilizzo dei dispositivi.</p> <p>Riassumendo, il nuovo decreto demanda ad ulteriori decreti non regolamentari, senza però fissare una tempistica, il compito di definire le procedure necessarie a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'accesso al sistema - l'inserimento e la trasmissione dei dati - le procedure da adottare nei casi speciali o differenziati da quelli ordinari - la definizione di regole ad hoc su modalità operative, microraccolta, 	

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 67 di 141

	<p>gestione di particolari raee, attestazione assolvimento obblighi produttori non sistri di rifiuti</p> <p>Non viene piu' imposto ai produttori e trasportatori di rifiuti pericolosi l'invio dei dati entro rispettivamente le 4 e le 2 ore precedenti alla movimentazione.</p>	
<p>DPCM del 21 dicembre 2015 "Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2016"</p>	<p>Modello MUD e le relative istruzioni di compilazione e presentazione entro il 30 aprile 2016.</p>	■
<p>D.Lgs N152 del 3/04/06 e s.m.i. Norme in materia ambientale</p> <p>Legge 11 agosto 2014, n. 116 di "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale (...)</p> <p>Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014 , che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Testo rilevante ai fini del SEE.</p> <p>Regolamento (UE) n. 1342/2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 su inquinanti organici persistenti</p> <p>Dec. Com. 2014/955/UE Elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE (catalogo europeo rifiuti CER)</p>	<p>Corretta identificazione e classificazione dei rifiuti prodotti</p>	
	<p>Per i rifiuti pericolosi utilizzo dei criteri di classificazione: All.D in base agli allegati G, H, I alla parte quarta del decreto</p>	
	<p>Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi (art. 187, DLgs 152/06)</p>	
	<p>Divieto di miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'All. G (art. 187, DLgs 152/06)</p>	
	<p>Presentazione annuale del MUD (cartaceo o informatico) alle Camere di Commercio (art.189, D.Lgs N152 del 2006)</p>	
	<p>Utilizzazione di Registri di carico e scarico con fogli numerati (art.190, DLgs 152/06) e conforme Circ. Min. 02/05/06 n. GAB/DEC/97/06</p>	
	<p>Corretta tempistica di redazione del registro</p> <p>Corretta compilazione del Registro di carico e scarico (indicazione quantità e qualità)</p> <p>Conservazione del registro per 5 anni</p>	
<p>Pagamento della TARSU per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani</p>		
<p>D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 n.152 e s.m.i. Art. 189 comma 3 bis</p>	<p>A partire dall'istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai fini della trasmissione e raccolta di informazioni su produzione, detenzione, trasporto e smaltimento dei rifiuti e la realizzazione</p>	

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 68 di 141

	in formato elettronico del formulario di identificazione dei rifiuti, dei registri di carico e scarico e del MUD, da stabilirsi con apposito decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, le categorie di soggetti di cui al comma precedente sono assoggettati all'obbligo di installazione e utilizzo delle apparecchiature elettroniche	
D. Lgs n. 205 del 03.12.2010 Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. Correttivo al TU 152/06	- Controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI	-
	- Tenuta del registro	-
	- Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture	-
Legge n. 28 del 24 marzo 2012 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie urgenti in materia ambientale	Modifiche all'allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152/06. Il punto 5 e' sostituito dal seguente: "art 5. Un rifiuto è identificato come pericoloso solo se le sostanze pericolose che lo compongono raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato I (da H1 a H14). Nelle more dell'adozione, da parte del Ministero dell'ambiente, di uno specifico decreto che stabilisca la procedura tecnica per l'attribuzione della caratteristica H14, tale caratteristica viene attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell'accordo ADR per la classe 9 – M6 e M7"	
Legge 11 agosto 2014, n. 116 Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n. 91 del 24 giugno 2014, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.	La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente Codice CER	Se un rifiuto è classificato con Codici Cer speculari, uno pericoloso ed uno non pericoloso, per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede. Le indagini da svolgere per determinare le proprietà di pericolo che un rifiuto possiede sono le seguenti: a) individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso: <ul style="list-style-type: none"> • la scheda informativa del produttore; • la conoscenza del processo chimico; • il campionamento e l'analisi del rifiuto; b) determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso: <ul style="list-style-type: none"> • la normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi; • le fonti informative europee ed internazionali; • la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto; c) stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all'analisi chimica con il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione dei test

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016 <hr/> Pagina 69 di 141
---	------------------	---	--

		per verificare se il rifiuto ha determinate proprietà di pericolo. Se le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso.
--	--	---

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 70 di 141

Sezione: RIFIUTI Categoria: Deposito temporaneo

Leggi	Adempimenti	Note
<p>Legge 6 agosto 2015, n. 12 che converte il DI 78/2015 (DI "Enti territoriali")</p>	<p>Nuova definizione: "Deposito temporaneo": il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del CC (...) [vedi lettera bb art. 183 Dlgs 152/2006].</p>	
<p>D. Lgs n. 205 del 03.12.2010 Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. Correttivo al TU 152/06</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare i depositi temporanei: - per tipi di rifiuto omogenei; - rispettando i limiti in termini di volume e tempi di deposito (max 1 anno) - rispettando cadenza avvio a operazioni di smaltimento / recupero - in fusti etichettati per i rifiuti pericolosi - in condizioni di sicurezza delle aree di raggruppamento e di deposito dei rifiuti - - Rispettare del divieto di miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi 	<p>Art. 183 Comma 1, lette bb. I rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.</p> <p>3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.</p> <p>-</p>
<p>DM 29/07/04, n.248 Reg.to per determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto</p>	<p>Per i rifiuti di amianto accertarsi che: le modalità tecniche di deposito siano disciplinate in ambito di piano di lavoro e/o progetto di bonifica; questi rifiuti siano depositati separatamente dagli altri rifiuti di diversa natura, e nel caso di diverse tipologie di amianto, queste tipologie devono essere separate (All.A DM 248/04)</p>	

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 71 di 141

Sezione: RIFIUTI Categoria: Conferimento rifiuti/trasporto rifiuti

Leggi	Adempimenti	Note
Circolare n. 437 del 29 maggio 2015 Rifiuti speciali assimilati agli urbani trasportati con autorizzazione trasporto conto proprio – Nota ance	Albo Gestori ambientali precisa che il codice Ambiente non opera alcuna distinzione tra rifiuti speciali e rifiuti assimilati agli urbani che possono essere trasportati con autorizzazione per trasporto in contro proprio.	Il Comitato Nazionale dell'albo gestori, tramite la circolare 437/2015 precisa che le imprese che intendono trasportare ai centri di raccolta i rifiuti speciali prodotti dalla propria attività sono sottoposte all'iscrizione ai sensi dell'art. 212 , comma 8 del D. Lgs 152/2006 anche qualora si tratti di rifiuti assimilati a quelli urbani.
D.Lgs N152 del 3/04/06 e s.m.i. Norme in materia ambientale D.M. n° 145 del 01/04/1998 Modello e contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti D.M. 05/02/1998 Recupero rifiuti non pericolosi con procedura semplificata D.M. 12/06/2002 n.161 Recupero rifiuti pericolosi con procedura semplificata	Preventivo accertamento della idoneità dei soggetti ai quali vengono conferiti i rifiuti: iscrizione Albo per trasportatori e commercianti/intermediari; autorizzazione per i destinatari dei rifiuti; comunicazione ed iscrizione Sezione Regionale Albo per destinatari di rifiuti "agevolati"	Sono esonerati: Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 non si applicano ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, né ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Dette imprese non sono tenute alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritte in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilità, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990: a) la sede dell'impresa, l'attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti; b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti; c) gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo; d) il versamento del diritto annuale di registrazione, che in fase di prima applicazione è determinato nella somma di 50 euro all'anno, ed è rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. L'impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni delle imprese di cui al presente comma effettuate entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni restano valide ed

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016 <hr/> Pagina 72 di 141
---	------------------	---	--

	<p>Utilizzazione di Formulario di trasporto numerati e vidimati dall'ufficio del registro</p> <p>Corretta compilazione dei Formulario di trasporto e loro conservazione per 5 anni (art.193 D.lgs.152/06) NB.escluso il trasporto rifiuti: - "urbani", effettuato dal servizio pubblico - "non pericolosi", effettuato dal produttore in modo occasionale e saltuario per quantità non > 30 kg/litri (art.193 co 4. D.Lgs 152/06)</p> <p>Corretta gestione della quarta copia del formulario (in caso di mancato rientro entro i 3 mesi: comunicazione a Provincia)</p>	<p>efficaci.</p> <p>Il formulario sostituisce (ad esclusione dei documenti Adr) tutti gli altri documenti previsti per il trasporto di rifiuti, compresi: documento commerciale per i sottoprodotti animali non destinati al consumo umano (Reg. Cee 1774/2002); documenti previsti per l'import-export, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale (Reg. Cee 259/1993; modello F di cui al Dm 392/96 per gli oli minerali usati; scheda di accompagnamento allegata al Dlgs 99/1992 per i fanghi di depurazione. All'obbligo di tenuta del formulario sono esclusi: il trasporto di: rifiuti non pericolosi, effettuato in modo occasionale e saltuario, che non ecceda le quantità di 30 kg./30 litri al giorno effettuato dal produttore dei rifiuti stessi; rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico; rifiuti effettuati dall'ambulante; rifiuti movimentati in aree private</p> <p>Al detentore resta la prima copia del formulario, deve ricevere entro 3 mesi un'altra copia dal trasportatore firmata e datata dal destinatario.</p> <p>Il formulario deve essere redatto su apposito bollettino a ricalco non falsificabile, rilasciato dalle tipografie autorizzate dal Ministero delle Finanze o, se si usano strumenti informatici, deve essere stampato su carta a modulo continuo a ricalco. Assicurarsi che su ogni stampato vi siano i dati identificativi della tipografia con gli estremi autorizzatori. Inoltre il formulario deve essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - numerato progressivamente, anche con prefisso alfabetico di serie (es. A001); - vidimato, gratuitamente e senza bolli, dall'Ufficio del Registro o dalle C.C.I.A.A. <p>La fattura d'acquisto del formulario, dalla quale devono risultare gli estremi seriali e numerici dello stesso, deve essere registrata nel registro IVA - acquisti prima del suo utilizzo.</p> <p>Sul formulario devono essere riportati la data di emissione e il numero progressivo dell'operazione di scarico dal registro.</p> <p>Il formulario deve contenere le seguenti informazioni: serie, numero e data del formulario, numero dell'operazione di scarico, dati del</p>
--	---	--

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 73 di 141

		destinatario, caratteristiche, codice e quantità del rifiuto trasportato, dati del produttore/detentore, del trasportatore e del destinatario, mezzo di trasporto, percorso, firme del produttore/trasportatore/destinatario finale.
	Applicazione normativa ADR nel caso di rifiuti che siano "merci pericolose"	
Regolamento CE n.1013/2006 del 14/06/2006 Trasporti transfrontalieri D.M. n° 370 del 03/09/1998 Garanzie finanziarie spedizione rifiuti	Applicazione Regolamento comunitario nel caso di trasferimento transfrontaliero di rifiuti ("notifica" ad Autorità mediante modulo standard, stipula contratto smaltimento/recupero rifiuti) (art.194 D.Lgs 152/06)	
D.Lgs 20/11/2008 , n. 188 Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE.	Raccogliere pile e accumulatori separatamente e conferirli ai punti di raccolta disponibili	
D.M. del 22/10/2008 Semplificazione degli adempimenti amministrativi di cui all'articolo 195, comma 2, lettera s-bis) del decreto legislativo n. 152/2006, in materia di raccolta e trasporto di specifiche tipologie di rifiuti (cartucce per stampanti).	Modalità di gestione semplificata di toner e cartucce con codice 080318 se destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero Possibilità di sostituzione dei formulari con la bolla di accompagnamento se non ci sono depositi temporanei intermedi. Possibilità di utilizzo di imballi ecobox.	1. La raccolta ed il trasporto della tipologia di rifiuti individuati come cartucce di toner per stampanti laser, cartucce di stampanti inkjet, e cartucce di nastri per stampanti ad aghi per i quali e' attribuito nel Catalogo europeo dei rifiuti (CER) il codice 080318 (toner per stampa esauriti non contenenti sostanze pericolose), possono essere effettuati, in deroga a quanto disposto dalla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, con modalità amministrative semplificate, a condizione che siano destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9 dell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. Il formulario di identificazione di cui all'art. 193 del decreto legislativo n. 152/2006 e' validamente sostituito dal documento di trasporto di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 14 agosto 1996, purché la consegna avvenga direttamente presso il luogo dove si effettuano le operazioni di recupero e non siano previsti depositi temporanei intermedi. 3. Per la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti devono essere utilizzati

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016 <hr/> Pagina 74 di 141
---	------------------	---	--

		<p>imballi tipo «eco-box» non pallettizzato muniti di coperchio e sigillo ed idonei ad impedire la dispersione di liquidi e di polveri, con dimensioni massime pari a 35cm x 35cm x 70cm e con un peso complessivo (imballo e rifiuti contenuti) non superiore a 30kg.</p> <p>4. Qualora il trasporto dei rifiuti di cui al comma 1 destinati al recupero sia effettuato da imprese che esercitano attività di trasporto conto terzi, quali corrieri e vettori ordinari di consegna, per i quali il trasporto dei rifiuti non costituisce l'attività principale dell'impresa, e non ecceda le quantità giornaliera di cui al comma precedente, ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali si applicano le modalità semplificate di iscrizione di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in armonia con quanto deliberato dal Comitato nazionale dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti in data 3 marzo 2008.</p>
<p>D.M. 3 giugno 2014, n. 120 Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali</p> <p>Deliberazione 3/09/2014, n. 2 – Modulistica per l'iscrizione all'Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1,4,5,8,9 e 10</p> <p>Deliberazione 3/09/2014, n. 3 – Modulistica per la comunicazione per l'iscrizione e il rinnovo dell'iscrizione all'Albo, con procedura semplificata</p> <p>Deliberazione 3/09/2014, n. 4 – Autocertificazione per il rinnovo dell'iscrizione all'Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1,4,5,8,9 e 10</p> <p>Deliberazione 3/09/2014, n. 5 – Variazioni</p>	<p>L'iscrizione all'Albo è richiesta per le seguenti categorie di attività:</p> <p>a) <u>categoria 1</u>: raccolta e trasporto di rifiuti urbani;</p> <p>b) <u>categoria 2-bis</u>: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;</p> <p>c) <u>categoria 3-bis</u>: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65;</p> <p>d) <u>categoria 4</u>: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;</p> <p>e) <u>categoria 5</u>: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi;</p>	<p>Articolo 15 - Procedimento d'iscrizione all'Albo</p> <p>1. La domanda d'iscrizione all'Albo è presentata alla Sezione regionale o provinciale nel cui territorio di competenza è stabilita la sede legale dell'impresa o dell'ente.</p> <p>2. La domanda d'iscrizione deve essere corredata con:</p> <p>a) nomina del responsabile tecnico;</p> <p>b) autocertificazione relativa al rispetto dei requisiti;</p> <p>c) un foglio notizie per ognuna delle categorie per cui si chiede l'iscrizione;</p> <p>d) attestazione comprovante il pagamento del diritto di segreteria.</p> <p>In aggiunta, le imprese e gli enti che intendono effettuare attività di raccolta e trasporto di rifiuti su strada corredano la domanda di iscrizione con la seguente, ulteriore, documentazione:</p> <p>a) attestazione dell'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;</p> <p>b) copia conforme all'originale della carta di circolazione dei veicoli;</p> <p>c) documentazione attestante l'iscrizione al Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su</p>

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016 <hr/> Pagina 75 di 141
---	------------------	---	--

<p>dell'iscrizione all'albo della dotazione dei veicoli</p> <p>Deliberazione 9/09/2014, n. 6 – Attestazione dell'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai rifiuti da trasportare</p>	<p>f) <u>categoria 6</u>: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;</p> <p>g) <u>categoria 7</u>: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto;</p> <p>h) <u>categoria 8</u>: Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;</p> <p>i) <u>categoria 9</u>: bonifica di siti;</p> <p>l) <u>categoria 10</u>: bonifica di beni contenenti amianto.</p>	<p>strada oppure, per le imprese e gli enti la cui attività di trasporto non rientra nel campo di applicazione dello stesso regolamento, il possesso delle licenze o dei titoli previsti dalla vigente normativa.</p> <p>Le imprese e gli enti iscritti all'Albo sono tenuti a rinnovare l'iscrizione ogni cinque anni, a decorrere dalla data di efficacia dell'iscrizione.</p> <p>Le imprese e gli enti iscritti nella categoria 2-bis, presentano la comunicazione di rinnovo dell'iscrizione ogni dieci anni.</p>
--	--	---

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 76 di 141

Sezione: RIFIUTI Categoria: RAEE

Leggi	Adempimenti	Note
<p>D. Lgs 25 Luglio 2005, n. 151 Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"</p>		<p>1. Il presente decreto si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nelle categorie individuate nell'allegato 1 A, purché non siano parti di tipi di apparecchiature che non ricadono nell'ambito di applicazione del presente decreto. L'allegato 1 B individua, a titolo esemplificativo, un elenco di prodotti che rientrano nelle categorie dell'allegato 1 A.</p>
<p>Decreto 8 Marzo 2010, n. 65 Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature.</p>	<p>Art. 1 Ritiro dei RAEE da parte dei distributori e loro raggruppamento per il trasporto ai centri di raccolta 1. I distributori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica od elettronica, in appresso AEE, destinata ad un nucleo domestico assicurano il ritiro gratuito della apparecchiatura che viene sostituita. I distributori, compresi coloro che effettuano televendite o vendite elettroniche, hanno l'obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro, con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili.</p>	

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016 <hr/> Pagina 77 di 141
---	------------------	---	--

D. Lgs 19 marzo 2014, n. 49

I distributori assicurano il ritiro gratuito in rapporto di uno contro uno, delle apparecchiature, al momento della fornitura di un'apparecchiatura equivalente ad un nucleo domestico.

- RAEE equivalente: RAEE ritirato a fronte della fornitura di una nuova apparecchiatura, che abbia svolto la stessa funzione dell'apparecchiatura fornita.

I distributori possono effettuare all'interno dei locali del proprio punto vendita o in prossimità immediata di essi la raccolta a titolo gratuito dei RAEE provenienti dai nuclei domestici di piccolissime dimensioni (dimensioni esterne inferiori a 25 cm) conferiti dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente (rapporto uno contro zero). Tale attività è obbligatoria per i distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 mq.

Anche agli installatori e ai gestori di centri di assistenza è stata data la possibilità di ritirare i RAEE durante lo svolgimento delle loro attività, per favorire la raccolta di questa specifica categoria di rifiuti.

I RAEE si distinguono in due grandi gruppi:
RAEE provenienti da nuclei domestici (originati da nuclei domestici o di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici)

RAEE professionali (diversi dai domestici).

Abroga gli art. 4 e 5 del D. Lgs 151/2005

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 78 di 141

Sezione: RIFIUTI Categoria: Attività gestione rifiuti ed impianti di recupero (All.C) e smaltimento rifiuti (All.B)

Leggi	Adempimenti	Note
<p>D.Lgs N152 del 3/04/06 e s.m.i. Norme in materia ambientale</p> <p>D.M. n° 203 del 08/05/2003 Prodotti riciclati nella Pubbl.Amm.: 30% di fabbisogno annuale di beni</p> <p>D.M. n° 248 del 29/07/2004 Reg. per determinazione e disciplina attività recupero dei prodotti e beni in amianto e contenenti amianto</p>	<p>Verificare se l'attività prescrive l'iscrizione all'Albo Gestori (art. 212 D.Lgs 152/06) NB. Per le esclusioni vedi co. 5 art 212 D.Lgs 152/06</p> <p>se si, iscrizione all'albo</p>	<p>L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi e gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, nei limiti di cui all'articolo 208, comma 15.</p> <p>Imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno sono iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali a seguito di semplice richiesta scritta alla sezione dell'Albo regionale territorialmente competente, senza obbligo di garanzie finanziarie.</p> <p>L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato o allo svolgimento delle attività soggette ad iscrizione.</p> <p>Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione :</p> <ul style="list-style-type: none"> - i produttori di imballaggi che organizzano autonomamente, anche in forma associata, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale; c) attestano sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi. - I consorzi e il CONAI

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016 <hr/> Pagina 79 di 141
---	------------------	---	--

	<p>Autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di recupero e/o smaltimento (art. 210 D.Lgs 152/06) Rispetto delle prescrizioni e condizioni operative (es. limiti emissioni in atm., precauzioni, ecc.) dell'autorizzazione</p> <p>Comunicare, quando il recupero è effettuato secondo le condizioni e norme tecniche di cui all'art. 214 D.Lgs. 152/06, "comunicazione di inizio attività" (art.216 co.1 D.Lgs 152/06) e "iscrizione" Sez.Reg.Albo. (art. 216 co.3 D.Lgs 152/06) Rinnovare la "comunicazione di inizio attività" ogni 5 anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero (art. 216 co.5 D.Lgs 152/06)</p> <p>Presenza del registro di carico/scarico con indicazioni di quantità e qualità dei rifiuti (art.190 D.Lgs 152/06 Presentazione annuale del MUD alle Camere di Commercio (art.189 D.Lgs 152/06) (N.B. per esoneri v. art.189 co.3 D.Lgs 152/06)</p>	<p>allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda , la regione individua il responsabile del procedimento e convoca apposita conferenza di servizi cui partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti delle Autorità d'ambito e degli enti locali interessati. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la Conferenza di servizi valuta i progetti; acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali; c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità ambientale; d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla regione. Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza di servizi e sulla base delle risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva, approva il progetto e autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto.</p> <p>L'autorizzazione è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile; centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione.</p> <p>L'autorizzazione contiene almeno i seguenti elementi: a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare; b) i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformità dell'impianto al progetto approvato; c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale; d) la localizzazione dell'impianto da autorizzare; e) il metodo di trattamento e di recupero; f) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura</p>
--	--	--

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 80 di 141

		<p>dell'impianto e ripristino del sito;</p> <p>g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; a tal fine, le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;</p> <p>h) la data di scadenza dell'autorizzazione, in conformità con quanto previsto al comma 12;</p> <p>i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico.</p> <p>sono esclusi: aziende che trasportano occasionalmente rifiuti da se stesse prodotti non pericolosi o pericolosi <30kg o <30l al giorno; aziende che gestiscono i propri impianti di smaltimento o recupero; i Consorzi Obbligatori.</p>
<p>D.M. del 05/02/1998 e s.m.i. Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero</p> <p>D.M. 09/01/2003 Pneumatici ricostruiti esclusi dal DM 05/02/98</p>	<p>Effettuazione della caratterizzazione chimico-fisica dei rifiuti ogni 24 mesi e comunque ad ogni modifica sostanziale del processo (campionamento ed analisi come da art.8 DM 5/02/98)</p> <p>Evidenza delle condizioni gestionali previste dall'art.6 DM 5/2/98: stoccaggi separati, protezione dei cumuli, bacino di contenimento per liquidi, ecc.)</p> <p>Corrette condizioni di messa in riserva di rifiuti infiammabili o putrescibili presso impianti di recupero R13: volumi inferiori a 600 mc ed in deposito per meno di 1 anno (art.7, c.3, DM 5/2/98)</p>	<p>Per rifiuti non pericolosi, procedura semplificata ai sensi dell'art.214 D.Lgs 152/06</p> <p>Trattasi di recupero di rifiuti non pericolosi ammessi a procedura semplificata ai sensi del DM 5/02/98</p> <p>Trattasi di messa in riserva di rifiuti non pericolosi ammessi a procedura semplificata ai sensi del DM 5/02/98</p>
<p>D.M. n.161 del 12/06/2002 Recupero rifiuti pericolosi con procedura semplificata</p> <p>D.Lgs N152 del 3/04/06 e s.m.i. Norme in materia ambientale</p>	<p>autorizzazione costruzione impianto in cui si effettuano le operazioni di recupero rifiuti (art.1, c.3, DM161/02); comunicazione di inizio attività (art.6, DM161/02); effettuazione della caratterizzazione chimico-fisica dei rifiuti ogni 12 mesi e comunque ad ogni modifica sostanziale del processo (campionamento secondo norma UNI 10802 ed analisi come da art.7 DM 161/02); conformità ai dettami dell'art.5 del DM 161/02 della <i>quantità impiegabile</i> per le diverse operazioni di recupero.</p>	<p>Trattasi di recupero di rifiuti pericolosi ammessi a procedura semplificata ai sensi del DM 161/02</p> <p>NB. Si applicano le disposizioni del DM 12.06.2006 nelle condizioni indicate in co.5 art.214 D.Lgs 152/06</p> <p>Trattasi di messa in riserva di rifiuti pericolosi ammessi a procedura semplificata ai sensi del DM 161/02</p>

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 81 di 141

	<p>Evidenza documentale di: condizioni quantitative e temporali di messa in riserva come da art. 4 DM161/02; conformità a norme tecniche di cui all'All.III DM 161/02</p> <p>Evidenza documentale di comunicazione a Provincia (entro 14.12.03) del rispetto delle prescrizioni e valori limite per le emissioni in atmosfera stabiliti in All.1, Sub Allegato 2 a DM 161/02 (art. 9, c.1,5,7, DM 161/02)</p>	Trattasi di attività di recupero di rifiuti pericolosi, individuati nel DM 161/022 e che al 14.08.02 erano in esercizio nel rispetto delle disposizioni di cui al DM 5.09.94
<p>D.M. 13 maggio 2009 Modifica del decreto 8 aprile 2008</p>	<p>Approvazione del progetto da parte del Comune</p> <p>Iscrizione del gestore all'Albo nazionale Gestori Ambientali nella Categoria 1 «Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani»</p> <p>Disponibilità della documentazione per la registrazione dei rifiuti in ingresso e in uscita</p>	<p>1. La realizzazione dei centri di raccolta di cui all'art. 1 e' approvata dal Comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente.</p> <p>2. I centri di raccolta di cui all'art. 1 sono allestiti e gestiti in conformita' alle disposizioni di cui all'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto.</p> <p>3. I centri di raccolta costituiti unicamente da cassoni scarrabili destinati a ricevere rifiuti non pericolosi di provenienza domestica rispettano solo i requisiti di cui ai punti: 1.1, 2.1, 2.2 punti b), d) ed e), 2.3, 3.1 punto a), 3.2, 4.1, 4.3, 5.1, 5.4, 5.9, 5.11, 5.12, 6.1, 6.3, 6.4 e 7 dell'allegato I.</p> <p>4. Il soggetto che gestisce il centro di raccolta e' iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, nella Categoria 1 «Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani» di cui all'art. 8 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406.</p> <p>5. Ai fini dell'iscrizione di cui al comma 4, il Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali stabilisce con propria delibera, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri, le modalita' e i termini per la dimostrazione della idoneita' tecnica sulla base delle disposizioni di cui all'allegato I, nonche' della capacita' finanziaria. I soggetti gestori di centri di raccolta che sono gia' iscritti all'Albo gestori ambientali nella Categoria 1 integrano l'iscrizione alla Categoria stessa per l'attivita' «Gestione dei centri di raccolta» e non sono tenuti alla prestazione di ulteriori garanzie</p>

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 82 di 141

		<p>finanziarie.</p> <p>6. L'iscrizione di cui al comma 4 e' subordinata alla prestazione di idonea garanzia finanziaria secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'ambiente 8 ottobre 1996, e successive modifiche relativamente alla categoria «raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati».</p> <p>7. I centri di raccolta di cui all'art. 1 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono operanti sulla base di disposizioni regionali o di enti locali continuano ad operare e si conformano alle disposizioni del presente decreto entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della delibera del Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali di cui al comma 5.</p> <p>8. I centri di raccolta di cui all'art. 1 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono autorizzati ai sensi degli articoli 208 o 210 del decreto legislativo n. 152 del 2006 possono continuare ad operare sulla base di tale autorizzazione sino alla scadenza della stessa.</p>
<p>Deliberazione Ministero Ambiente 29 luglio 2008 Criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, di attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni e integrazioni.</p>	<p>1. I soggetti che intendono iscriversi all'Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta devono:</p> <p>a) essere iscritti al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo (REA);</p> <p>b) dimostrare la dotazione minima di personale addetto individuata nell'allegato 1;</p> <p>c) dimostrare la qualificazione e l'addestramento del personale addetto secondo le modalità di cui all'allegato 2;</p> <p>d) nominare almeno un responsabile tecnico munito dei requisiti stabiliti per la categoria 1 dalla deliberazione del Comitato nazionale 16 luglio 1999, prot. n. 003/CN/ALBO;</p> <p>e) dimostrare il requisito di capacità finanziaria con gli importi individuati nell'allegato 3. Tale requisito e' dimostrato con le modalità di cui all'art. 11, comma 2, del decreto 28 aprile 1998, n. 406, ovvero mediante attestazione di affidamento bancario rilasciata da imprese che esercitano attività bancaria secondo lo schema riportato nell'allegato 4.</p> <p>2. I soggetti già iscritti nella categoria 1 che intendono integrare l'iscrizione nella categoria stessa per lo svolgimento dell'attività di</p>	

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 83 di 141

	gestione dei centri di raccolta dimostrano i requisiti di cui al comma 1, lettere b), c) ed e).	
D.G.R. del 29 dicembre 2014 n. 2721 "Approvazione schema di "Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti". D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia".	Le garanzie finanziarie previste dal presente provvedimento devono essere presentate alla Provincia competente per territorio e devono essere prestate a favore della stessa, prima dell'inizio dell'attività di smaltimento o di recupero. La mancata prestazione delle garanzie non consente l'avvio dell'attività o la sua prosecuzione.	<ul style="list-style-type: none"> - Viene sostituito integralmente con l'Allegato A l'omonimo allegato alla DGRV n. 1347/2014; - viene approvato, con l'Allegato B, lo schema di garanzia finanziaria relativa alla gestione dei rifiuti; - viene al 6 ottobre 2015 il termine per l'adeguamento delle garanzie finanziarie prestate nell'ambito della attività di gestione dei rifiuti autorizzata e/o comunicata, ovvero anticipatamente in caso di scadenza prima del suddetto termine; - vengono sostituite integralmente le precedenti disposizioni in materia di cui alle precedenti DDGR n. 1347/2014, n. 14/2014, n. 346/2013, n. 1489/2013, n. 1543/2012 e n. 2229/2011.
Legge Regionale n° 3 del 21/01/2000 Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti. D.G.R. 25 gennaio 2000, n. 156 Indicazioni in ordine alle operazioni di recupero dei rifiuti con utilizzazione principale come combustibile od altro mezzo per produrre energia DGR n. 568 del 25 febbraio 2005 Norme tecniche ed indirizzi operativi per la realizzazione e la conduzione degli impianti di recupero e di trattamento delle frazioni organiche dei rifiuti urbani ed altre matrici organiche mediante compostaggio, biostabilizzazione e digestione anaerobica. Delib.G.R. 11-11-1997, n. 3977 Modifiche delle modalità d'esercizio di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti	LR 03/01 Disciplina per la realizzazione di impianti di recupero e smaltimento: Requisiti tecnici e ubicazione (art. 21 LR 3/00) Presentazione del progetto e degli elaborati a Regione o Provincia (art. 22 LR 3/00) Rinnovo autorizzazioni dopo 5 anni (art. 27 LR 3/00) Procedure semplificate (art. 29 LR 3/00)	Art. 29 Impianti assoggettati a procedura autorizzativa semplificata. 1. Sono assoggettati a procedura autorizzativa semplificata: a) le aree attrezzate al ricevimento di rifiuti urbani, o loro frazioni, che non prevedano l'installazione di strutture tecnologiche e/o processi di trattamento, e gli impianti connessi e funzionali al sistema di raccolta dei rifiuti urbani al servizio dei singoli Comuni; b) gli stoccaggi di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione, per i quali non sia possibile il ricorso alla procedura prevista dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 22/1997

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 84 di 141

<p>e chiarimenti in ordine alle procedure amministrative per gli impianti di riduzione volumetrica.</p>		
<p>Delib.G.R. 05-03-2004, n. 511 Delib.G.R. 5 luglio 2002, n. 1794 - Nuovo catalogo dei rifiuti (CER 2002). Integrazioni e chiarimenti alla Delib.G.R. 31 dicembre 2001, n. 3876. Modifica ed integrazioni. Indicazioni in merito ai contenuti delle autorizzazioni provinciali relative alla realizzazione degli ecocentri ai sensi dell'art. 29 della L.R. 21 gennaio 2000, n. 3.</p> <p>Delib. Giunta Reg. n° 769 del 11/03/2005 «Linee guida per la realizzazione e la gestione degli ecocentri comunali». Adozione</p>	<p>Gli ecocentri sono assoggettati alla procedura autorizzativa semplificata prevista dall'art. 29 della L.R. n. 3/2000 e l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione è la Provincia.</p>	<p>Dalle disposizioni previste dall'articolo 29 della L.R. n. 3/2000, relativamente alle "aree attrezzate al ricevimento di rifiuti urbani o loro frazioni che non prevedano l'installazione di strutture tecnologiche o processi di trattamento", discende in particolare quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la domanda di autorizzazione all'esercizio deve essere presentata contestualmente alla domanda per l'approvazione del progetto e la sua realizzazione; - l'avvio è subordinato al solo invio al Presidente della Provincia di una comunicazione dalla quale risulti la data di avvio e recante in allegato una dichiarazione scritta del Direttore dei Lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato; - in tali aree, che costituiscono una fase integrata dell'attività di raccolta dei rifiuti urbani, è obbligatoria la tenuta di un apposito registro, da compilarsi settimanalmente con i dati inerenti le tipologie e le quantità di rifiuti urbani avviati ai successivi impianti di smaltimento o di recupero, compresa l'indicazione delle precise destinazioni. Il trasporto effettuato dal gestore dell'ordinario servizio pubblico di raccolta, dall'area verso i successivi impianti di smaltimento o recupero, in quanto rientrante comunque nella fase di raccolta dei rifiuti urbani, non è soggetto all'obbligo del formulario di identificazione previsto dall'art. 15 del decreto legislativo 5.02.1997, n. 22. <p>Ai sensi del citato art. 29 della L.R. n. 3/2000, gli ecocentri costituiscono quindi una fase integrata dell'attività di raccolta dei rifiuti urbani.</p> <p>Il titolare dell'autorizzazione dell'ecocentro è tenuto a dare adeguata informazione ai cittadini circa l'esistenza dell'ecocentro e le modalità di conferimento in esso praticate.</p> <p>Tale azione può avvenire mediante semplice affissione di comunicati presso la sede del Comune o mediante volantinaggio da effettuarsi alle utenze.</p>

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016 <hr/> Pagina 85 di 141
---	------------------	---	--

		Il titolare dell'autorizzazione dell'ecocentro, o qualora delegato, il gestore dello stesso, non è assoggettato all'obbligo di tenere il registro di carico/scarico di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 22/97 mentre è soggetto, ai sensi dell'art. 29, comma 5 della L.R. n. 3/2000, alla tenuta di un apposito registro, da compilarsi settimanalmente con i dati inerenti le tipologie e le quantità di rifiuti urbani avviati ai successivi impianti di smaltimento o di recupero, compresa l'indicazione delle precise destinazioni.
Deliberazioni della Giunta Regionale N. 499 del 04 marzo 2008 D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, art. 208, comma 15. L.R. 14.08.2007, n. 20, art. 18. Nuova disciplina in materia di impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti. Approvazione linee guida sulle modalità di rilascio delle autorizzazioni in via definitiva e di svolgimento delle singole campagne di attività.	Richiesta autorizzazione a provincia per utilizzo di impianti mobili di smaltimento	

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 86 di 141

Sezione: RIFIUTI Categoria: Oli usati

Leggi	Adempimenti	Note	
<p>D. Lgs. n° 95 del 27/01/1992 Eliminazione degli oli usati</p> <p>D.M. n° 392 del 16/05/1996 Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati</p> <p>D.M. 05/04/2004 Statuto Consorzio Obbligatorio Oli Usati</p> <p>D.Lgs N152 del 3/04/06 e s.m.i. Norme in materia ambientale</p>	<p>Per produzioni o detenzioni di oli usati in quantità superiore a 300 litri annui vi è l'obbligo di:</p> <p>a) stivare gli oli usati in modo idoneo ad evitare qualsiasi commistione o contaminazione;</p> <p>b) non miscelare gli oli usati con le sostanze tossiche o nocive;</p> <p>c) cedere e trasferire tutti gli oli usati detenuti al Consorzio obbligatorio degli oli usati direttamente ovvero ad imprese autorizzate alla raccolta e/o alla eliminazione, comunicando al cessionario tutti i dati relativi all'origine ed ai pregressi utilizzi degli oli usati;</p> <p>Stoccaggio degli oli usati e degli eventuali filtri usati in recipienti provvisti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - etichettatura che ne identifichi il contenuto - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto; - dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento; - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione in sicurezza della detenzione degli oli esausti – art. 6, D. Lgs. 95/92 • Eliminazione degli oli esausti – art. 3 e 6, D. Lgs. 95/92 (articolo abrogato dal D.Lgs. 152/06) <p>L'art.264 del D.Lgs 152/2006 ha disposto l'abrogazione degli articoli 4,5,8,12,14 e 15 del D.Lgs. 95/1992</p> <p>Articolo 3 D.M. 392/96 - Requisiti per il rilascio di autorizzazioni alla raccolta</p> <p>Articolo 4 D.M. 392/96 - Requisiti tecnici per il rilascio di autorizzazioni alla eliminazione</p>	
	<p>Stoccaggi superiori ai 500 litri conformi ai requisiti dell'allegato C del DM 392/96</p>	<p>Recinzione di altezza minima 2,5 m, serbatoi in acciaio, bacino di contenimento, ecc.</p>	
	<p>Formulario di trasporto accompagnato dall'allegato F del D.M. n. 392/96</p>		
	<p>Tenuta del registro di carico e scarico</p>		

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 87 di 141

Sezione: RIFIUTI Categoria: Terre e rocce da scavo

Leggi	Adempimenti	Note
<p>Schema di dpr recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'art. 8 del Decreto Legge del 12 settembre 2014 n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 n. 164</p>		<p>Schema approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri del 14 Luglio 2016 ma non ancora pubblicato in GU</p>
<p>D.M. n° 161 del 10/08/12</p>	<p>Requisiti qualitativi I materiali da scavo devono soddisfare i seguenti criteri: - devono essere generati da realizzazione di opera senza costituirne finalità diretta; - riutilizzati nella stessa o diversa opera, oppure in processi produttivi in sostituzione di materia prima; - riutilizzati senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale (ossia senza subire preventivi trattamenti che non siano la selezione granulometrica, la riduzione volumetrica, la stabilizzazione, la stesa al suolo per sciugatura, la riduzione della presenza di materiale "non buono" es. calcestruzzo...) - rispondenti a precisi requisiti di qualità ambientale (cioè bisogna fare le analisi e confrontarle con colonne A e B della 1 allegato 5 al TitoloV del 152/06)</p> <p>Adempimenti (art. 5) La gestione dei materiali deve avvenire: - previa presentazione e rispetto del "Piano di Utilizzo" (da consegnare all'Autorità pubblica responsabile dell'autorizzazione dell'opera) - dopo la comunicazione di inizio lavori - nel rispetto di regole per il deposito intermedio (cioè deve esistere un'area di deposito del materiale da scavo, ben identificata e distinta da aree deposito rifiuti) - con trasporto accompagnato da apposito documento (All. 6 del presente decreto) - con dichiarazione finale di avvenuto utilizzo (D.A.U) (All. 7 del presente</p>	<p>NON rientra nella tematica delle terre e rocce da scavo, il suolo naturale (suolo non contaminato e materiale allo stato naturale) riutilizzato nello stesso sito.</p> <p>il decreto si riferisce ai "materiali da scavo" intesi come suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera quale ad esempio: - scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.) - perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc - opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.) - rimozione e livellamento di opere in terra [...]</p> <p>La novità è costituita anche dal considerare come sottoprodotto il "riporto" che è l'orizzonte stratigrafico costituito da una miscela eterogenea di origine antropica e suolo/sottosuolo. In sintesi, si considerano parte del suolo anche i materiali di origine antropica che si possono incontrare negli scavi, di derivazione edilizio urbanistica pregressa, utilizzati nei secoli x successivi riempimenti e livellamenti del terreno, che si sono compattati con il terreno naturale determinando un nuovo orizzonte stratigrafico. (vedi meglio l'allegato 9).</p> <p>La finalità ultima è quella di considerare i materiali da scavo come sottoprodotti e non come dei rifiuti.</p>

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 88 di 141

	decreto)	
<p>D.Lgs N152 del 3/04/06 e s.m.i. Norme in materia ambientale</p> <p>LEGGE 28 gennaio 2009 , n. 2 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.</p>	<p>Art. 185 Verificare se il suolo ricade nel campo di applicazione della normativa sulle terre e rocce da scavo (esclusione per il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato)</p> <p>Art. 186 Individuare e definire gli interventi in cui impiegare le TRS.</p> <p>Verifica che l'utilizzo sia possibile senza trattamenti preventivi</p> <p>Verifica che la TRS non provenga da siti contaminati</p> <p>Verificare e documentare che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, e che il suo utilizzo è compatibile con il sito di destinazione</p> <p>Documentare l'utilizzo integrale delle TRS</p>	<p>Condizioni per il riutilizzo (comma 1) Possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché:</p> <p>a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;</p> <p>b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo;</p> <p>c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;</p> <p>d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;</p> <p>e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto;</p> <p>f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione;</p> <p>g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 183, comma 1,</p>

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 89 di 141

	TRS generate nell'ambito di realizzazione di un'opera soggetta a VIA o AIA	(comma 2) Le condizioni definite al comma uno devono essere contenute in apposito progetto approvato da parte dell'autorità competente per la procedura (VIA e/o AIA) documentazione Se il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel progetto stesso, i tempi di deposito possono essere quelli della realizzazione del progetto, comunque al massimo tre anni. Se il riutilizzo delle terre e rocce da scavo non è in opere soggette ad AIA o VIA, ma in opere o attività diverse, soggette a concessione edilizia o DIA, la sussistenza delle condizioni di riutilizzo, deve essere dimostrati e verificati nell'ambito della procedura per concessione edilizia o dia. In questo caso il deposito delle TRS non può superare 1 anno.
	Gestione di TRS come rifiuti, in tutti i casi in cui le condizioni per il riutilizzo non siano rispettate	
D.L. n. 69 del 19/06/2013 convertito in Legge n. 98 del 09/08/2013	(Art. 41bis) Il produttore delle terre e rocce da scavo invii ad ARPA una dichiarazione relativa alle caratteristiche dei materiali da scavare definite all'art. 41bis, comma 1.	
Circolare n. 397711 del 23/9/2013	Modalità per la compilazione e l'invio delle dichiarazioni ad ARPA definite dalla Legge n. 98 del 09/08/2013.	Modulo 1 e 2 in allegato alla circolare.
Circolare n. 88720 del 28/02/2014	Chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 185, comma 1 lettera c) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.	Per dimostrare l'esclusione dal campo di applicazione dalla normativa sui rifiuti, il proponente o il progettista deve presentare al Comune, in sede di comunicazione di DIA, SCIA o di presentazione dell'istanza correlata da progetto di permesso a costruire, l'autocertificazione, supportata da oggettivi elementi di conoscenza, nella quale dichiara la non contaminazione delle terre escavate e riutilizzate nello stesso sito e dalla quale emerga espressamente che l'area interessata non è mai stata oggetto di fonti di pressione ambientale né di potenziali impatti e non presenta evidenza di matrici di riporto
Circolare n. 127310 del 25/03/2014	Modulistica per il riutilizzo del suolo nello stesso sito in cui è stato escavato	Modello allegato alla circolare

	Codice - titolo:	PAOZZESE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 90 di 141

Sezione: RIFIUTI Categoria: Rifiuti sanitari/origine animale

Leggi	Adempimenti	Note
<p>DPR n° 254 del 15/07/2003 Regolamento per la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari</p> <p>D.Lgs. 14/12/1992 n. 508 e s.m.i. Eliminazione/trasformazione /immissione sul mercato rifiuti origine animale/a base di pesce</p> <p>D.Lgs.22/12/2004 n.338 Attuazione direttiva 2002/33/CE in materia di norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale</p> <p>D.Lgs 21/02/2005 n.36 Disposizioni sanzionatorie in applicazione del Regolamento CE n.1774/2002 e successive modifiche</p> <p>D.Lgs N152 del 3/04/06 e s.m.i. Norme in materia ambientale</p>	<p>identificare i rifiuti sanitari sulla base delle "definizioni" di cui all'art. 2 DPR 254/2003 NB. V. anche art 227 co.1 D.Lgs 152/06</p> <p>gestire in modo separato sia i rifiuti sanitari che cimiteriali, smaltimento in impianti autorizzati</p> <p>Verificare evidenza documentale del rispetto delle norme, di cui al DPR 254/ 2003, che ne disciplinano la gestione</p> <p>In particolare per i rifiuti "sanitari pericolosi a rischio infettivo":</p> <p>il deposito temporaneo è effettuato nel rispetto dei tempi (5 gg; 30 gg per quantitativi inferiori a 200 l.), e delle condizioni previste all'art. 8 DPR 254/2003</p> <p>sono smaltiti mediante termodistruzione in impianti autorizzati con le modalità previste all'art. 10 DPR 254/2003</p>	
<p>Delib.G.R. 21-03-2000, n. 993 Indirizzi operativi in materia di gestione di rifiuti provenienti da studi medici odontoiatrici</p>		

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 91 di 141

Sezione: RIFIUTI Categoria: Materie prime secondarie

Leggi	Adempimenti	Note
D.Lgs N152 del 3/04/06 e s.m.i. Norme in materia ambientale	<p>Il produttore di materie prime secondarie, rispondenti alle specifiche, non registra questo materiale come rifiuto.</p> <p>Se il materiale non è rispondente alle specifiche deve essere registrato come rifiuto sul registro c/s anche se avviato a recupero.</p>	<p>Articolo 181-bis Materie, sostanze e prodotti secondari 1. Non rientrano nella definizione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), le materie, le sostanze e i prodotti secondari definiti dal decreto ministeriale di cui al comma 2, nel rispetto dei seguenti criteri, requisiti e condizioni:</p> <p>a) siano prodotti da un'operazione di riutilizzo, di riciclo o di recupero di rifiuti;</p> <p>b) siano individuate la provenienza, la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti dai quali si possono produrre;</p> <p>c) siano individuate le operazioni di riutilizzo, di riciclo o di recupero che le producono, con particolare riferimento alle modalità ed alle condizioni di esercizio delle stesse;</p> <p>d) siano precisati i criteri di qualità ambientale, i requisiti merceologici e le altre condizioni necessarie per l'immissione in commercio, quali norme e standard tecnici richiesti per l'utilizzo, tenendo conto del possibile rischio di danni all'ambiente e alla salute derivanti dall'utilizzo o dal trasporto del materiale, della sostanza o del prodotto secondario;</p> <p>e) abbiano un effettivo valore economico di scambio sul mercato.</p>

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 92 di 141

Sezione: RIFIUTI Categoria: Fanghi agricoltura

Leggi	Adempimenti	Note
D.Lgs. 27/01/1992 n. 99 (Fanghi di depurazione in agricoltura)	Richiesta di autorizzazione per l'utilizzo	Per l'utilizzazione dei fanghi (di cui all'art. 2 del D.Lgs. 99/1992) in attività agricole proprie o di terzi, verificare evidenza documentale di "autorizzazione"
	Compilare la scheda di accompagnamento (produttore/detentore) e consegnarla all'utilizzatore Conservarla per 6 anni	Nel caso di utilizzo di fanghi in agricoltura (nelle varie fasi di raccolta, trasporto, stoccaggio, condizionamento ed utilizzazione) verificare evidenza documentale di "scheda di accompagnamento" compilata dal produttore/detentore e consegnata a chi prende in carico i fanghi. N.B. - La scheda, conforme allo schema di cui ad All. III A al D.Lgs. 99/1992 ,deve essere conservata per almeno 6 anni
D.G.R.V. n° 235 del 10.02.2009 Utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossico nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici; impianti di recupero e di trattamento delle frazioni organiche dei rifiuti urbani e altre matrici organiche mediante compostaggio, biostabilizzazione e digestione anaerobica. Modifiche al disposto della DGRV n. 2241/05 e DGRV n. 568/05		

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 93 di 141

Sezione: RIFIUTI Categoria: Imballaggi

Leggi	Adempimenti	Note
<p>Legge 29 luglio 2015 n. 115 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014.</p>		Legge 115/2015: include nel DLgs 152/2006 anche imballaggi prodotti in Italia ma destinati al commercio in altro stato EU.
<p>D.Lgs N152 del 3/04/06 e s.m.i. Norme in materia ambientale</p> <p>DM 30 ottobre 1997 Approvazione dello Statuto del Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI)</p> <p>DM 15 luglio 1998 Approvazione dello Statuto COMIECO, COREPLA, Consorzio nazionale recupero Acciaio, CIAL, Consorzio Recupero Vetro, Rilegno, POLIECO, Consorzio obbligatorio oli vegetali e grassi animali esausti</p> <p>L. 21 novembre 2000 Trattamento fiscale CONAI, integrazione dell'art 41 Dlgs 22/97</p>	<p>Iscrizione al CONAI</p> <p>Rispetto dell'obbligo della raccolta dei rifiuti di imballaggio</p> <p>Comunicazione annuale all'ANPA dei dati di rispettiva competenza, riferiti all'anno solare precedente, relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale (per produttori, utilizzatori di imballaggi ed i soggetti impegnati nelle attività di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio) (art 6 e 7 del DM 15/07/98)</p> <p>Versamento del contributo ambientale al CONAI</p>	

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 94 di 141

Sezione: RIFIUTI Categoria: Attività autosmaltimento rifiuti

Leggi	Adempimenti	Note
D.Lgs n 152 del 3/04/06 e s.m.i. Norme in materia ambientale	art. 215 autosmaltimento procedura semplificata Richiesta e ottenimento autorizzazione	Verificare evidenza della autorizzazione (art. 215 co.6 D.Lgs 152/06)
	Comunicazione inizio attività Inizio attività dopo 90 giorni dalla comunicazione inizio attività (rifiuti non pericolosi) Rinnovo comunicazione ogni 5 anni o in caso di modifiche sostanziali	le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa. Alla comunicazione di inizio di attività, a firma del legale rappresentante dell'impresa, è allegata una relazione dalla quale deve risultare: a) il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche specifiche; b) il rispetto delle norme tecniche di sicurezza e delle procedure autorizzative previste dalla normativa vigente. La comunicazione deve essere rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di autosmaltimento. L'autosmaltimento di rifiuti pericolosi è sottoposto a procedura ordinaria.
Delib.G.R. 06-06-1995, n. 3247 Norme tecniche in materia di utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici. Approvazione direttiva ai sensi dell'art. 4, comma 1°, punto 4) della L.R. n. 33 del 1985 come sostituito dall'art. 1, comma 1° della L.R. n. 15 del 1995.		Norme tecniche in materia di utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici. Approvazione direttiva ai sensi dell'art. 4, comma 1°, punto 4) della L.R. n. 33 del 1985 come sostituito dall'art. 1, comma 1° della L.R. n. 15 del 1995.
Delib. Giunta Reg. n° 2495 del 07/08/2006 Recepimento regionale del DM 7 aprile 2006. Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto	Presentazione alla provincia del PUA Rispetto del divieto di spandimento in aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano e terreni di golena aperta	•Esonero comunicazione: - sola produzione o sola utilizzazione o produzione e utilizzazione annua di azoto zootecnico inferiore a 1000 kg; - sola produzione o sola utilizzazione o produzione e utilizzazione annua di azoto zootecnico tra 1000 e 3000 kg in
Delib. Giunta Reg. n° 2439 del 07/08/2007		

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016 <hr/> Pagina 95 di 141
---	------------------	---	--

<p>Dgr 7 agosto 2006, n. 2495. Approvazione dei criteri tecnici applicativi e della modulistica per la presentazione delle comunicazioni di spandimento e dei piani di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento</p> <p>Decreto del Dirigente n° 134 del 21/04/2008 Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola: Dgr 7 agosto 2006, n. 2495, articolo 2, comma 1, lettera q). "Piccoli allevamenti di tipo familiare"; articolo 24, comma 3, "Caratteristiche dello stoccaggio". Dgr 7 agosto 2007, n. 2439: precisazioni ulteriori</p> <p>Delib. Giunta Reg. n° 894 del 06/05/2008 Applicazione regionale del decreto ministeriale 7 aprile 2006. Utilizzazione agronomica degli effluenti non palabili sui terreni in pendenza nell'ambito delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola dei territori delle Comunità Montane del Veneto</p> <p>Decreto Pres. Giunta Reg. n° 114 del 14/05/2008 Recepimento della direttiva 91/676/Cee del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Modifiche ed integrazioni a provvedimenti regionali di applicazione del decreto ministeriale 7 aprile 2006</p> <p>Delib. Giunta Reg. n° 2217 del 08/08/2008 Deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2007, n. 2439; allegato F - "Linee guida per la compilazione della Comunicazione e del PUA". Aggiornamento delle istruzioni per gli operatori</p> <p>Deliberazione Giunta Regionale 20 gennaio 2009, n. 5 Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e di talune acque reflue aziendali, ai sensi del decreto ministeriale 7 aprile 2006 e delle norme regionali di recepimento: termine di scadenza per l'anno 2009 del divieto di spandimento</p>	Rispetto del termine di inizio del periodo di divieto di spargimento dei liquami (per il 2009: fino al 31/01/09)	zona non vulnerabile e in comune non eccedentario. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Comunicazione semplificata: <ul style="list-style-type: none"> - sola produzione o sola utilizzazione o produzione e utilizzazione annua di azoto zootecnico tra 1000 e 3000 kg in zona non vulnerabile e in comune eccedentario; - sola produzione o sola utilizzazione o produzione e utilizzazione annua di azoto zootecnico tra 1000 e 3000 kg in zona vulnerabile; - sola produzione o sola utilizzazione o produzione e utilizzazione annua di azoto zootecnico tra 3000 e 6000 kg in zona non vulnerabile; ▪ Comunicazione completa: <ul style="list-style-type: none"> - sola produzione o sola utilizzazione o produzione e utilizzazione annua di azoto zootecnico tra 3000 e 6000 kg in zona vulnerabile; - sola produzione o sola utilizzazione o produzione e utilizzazione annua di azoto zootecnico maggiore di 6000 kg; - allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del D.lgs. 59/2005; - allevamenti bovini con più di 500 UBA.
--	--	---

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 96 di 141

Sezione: RIFIUTI Categoria: Discariche

Leggi	Adempimenti	Note
DM Ambiente 24 giugno 2015 Modifica del decreto 27 settembre 2010, relativo alla definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica		Modifiche introdotte da DM 24 giugno 2015: <ul style="list-style-type: none"> - l'elenco dei rifiuti inerti per i quali è consentito lo smaltimento in discarica senza preventiva caratterizzazione; - i limiti di accettabilità per i composti organici in discariche per rifiuti inerti; - l'ammissione in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi; - le sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi; - gli impianti di discarica per rifiuti pericolosi. Inoltre è stato sostituito integralmente l'Allegato 3 «Campionamento e analisi dei rifiuti»
Dm Ambiente 27 settembre 2010 Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica - Abrogazione Dm 3 agosto 2005	Gli scarti di ceramica e materiali da costruzione sottoposti a trattamento termico (Cer 101208) diventano ammissibili in discarica per inerti senza preventiva caratterizzazione.	

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 97 di 141

<p>D.Lgs. n° 36 del 13/01/2003 Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.</p> <p>DM 29/07/2004 n. 248 (Regolamento per determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto)</p> <p>L.17/08/2005 n. 168 ,art.11 di conversione DL 30/06/2005 (cd “decreto milleproroghe”: spostata al 1/01/2006 l’effettiva entrata in vigore del D.Lgs 36/2003 “Discariche”: il termine del 16/07/2005 previsto per le operazioni di cui all’ art.17 co.1,2 e 6 lettera (a del D.Lgs. 36/2003 è spostato al 31/12/2005, eccetto che per discariche II categoria/A per materiali cementizi contenenti amianto per i quali il termine di conferimento è il 6/09/2005)</p>	<p>Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio della discarica</p> <p>Domanda ai sensi del DLgs 152/206 (impianti di smaltimento)</p> <p>Prorogato al 31.12.07 il regime transitorio per il conferimento dei rifiuti in discarica. Resta confermato che i rifiuti costituiti da materiali di origine cementizia contenenti amianto non può essere recapitato né nelle discariche IIA, né il quelle ex IIA (cioè quelle adeguate alle nuove per inerti) (art.1, co 184, L296/96)</p> <p>Prorogato al 31.12.08 il conferimento in discarica di rifiuti con p.c.i. > 13.000 kJ/kg (co.3, art. 6, DL 300/06 – in vigore dal 28.12.06 che ha modificato l’art. 6 del DLgs 36/03)</p>	<p>Autorizzazione (art. 8) Informazioni da allegare alla domanda Responsabile e gestore Tipo e quantità di rifiuti da inserire Capacità della discarica Descrizione del sito Metodi e strutture utilizzate per ridurre il rischio di inquinamento del suolo Piano di gestione, sorveglianza e controllo, ripristino secondo allegato II Piano finanziario Documentazione di VIA se prevista N.B. - Le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 36/2003, possono continuare a ricevere, sino al 31/12/2005, i rifiuti per cui sono state autorizzate (art. 17 D.Lgs 16/07/2003 e art.11 della Legge 17/08/2005 n.168)</p>
	<p>"caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuti" da effettuarsi a carico del produttore in corrispondenza del primo conferimento in discarica e da ripetere in corrispondenza di ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti (DM 3/08/2005 , art. 2 co. 1-2-3 , e All.1-“caratterizzazione di base” , e All.3-“campionamento e analisi dei rifiuti”)</p> <p>Il gestore è tenuto a conservare "i dati" per un periodo di 5 anni (DM 3/08/2005 , art. 2 co. 6)</p>	

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 98 di 141

	<p>le condizioni gestionali e le procedure di accettazione dei rifiuti da conferire in discarica assicurano:</p> <p>il rispetto del divieto di smaltimento dei rifiuti allo stato liquido, di rifiuti classificati comburenti (H2), esplosivi (H1) e infiammabili (H3A- H3B), e degli altri rifiuti di cui all'art. 6 del D.Lgs. 36/2003</p> <p>il rispetto dei "criteri di ammissibilità" di cui al DM 3/08/2005, previsti per le diverse tipologie di rifiuto ammesse (v. art. 5 per "discarica inerti"; art.li 6 e 7 per "discarica rifiuti non pericolosi"; art. 8 per "discarica rifiuti pericolosi" , e All.2 per "rifiuti di amianto o contenenti amianto")</p> <p>il rispetto del divieto di "diluire/miscelare rifiuti" al solo fine di renderli conformi ai "criteri di ammissibilità" (art. 6, co. 2, D.Lgs.36/2003)</p> <p>il rispetto dei "disciplinari tecnici" per il trattamento, imballaggio, ricopertura dei rifiuti di amianto in discarica, di cui all'All. A al DM n.248 del 29/07/2004 (destinazione dei rifiuti contenenti amianto, "indice di rilascio", ricopertura dei rifiuti "in giornata" con strato di 20cm spessore, etc.) – (v.anche DM 3/08/2005 art.6 co.6 lettera c e All.2)</p>	
	Nel caso di deposito di rifiuti pericolosi, verificare che il registro di carico/scarico contenga apposita mappatura atta ad individuare il settore della discarica dove è smaltito il rifiuto (art. 11, co. 3d, D.Lgs. 36/2003)	
	"presentazione all'Autorità competente" (entro 27/09/2003) del "piano di adeguamento della discarica" alle previsioni di cui al D.Lgs. 13/01/2003 n. 36 (art. 17, co. 3, D.Lgs. 13/01/2003 n. 36)	
<p>Deliberazione della Giunta Regionale n° 5638 del 10/12/1996</p> <p>Criteria generali per l'accettazione dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani nelle discariche classificate di 1° categoria ai sensi della D.C.I. 27.07.1984. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 5877 del 14.11.1995. Immediatamente eseguibile.</p> <p>D.G.R. 24 marzo 1998, n. 924</p>	<p>Autorizzazione (art. 8)</p> <p>Informazioni da allegare alla domanda</p> <p>Responsabile e gestore</p> <p>Tipo e quantità di rifiuti da inserire</p> <p>Capacità della discarica</p> <p>Descrizione del sito</p> <p>Metodi e strutture utilizzate per ridurre il rischio di inquinamento del suolo</p> <p>Piano di gestione, sorveglianza e controllo, ripristino secondo allegato II</p> <p>Piano finanziario</p> <p>Documentazione di VIA se prevista</p>	

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016 <hr/> Pagina 99 di 141
---	------------------	---	--

Direttive per l'applicazione delle Il.rr. 7 settembre 1982, n. 44, e 16 aprile 1985, n. 33, e successive loro modifiche, in materia, rispettivamente, di cave e discariche

D.G.R. 22 giugno 1998, n. 2299

Divieto di accettazione dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani di provenienza extra regionale nelle discariche classificate di 1a categoria. Modifiche alla d.G.R. n. 5638 del 10 dicembre 1996

Deliberazione della Giunta Regionale n° 2562 del 04/08/2000

L.R. 21 gennaio 2000, n. 3 - Distanze delle discariche dagli edifici destinati ad abitazione ovvero dagli edifici pubblici stabilmente occupati.

Delib. Giunta Reg. n° 2454 del 08/08/2003

Primi indirizzi operativi per la corretta applicazione della nuova disciplina sulle discariche. D.Lgs. 13.01.2003, n. 36 e D.M. 13.03.2003

Delib. Giunta Reg. n° 2254 del 08/08/2008

Lr 21 gennaio 2000, n. 3 - "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti". Capo VI - Artt. 32 e segg. - Disposizioni per discariche e bonifiche. Chiarimenti in merito alla putrescibilità dei rifiuti. Presa d'atto della relazione conclusiva del gruppo di lavoro intitolata "Putrescibilità dei rifiuti: definizione e determinazione analitica"

N.B. - Le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 36/2003, possono continuare a ricevere, sino al 31/12/2005, i rifiuti per cui sono state autorizzate (art. 17 D.Lgs 16/07/2003 e art.11 della Legge 17/08/2005 n.168)

Sezione: SOSTANZE PERICOLOSE Categoria: Classif., etichett., imball., restrizioni e uso sost./prep. pericolosi

Leggi	Adempimenti	Note								
<p>Regolamento (UE) 2015/830 della Commissione del 28 maggio 2015 recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Modifica l'allegato II (Prescrizioni per la compilazione delle schede dati di sicurezza) del REACH, relativo alle prescrizioni che il fornitore deve rispettare per la compilazione della scheda di dati di sicurezza di sostanze e miscele in conformità all'articolo 31 del REACH. - - Si applica a decorrere <u>dal 1 giugno 2015</u>. - - 	<p>- Art. 2: "Fatto salvo l'art. 31, paragrafo 9, del reg. (CE) n. 1907/2006, le schede di dati di sicurezza fornite ai destinatari anteriormente al 1° giugno 2015 possono continuare ad essere utilizzate e non è necessario che siano conformi all'allegato del presente regolamento fino al 31 maggio 2017".</p>								
<p>Decreto 24 gennaio 2011, n. 20 Regolamento recante l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Le sostanze assorbenti e neutralizzanti devono essere preventivamente testate dalle Università e dagli istituti specializzati. - Nella certificazione di rispondenza funzionale deve essere precisato il quantitativo di prodotto occorrente per il completo assorbimento e la perfetta neutralizzazione di un litro di soluzione acida che, essendo ragionevolmente riferita ad elementi carichi, presenta una densità di circa 1,27 kg/dc - Il materiale assorbente deve essere sostituito alla scadenza del termine di validità della sua piena efficacia. - Batterie stazionarie - In tutti gli ambienti destinati a contenere stabilmente concentrazioni di accumulatori al piombo acido deve essere tenuta a disposizione una quantità di sostanza assorbente e neutralizzante sufficiente ad estinguere completamente tutto l'elettrolito contenuto in almeno due degli elementi componenti la batteria, per ciascuna batteria installata. Il quantitativo di soluzione acida contenuto nell'elemento, espresso in litri, dovrà essere attestato da una dichiarazione del fabbricante. - - Batterie portatili - In tutti i locali destinati allo stoccaggio, alla ricarica, alla manutenzione e più in generale alla movimentazione di contenitori portatili di elementi al piombo acido deve essere obbligatoriamente tenuta a disposizione una quantità di sostanza assorbente e neutralizzante certificata, necessaria ad estinguere tutta la soluzione acida contenuta nella "batteria portatile" ogni trenta batterie in dotazione all'impianto. - Detto contenuto deve essere riferito alla batteria di maggior capacità e deve essere attestato dalla dichiarazione del fabbricante. 	<p>- La determinazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti da utilizzare nei casi di fuoriuscita di soluzione acida contenuta negli accumulatori al piombo [...] è effettuata con le modalità riportate nell'allegato I.</p> <table border="1" style="margin-top: 20px; width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Capacità della batteria (Amperora)</th> <th>Soluzione acida contenuta in 2 elementi (litri)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fino a 200</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Fino a 500</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Fino a 1000</td> <td>40</td> </tr> </tbody> </table>	Capacità della batteria (Amperora)	Soluzione acida contenuta in 2 elementi (litri)	Fino a 200	10	Fino a 500	25	Fino a 1000	40
Capacità della batteria (Amperora)	Soluzione acida contenuta in 2 elementi (litri)									
Fino a 200	10									
Fino a 500	25									
Fino a 1000	40									
<p>Regolamento 1907/06 del 18.12.06 e s.m.i.</p>	<p>Disponibilità delle schede di sicurezza delle sostanze utilizzate e modalità di</p>	<p>Classificazione delle sostanze in base alle loro proprietà</p>								

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 101 di 141

Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) Regolamento 1272 del 16.12.08 e s.m.i. Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele - Abrogazione delle direttive 67/548/Ce e 1999/45/Ce	aggiornamento Schede di sicurezza aggiornate, redatte in lingua italiana (art.4 DM 7/9/02) e complete dei 16 punti di cui all'allegato del D.M. 07/09/2002	intrinseche
Regolamento 1271/2008 Regolamento CLP (Classification, Labelling and Packaging)	Il regolamento CLP si propone di: armonizzare i criteri per la classificazione delle sostanze e delle miscele armonizzare le norme relative alla loro etichettatura ed imballaggio assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente assicurare la libera circolazione delle sostanze chimiche e delle loro miscele, rafforzando anche la competitività e l'innovazione.	Gli utilizzatori a valle non sono, in genere, coinvolti nella fase di classificazione delle sostanze chimiche, che spetta invece al produttore. Però gli utilizzatori a valle sono attivamente coinvolti nella fase di COMUNICAZIONE del pericolo. Verificare inoltre le SDS e le etichettature.
Regolamento 453/2010 del 20 maggio 2010 Modifica del Regolamento 1907/06 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)	- Dal 1 dicembre 2010 tutti i fornitori di sostanze e miscele devono obbligatoriamente fornire SDS redatte in conformità all'allegati I del regolamento 453/2010. - Dal 1 giugno 2015 tutti i fornitori di sostanze e miscele devono obbligatoriamente fornire SDS redatte in conformità all'allegati II del regolamento 453/2010. - I due allegati sono molto simili ma prevedono la doppia etichettatura delle sostanze fino al 2015. In analogia con quanto previsto dalla previgente normativa europea in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e miscele pericolose, le SDS si compongono di 16 sezioni riportanti dati necessari per la manipolazione, il trasporto, l'emergenza.	Il regolamento 453/2010 dal 1 dicembre 2010 apporta varie novità alle SDS. Essendo un regolamento emanato dal Parlamento Europeo diventa obbligatorio e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La sua entrata in vigore è stata il 20 giugno 2010. Dal punto di vista applicativo il regolamento 453/2010 suddivide l'allegato II del REACH in due allegati con differenti obblighi e date di attuazione, apportando importanti modifiche di contenuto alle SDS, quali l'inserimento obbligatorio a partire da 1 dicembre 2010 e sino al 1 giugno 2015 della doppia classificazione delle sostanze sia in base alla direttiva 67/548/CEE sia in base alla CLP.

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 102 di 141

Sezione: SOSTANZE PERICOLOSE Categoria: Fertilizzanti e fitosanitari

Leggi	Adempimenti	Note
<p>Regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione dell'11 marzo 2015 recante attuazione dell'articolo 80, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che stabilisce un elenco di sostanze candidate alla sostituzione</p>	<p>Stabilisce un elenco di sostanze candidate alla sostituzione.</p>	
<p>D. Lgs 14 agosto 2012, n. 150 recante "Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi".</p> <p>Decreto ministeriale del 22 gennaio 2014 Adozione del Piano Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 14 agosto 2012, n. 150 recante: "Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi".</p>	<p>Piano Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.</p> <p><u>Azione 5.5 - Misure per la riduzione e/o eliminazione dell'uso dei prodotti fitosanitari e dei rischi sulle o lungo le strade.</u> È necessario ridurre e/o eliminare, per quanto possibile, l'uso dei prodotti fitosanitari e i rischi connessi al loro utilizzo sulle o lungo le strade, ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici e biologici), riducendo per quanto possibile le dosi di impiego dei prodotti fitosanitari ed utilizzando, per la loro distribuzione, le attrezzature e le modalità di impiego che consentano di ridurre al minimo le perdite nell'ambiente, nel rispetto della sicurezza e del ruolo della vegetazione sui cigli stradali. Per tale finalità si prevedono le seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sostituzione, dall'entrata in vigore del Piano, dei prodotti fitosanitari che contengono sostanze classificate per la cancerogenesi, la mutagenesi e la tossicità riproduttiva, in categoria 1A e 1B, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008; - sostituzione e/o limitazione, entro 3 anni dall'entrata in vigore del Piano, dei prodotti fitosanitari che riportano in etichetta le pertinenti frasi di precauzione SPe1, SPe2, SPe3 e SPe4, o classificati tossici, molto tossici e/o recanti in etichetta le frasi di rischio R40, R42, R43, R45, R60, R61, R62, R63, R64 e R68, ai sensi del Dlgs n. 65/2003 e successive modificazioni ed integrazioni o le indicazioni di pericolo 	<p>Dal 26 novembre 2015 sarà indispensabile per acquistare ed utilizzare tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale.</p> <p>Il patentino dura 5 anni, è personale e valido su tutto il territorio nazionale.</p> <p>Chi è in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale o di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie è esentato dall'obbligo di frequenza al corso di formazione di base ma deve sostenere un esame presso una commissione composta da Ente competente, Azienda USL e Arpa.</p> <p>Chi non possiede il suddetto titolo di studio deve frequentare un corso della durata di 20 ore (con frequenza obbligatoria minima del 75%) presso un ente di formazione accreditato, al termine del quale dovrà sostenere l'esame suddetto.</p> <p>Unica eccezione è rappresentata dai laureati in chimica, medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze biologiche e farmacia, nonché dai diplomati in farmacia ed i periti chimici, i quali sono esentati dall'obbligo di frequentare il corso ma devono comunque sostenere l'esame.</p> <p><u>Il patentino è indispensabile per acquistare tutti i prodotti</u></p>

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016 <hr/> Pagina 103 di 141
---	------------------	---	---

	<p>corrispondenti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008;</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di effettuare trattamenti con insetticidi e acaricidi sulle alberate stradali durante la fase fenologica della fioritura. <p>Azione 5.6: <u>Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili*</u> riducendo le dosi di impiego.</p> <p>E' obbligo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Esporre cartelli che indicano ,la data del trattamento, la durata del divieto di accesso all'area trattata che non deve essere inferiore al tempo di rientro indicato in etichetta e ove non indicato non può essere inferiore alle 48 ore; - Non possono essere utilizzati prodotti che abbiano tempi di rientro superiori a 48 ore - Evitare l'accesso con adeguata e visibile segnalazione e ove è possibile delimitare le aree - Preferenzialmente usare orari in cui è possibile ridurre al minimo il disagio(notturni) <p>Dove i trattamenti diserbanti sono vietati essi vengono sostituiti con metodi alternativi, "nelle zone frequentate elencate nell' A.5.6" in caso di deroga non si può ricorrere all'uso di prodotti fitosanitari che riportano le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38 da R40 a R43, R45, R48, da R60 a R64, R68.</p>	<p><u>fitosanitari destinati a un uso professionale, a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo; chi non ne sarà in possesso potrà acquistare ed utilizzare solamente prodotti destinati a un uso non professionale (in base alla nuova classificazione dei prodotti, che entrerà in vigore sempre dal 26 novembre 2015).</u></p> <p>*Aree a titolo esemplificativo: parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree attinenti plessi scolastici , parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie, piste ciclabili, aree cimiteriali e loro aree di servizio, siti archeologici o di interesse storico culturale ,ecc.</p>
<p>D. Lgs 217/2006 (modificato dal DM 18 gennaio 2007 e DM 4 febbraio 2008): Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti</p>	<p>Art. 3: I titoli dichiarati nei concimi CE (regolamento CE . 2003/2003), nei concimi nazionali (allegato 1) e negli altri fertilizzanti devono essere conformi ai limiti di tolleranza stabiliti nell'allegato 7.</p> <p>Prescrizioni per l'immissione sul mercato (art. 4).</p> <p>Norme per il controllo delle caratteristiche (art.6).</p> <p>Tracciabilità (art.8): iscriversi al "Registro dei fabbricanti di fertilizzanti" e iscrivere il prodotto (o i prodotti) al "Registro dei fertilizzanti"</p>	<p>-</p>

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 104 di 141

<p>D.P.R. 290/2001: “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”</p>	<p>Coloro che intendono acquistare ed utilizzare, per se o per conto terzi, prodotti fitosanitari tossici e nocivi, devono essere in possesso di un'autorizzazione all'acquisto e all'uso dei fitofarmaci, normalmente chiamata “patentino”, che viene rilasciato dall'Ispettorato Regionale per l'Agricoltura della provincia competente, previa partecipazione ad attività formativa e relativa valutazione.</p> <p>L'autorizzazione dura 5 anni.</p>	<p>Per ottenere l'autorizzazione, normalmente chiamata “patentino”, è necessario aver superato positivamente un esame a conclusione di un corso di formazione di base sui prodotti fitosanitari, il loro corretto uso e le precauzioni da prendere. Il corso dura almeno 15 ore. Il patentino scade ogni 5 anni e per il rinnovo è necessario frequentare un corso di 6 ore e superare un nuovo esame. Per l'iscrizione al corso gli interessati devono rivolgersi agli Enti di formazione accreditati presso la Regione.</p> <p style="color: red;">Dal 26/11/2015 ABROGATI il comma 6 dell'art. 24, art. 23, art. 26, art. 27, 24, comma 3, e art. 42.</p>
<p>DGRV n. 2136 del 18 novembre 2014 - Decreto Legislativo 14.08.2012, n. 150. Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. Disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali e per rivenditori di prodotti fitosanitari, previsto dal Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari adottato con DM 22.01.2014.</p>	<p>Approvate le disposizioni di attuazione del Sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali e per i rivenditori di prodotti fitosanitari, secondo quanto previsto dal Dlgs 150/2012 e dal Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari adottato con DM 22.01.2014, riportate rispettivamente nell'Allegato A e nell'Allegato B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, <u>che entrano in vigore dal 27.11.2014</u></p> <p>I corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e all'impiego e dell'abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari, già autorizzati con provvedimenti regionali o di AVEPA, ai sensi del DPR n. 290/2001, artt. 23-25-26-27, devono essere realizzati e conclusi entro il 26.11.2014.</p>	<p>Il certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari è rilasciato dall'Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA)</p>
<p>DGRV n. 1619 del 23 maggio 2006 “Disposizioni regionali in materia di trattamenti con prodotti fitosanitari ad attività diserbante in aree extra agricole”</p>	<p>“L'impiego dei prodotti diserbanti dovrà essere attentamente e rigorosamente ponderato, affinché i trattamenti in questione non vengano effettuati in modo indiscriminato e non controllato, senza le dovute precauzioni” inoltre” gli stessi trattamenti devono essere eseguiti da personale adeguatamente preparato”.</p>	<p>-</p>

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 105 di 141

Sezione: SOSTANZE PERICOLOSE Categoria: Trasporti merci pericolose

Leggi	Adempimenti	Note
Legge 6 agosto 2015 n. 125 di conversione del DL 78/2015	Attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo HP 14 "ecotossico", secondo le modalità dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR) per la classe 9 - M6 e M7.	
Regolamento CE n. 649 del 4 luglio 2012 (vigente dal 16 agosto 2012) Regolamento Parlamento e Consiglio (Ue) n. 649/2012 - Import/export sostanze chimiche pericolose - Rifusione ed abrogazione regolamento 689/2008	Le sostanze chimiche elencate nella prima, seconda e terza parte dell'All. 1 sono soggette rispettivamente ad obbligo di notifica di esportazione, alla notifica PIC ed alla procedura PIC Art.13: obblighi relativi all'importazione di sostanze chimiche pericolose Art.14: obblighi relativi all'esportazione di sostanze chimiche pericolose	A partire dall'art. 7 ed approssimativamente fino all'art. 19, sono elencati gli obblighi e gli adempimenti da rispettare in base al presente Regolamento
DM del 06/10/2006 Attuazione norme concernenti la formazione professionale dei conducenti dei veicoli adibiti al controllo di sostanze pericolose su strada D. Lgs. N. 35 del 27 gennaio 2010 Trasporto interno di merci pericolose - Attuazione direttiva 2008/68/Ce D.Lgs 21/11/2005 n.286 Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore	Nomina, da parte del legale rappresentante dell'impresa, di un consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose e comunicazione, entro 15 giorni, delle sue generalità ufficio periferico del Dipartimento per il trasporto, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente in relazione al luogo in cui ha sede l'impresa. Disponibilità certificato di formazione professionale del consulente, valido per il trasporto per strada e rilasciato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici Adempimento obblighi del consulente Entro sessanta giorni dalla nomina, il consulente redige una relazione nella quale, per ciascuna operazione relativa all'attività di impresa, indica le eventuali modifiche procedurali ovvero strutturali. La relazione è successivamente redatta annualmente e ogni qualvolta intervengano eventi modificativi delle prassi e procedure poste alla base della relazione stessa ed è consegnata al legale rappresentante dell'impresa.	Adempimenti previsti per imprese con attività di trasporto, carico, scarico, riempimento o imballaggio di merci pericolose

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 106 di 141

DM 19/09/2005 Disciplina trasporto su strada merci pericolose:procedura approvazione cisterne e documentazione per la circolazione veicoli	Il legale rappresentante deve conservare le relazioni per 5 anni Vd. art.2 (Procedure di approvazione – Competenze) ed art.3 (Circolazione dei veicoli destinati al trasporto di merci pericolose)	(vd. §1.8.3.3 del D.M. del 06/06/2002)
D.Lgs n° 41 del 13/01/1999 Attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia.	Corretta applicazione normativa trasporto merci pericolose per ferrovia	
D.M. n° 278 del 21/03/2006 Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transshipment) delle merci pericolose	Corretta applicazione normativa trasporto merci pericolose per mare	
D.M. del 06/06/2002 Disposizioni degli allegati A e B dell'Accordo europeo su trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR)	ADR Corretta classificazione (1) ed imballaggio delle merci (2)	(1) ai sensi del D.M. del 06/06/2002, parte 2, cap. 2.1 e 2.2 e Tabella A: lista delle merci pericolose; e Tabella B: indice alfabetico delle materie e oggetti dell'ADR
DM 2/08/2005 Recepimento direttiva 2004/111/CE del 9/12/2004 su quinto adattamento dir. 94/55/CE trasporti merci pericolose su strada	Approvazione delle spedizioni, notifica delle stesse alle autorità competenti (3) e adozione dei Certificati rilasciati dall'autorità competente (4)	(2) vd. colonna 8 e 9 della Tabella A: lista delle merci pericolose e le correlate istruzioni d'imballaggio specificate nella sezione 4.1.4. del D.M. del 06/06/2002
DM 23/09/2005 Traduzione in italiano testo consolidato della versione 2005 degli Allegati A e B di ADR di cui al DM 2.8.05		(3) vd. § 5.1.5.2 D.M. del 06/06/2002
DM 19/09/2005 Disciplina trasporto su strada merci pericolose:procedura approvazione cisterne e documentazione per la circolazione veicoli)		(4) attestanti l'approvazione di un modello di collo e di una spedizione (vd. § 5.1.5.3 del D.M. del 06/06/2002)

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 107 di 141

<p>D.M. del 03/01/2007 Recepimento della direttiva 2006/89/CE della Commissione del 3 novembre 2006, che adatta per la sesta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative al trasporto di merci pericolose su strada</p>		
	<p>Corretta modalità di gestione dell'etichettatura ed iscrizioni sugli imballaggi/colli</p>	<p>Colli: Numero ONU corrispondente alle merci contenute, preceduto dalle lettere "UN", figura in modo chiaro e indelebile su ogni collo o sull'oggetto, sulla sua culla o sul suo dispositivo di movimentazione, di stoccaggio o di lancio nel caso di oggetti non imballati Conformità delle etichette dei colli per colore, simboli e forma generale ai modelli mostrati al § 5.2.2.2.2</p> <p>Etichettatura e segnalazione arancio dei contenitori, CGEM, contenitori cisterna, cisterne mobili e veicoli: Corrispondenza delle etichette a quelle prescritte nella colonna (5) e colonna (6) della Tabella A del capitolo 3.2 e loro conformità alle specifiche del 5.3.1.7. Presenza sul davanti e sul retro delle unità di trasporto di merci pericolose di un pannello rettangolare di colore arancio retroriflettente ben visibile Presenza sui lati delle unità di trasporto di merci pericolose, di pannelli arancio muniti del numero di identificazione del pericolo e del numero ONU prescritti nelle colonne (20) e (1) della tabella A del capitolo 3.2 per ognuna della materie trasportate</p>
	<p>Disponibilità e corretta gestione dei documenti di trasporto</p>	<p>I documenti di trasporto indicano per ogni materia od oggetto pericoloso trasportato: a) il numero ONU; b) la designazione ufficiale di</p>

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016 <hr/> Pagina 108 di 141
---	------------------	---	---

		trasporto della materia o dell'oggetto, ed eventualmente del nome tecnico, chimico o biologico; c) la classe delle merci; d) il gruppo d'imballaggio attribuito alla materia o all'oggetto; e) le sigle ADR o RID; f) il numero e la descrizione dei colli; g) la quantità totale di merci pericolose (espressa in volume o in massa lorda, o in massa netta come appropriato); h) Il nome e l'indirizzo del o degli speditori; i) Il nome e l'indirizzo del o dei destinatari; j) una dichiarazione conforme alle disposizioni di ogni accordo particolare; Documentazione aggiuntiva in dotazione al trasportatore: a) Istruzioni scritte su misure d'emergenza da prendere in caso di incidente o emergenza; b) elenco delle attrezzature necessarie al conducente per eseguire azioni supplementari e/o speciali secondo la o le classi di merci trasportate (es. pala, recipiente collettore ecc.); C) il certificato di formazione del conducente
	Corretta gestione delle fasi di trasporto, carico, scarico e movimentazione	Trasporto merci pericolose con mezzo conforme al tipo di trasporto prescelto (in colli, alla rinfusa o in cisterne) e alle disposizioni di cui alle colonne (16) (17) e (18) della Tabella A del capitolo 3.2 Rispetto divieto di carico in comune nello stesso veicolo o contenitore, salvo se il carico in comune sia autorizzato, dei colli muniti d'etichette di pericolo differenti Rispetto limitazione delle quantità trasportate per una merce specifica, conformemente alle indicazioni della colonna (7) della Tabella A del capitolo 3.2 Pulizia del veicolo o del contenitore se contaminato da perdite di merci pericolose, prima di un nuovo carico
	Disponibilità e corretta gestione delle dotazioni presenti nei mezzi di trasporto	Ogni unità di trasporto che trasporta merci pericolose è munita di:

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016 <hr/> Pagina 109 di 141
---	------------------	---	---

		<p>a) almeno un estintore portatile, di una capacità minima di 2 kg di polvere (o di capacità equivalente per un altro idoneo agente estinguente); b) almeno un estintore portatile di capacità minima di 6 kg di polvere (o di capacità equivalente per un altro idoneo agente estinguente); i veicoli a motore, con massa massima ammissibile inferiore o uguale a 3,5 tonnellate, potranno essere muniti di un estintore portatile di capacità minima di 2 kg di polvere; c) due segnali d'avvertimento autoportanti (per esempio coni o triangoli riflettenti o lampade lampeggianti arancioni indipendenti dall'impianto elettrico del veicolo); d) un'imbracatura o un vestito fluorescente appropriato per ogni membro dell'equipaggio del veicolo; e) una lampada tascabile per ogni membro dell'equipaggio; f) una protezione respiratoria conforme alla prescrizione supplementare c) dell'attrezzatura necessaria per adottare le misure supplementari e speciali indicate nelle istruzioni scritte previste</p>
	Adeguate formazione dell'equipaggio del veicolo	<p>I conducenti di veicoli hanno un certificato rilasciato dall'autorità competente attestante la partecipazione ad un corso di formazione ed il superamento di un esame sui requisiti particolari che debbono essere soddisfatti durante il trasporto di merci pericolose. La formazione comprende esercitazioni pratiche individuali</p> <p>Ogni cinque anni il conducente dimostra mediante menzioni riportate sul suo certificato dall'autorità competente di aver seguito durante l'anno precedente la data di scadenza del suo certificato, un corso di aggiornamento e superato gli esami corrispondenti</p>

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 110 di 141

Sezione: SOSTANZE PERICOLOSE Categoria: PCB-PCT

Leggi	Adempimenti	Note
<p>DPR n° 216 del 24/05/1988 Divieti e le limitazioni in materia di immissione sul mercato e di uso nel territorio nazionale dei policlorobifenili e policlorotrifenili, nonché degli impianti ed apparecchi e fluidi che li contengono, riportati nell'allegato</p> <p>D.M. del 11/02/1989 Modalità per l'attuazione del censimento dei dati e per la presentazione delle denunce delle apparecchiature contenenti fluidi isolanti a base di PCB</p> <p>D.M. del 17/01/1992 Modalità di etichettatura degli apparecchi e impianti contenenti policlorobifenili (PCB) e policlorotrifenili (PCT).</p> <p>D. Lgs. n° 209 del 22/05/1999 Smaltimento dei PCB e dei PCT L. 25/02/2000 n.33</p> <p>D.M. del 11/10/2001 Condizioni per l'utilizzo dei trasformatori contenenti PCB in attesa della decontaminazione o dello smaltimento</p>	<p>censimento aggiornato di impianti, apparecchiature e fluidi contenenti PCB/PCT presenti in azienda</p> <p>Per le determinazioni analitiche, utilizzo delle metodiche di riferimento indicate all'art 3 del DM 11/10/2001</p>	
	<p>Denuncia detenzione impianti, apparecchiature e fluidi contenenti PCB alla Regione (*)</p> <p>Controlli annuali, secondo le norme CEI, per gli apparecchi e gli impianti di cui all'allegato 2 del DPR n° 216 del 24/05/1988 contenenti sostanze e preparati di cui al punto 1 dello stesso allegato, in attesa di eliminazione o dismissione</p> <p>Comunicazione biennale alle sezioni regionali del catasto dei rifiuti (1) di detenzione apparecchi contenenti PCB in volume > 5 dm3 (5 litri) (prima volta entro 31/12/2000, poi 31/12/02, 2004, ecc.)</p> <p>Comunicazione alle sezioni regionali del catasto dei rifiuti (1) entro 10 giorni da qualsiasi cambiamento intervenuto nel numero di apparecchi contenenti PCB detenuti o nelle quantità di PCB detenute</p> <p>Comunicazioni di rimbocchi alle autorità competenti; divieto di recupero e riutilizzo dei PCB</p> <p>Denunce di avvenuta cessazione</p>	<p>DETEZIONE DI PCB/PCT</p> <p>(*) in Provincia per il Veneto. I detentori di apparecchi contenenti PCB che intendono utilizzare tali apparecchi in attesa del loro smaltimento o decontaminazione devono effettuare una comunicazione alla provincia territorialmente competente ai sensi dell'art. 5, comma 4 del D. Lgs. n. 209/99. Il D.M. del 11/10/2001 all'art. 1 definisce i contenuti di tale comunicazione indicante: "che il trasformatore è in buono stato funzionale e non presenta perdite di fluidi; che il trasformatore è stato riempito con un liquido conforme alla norma CEI 10-1 (guida per il controllo e il trattamento degli oli minerali isolanti in servizio nei trasformatori e nelle apparecchiature elettriche) o alla norma CEI 10-6 (norme per gli askarel) e che viene esercito nel rispetto delle norme CEI 10-1 o CEI 10-6 e CEI 11-19 (installazione ed esercizio di trasformatori e di apparecchi contenenti askarel)."</p> <p>(1) La comunicazione al Catasto Rifiuti (Sezione Regionale presso ARPA) deve essere fatta utilizzando la modulistica approvata con l'art.4 del DM 11/10/01, ed allegata al DM. Per il Veneto la dichiarazione va fatta al Centro Agroambientale di Castelfranco V.to – Sezione regionale del catasto rifiuti (via</p>

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 111 di 141

		Baciacchi, n. 9 – 31033 Castelfranco V.to, Tv)
	Corretta gestione delle etichettature delle apparecchiature	Modalità etichettatura: Conformità etichettatura impianti ed apparecchi (vd. D.M. 17/01/92 e allegato 1 del D. Lgs. 209/99 per gli apparecchi contenenti PCB per un volume > 5 dm ³ e allegato 2 per i trasformatori decontaminati) Presenza etichettatura sulla porta dei locali nei quali si trovano gli apparecchi contenenti PCB con volume > 5 dm ³ Presenza etichetta con dicitura "Contaminazione da PCB inferiore a 0,05%" per gli apparecchi contenenti fluidi con una percentuale di PCB compresa tra lo 0,05% e lo 0,005%
	Rispetto tempistiche di decontaminazione/smaltimento: - in linea generale entro il 31 dicembre 2005 - entro e non oltre il 31 dicembre 2010 gli apparecchi denunciati al Catasto dei rifiuti - al termine della loro esistenza operativa gli apparecchi e impianti denunciati al Catasto dei rifiuti aventi percentuale di PCB compresa tra lo 0,05% e lo 0,005% Visibilità operazioni di decontaminazione o smaltimento dal registro di carico e scarico e dal formulario Rispetto condizioni di decontaminazione (art.2 DM 11/10/01) per i trasformatori contenenti più dello 0,05% in peso di PCB - tenore di PCB ridotto ad un valore inferiore allo 0,05% in peso e non superiore allo 0,005% in peso - fluido sostitutivo non contenente PCB Smaltimento dei PCB e dei PCB usati mediante incenerimento	DECONTAMINAZIONE/SMALTIMENTO PCB E APPARECCHI CONTENENTI PCB
	Conformità alle prescrizioni della norma CEI 10-1 del liquido sostituito Disponibilità verifica della qualità del processo di decontaminazione per i trasformatori contenenti originariamente più dello 0,05% in peso di PCB	DECONTAMINAZIONE DEI TRASFORMATORI ATTRAVERSO DEALOGENAZIONE O SOSTITUZIONE DEL LIQUIDO

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016 <hr/> Pagina 112 di 141
---	------------------	---	---

	<p>Disponibilità verifica analitica del contenuto di PCB nel trasformatore decontaminato nel periodo compreso tra i 180 e i 210 giorni successivi alla data della decontaminazione.</p> <p>Disponibilità certificazione attestante conclusione della decontaminazione (raggiungimento tenore di PCB inferiore allo 0,05% in peso e, presumibilmente non superiore allo 0,005% in peso dei valori prescritti) rilasciata da soggetto autorizzato</p>	
	<p>Comunicazione (come da art.1 DM 11/10/01) alla provincia di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - buona funzionalità del trasformatore e assenza perdite di fluidi - conformità alla norma CEI 10-1 o alla norma CEI 10-6 del fluido di riempimento del trasformatore e che viene esercito nel rispetto delle norme CEI 10-1 o CEI 10-6 e CEI 11-19 	UTILIZZO DI TRASFORMATORI CONTENENTI PCB IN ATTESA DELLA DECONTAMINAZIONE O DELLO SMALTIMENTO

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 113 di 141

Sezione: SOSTANZE PERICOLOSE Categoria: Amianto

Leggi	Adempimenti	Note
<p>Legge n° 257 del 27/03/1992 e s.m.i. Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto</p> <p>D.M.del 14/05/1996 Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257</p> <p>D. Lgs. n° 114 del 17/03/1995 Valore limite delle emissioni in atmosfera e negli effluenti liquidi, nonché attività di demolizione di manufatti e di rimozione di amianto o di materiali contenenti amianto</p>	<p>Inventario di tutti i materiali presenti contenenti amianto</p> <p>Valutazione materiali contenenti amianto (stato integro, integro ma suscettibile di danneggiamento, danneggiato)</p>	<p>Es.: materiali che rivestono superfici, rivestimenti isolanti di tubi e caldaie, pannelli ad alta densità (cemento-amianto) e/o a bassa densità (cartoni) e prodotti tessili</p>
<p>D.M. del 06/09/1994 Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto</p>	<p>Nomina responsabile per il controllo e manutenzione (ai sensi del DM 257/06)</p> <p>Definizione di programmi di controllo e manutenzione (ispezione almeno una volta all'anno in caso di materiali friabili)</p> <p>Adozione di prassi e misure di sicurezza durante attività che possano causare disturbi ai materiali (predisposizione di specifica procedura di autorizzazione per le attività di manutenzione)</p> <p>Redazione di un rapporto di ispezione corredato di documentazione fotografica da trasmettere in copia all'ASL competente (solo per ispezioni in caso di materiali friabili)</p>	<p>CONTROLLO E MANUTENZIONE DEI MATERIALI</p>

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 114 di 141

	<p>Presenza di documentazione attestante tutti gli interventi effettuati</p> <p>Fornita informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare</p> <p>Monitoraggio della concentrazione delle fibre aerodisperse</p> <p>Rispetto limiti emissione di fibre in atmosfera e negli scarichi</p>	
<p>DM 26/10/1995 Bonifica amianto nei mezzi rotabili</p> <p>Deliberazione 30/03/04 Criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10 - Bonifica dei beni contenenti amianto.</p> <p>DM 05/02/04 n.248 Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto</p>	<p>Programmato intervento di bonifica</p> <p>Bonifica / smaltimento affidati solo ad imprese autorizzate</p> <p>Iscrizione all'albo imprese che effettuano gestione dei rifiuti</p> <p>In caso di rimozione di amianto (art.3 DLgs 114/95): redazione piano di lavoro ed invio all'organo di vigilanza (art.34 DLgs 277/91); rispetto degli obblighi di cui a DLgs 277/91</p> <p>Attestazione conformità eventuale rivestimento incapsulante</p> <p>Presenza della certificazione di restituibilità di ambienti bonificati dall'amianto rilasciate da funzionari della USL competente</p> <p>Trasmissione rapporto annuale alle regioni e alle ASL dei lavori effettuati (1) (art. 9, L.257/92)</p>	<p>BONIFICA</p> <p>(1) Per imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi, o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto – vedi Circolare ministeriale n° 124976 del 17/02/1993</p>
	<p>Nel caso di attività di rimozione, smaltimento, e bonifica di amianto, verificare evidenza, per i dirigenti e i lavoratori interessati, dei requisiti professionali (1) in conformità a art.10 DPR 08/08/1994</p>	<p>(1) corsi di formazione professionale e titoli di abilitazione</p>
<p>Delib. Giunta Reg.n° 5607 del 31/10/1995 L. 27 marzo 1992 n. 257, DPR 8 agosto 1994: Interventi urgenti in materia di Amianto. Immediatamente eseguibile</p>	<p>Per grandi quantità: Redazione da parte della ditta esecutrice di un piano di lavoro Acquisizione e invio con tempestività di tutte le autorizzazioni di legge rilasciate dagli enti competenti relativamente allo stoccaggio provvisorio e al trasporto dei rifiuti in discarica</p>	<p>DGR 1690/2002 Limitazioni microraccolta La D.G.R.V. n. 5455/96 individua delle limitazioni che sono la provenienza, la tipologia e la quantità dei MCA. Si ritiene opportuno che le limitazioni vadano individuate più sulle quantità e sulle modalità di esecuzione della bonifica,</p>

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 115 di 141

<p>Decreto del Dirigente della Direzione Prevenzione n° 265 del 28/04/2000 Attuazione Piano Regionale Amianto (PRAV) di cui alle DGR 5455/96 e 5108/98. Aggiornamento protocollo ed adozione schema di modello del Piano di lavoro di cui all'art. 34 del D.Lgs. 277/91 per la bonifica delle coperture in cemento amianto.</p> <p>Delib. Giunta Reg. n° 1690 del 28/06/2002 Approvazione di "Linee-guida per la rimozione, il trasporto e il deposito provvisorio di piccole quantità di materiali contenenti amianto</p>	<p>Per microraccolta: L'impresa che intende effettuare il servizio di microraccolta dovrà predisporre un piano di lavoro generale (PLG) Nel caso in cui il cittadino intenda operare in proprio, anche al fine di un corretto smaltimento, è raccomandato di rivolgersi ad un'impresa già autorizzata dal Servizio SPISAL alla microraccolta di MCA. L'impresa fa compilare al proprietario la scheda di richiesta del servizio di microraccolta di RCA. Dopo la rimozione, al momento della consegna dei RCA all'impresa viene compilata da parte del proprietario e dell'addetto dell'Impresa la seconda parte della Scheda di richiesta del Servizio di microraccolta di rifiuti contenenti amianto</p>	<p>piuttosto che sull'identificazione del committente, fermo restando che i MCA devono provenire da insediamenti civili. Pertanto si indicano le seguenti quantità massime:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lastre in cemento amianto: superficie massima da rimuovere paria 75 mq; 2. Manufatti di vario tipo in matrice compatta: peso complessivo non superiore a 1.000 Kg; 3. Altri MCA in confezione originale: peso non superiore a 10 Kg; 4. MCA di uso domestico: peso non superiore a 5 Kg. <p>Gli interventi di smontaggio di manufatti posti in quota devono essere eseguiti unicamente dal basso, con uso di opera provvisoria a norma o di cesta sopraelevabile. L'altezza massima consentita del manufatto è pari a m. 3 dal suolo</p>
<p>D.G.R. n. 265 del 15/03/2011, linee interpretative regionali per la sorveglianza sulle attività lavorative con esposizione all'amianto</p>	<p>Prevedono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - forme semplificate di comunicazione all'organo di vigilanza tenendo conto dei casi di urgenza e delle ipotesi di esposizioni sporadiche a debole intensità (ESED). - Un protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto (ambiente esterno) - Un sistema di valutazione del rischio Versar (ambiente interno) <p>Vengono inoltre definite l'attività di vigilanza in fase preventiva e in corso d'opera, le modalità per la restituzione delle aree a conclusione dei lavori di bonifica e le procedure di controllo in sede dei materiali contenenti amianto.</p>	

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 116 di 141

Sezione: SOSTANZE PERICOLOSE Categoria: Gas tossici

Leggi	Adempimenti	Note
R.D. n° 147 del 09/01/1927 Regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici RD n.773 del 18/06/1931 D.M. 06/02/1935 Elenco dei gas tossici riconosciuti D.M. 25/11/1994 D.M. 17/01/2003 Revisione patenti rilasciate/rev nel 1998; termine ultimo: entro 6.08.03	Disponibilità autorizzazione all'utilizzo di gas tossici e alla loro custodia e conservazione in magazzini o depositi	ELENCO GAS TOSSICI Acido cianidrico: a) allo stato gassoso, da solo o mescolato, con bromuro o cloruro di cianogeno o con sostanze comunque irritanti b) compresso o liquido, mescolato con sostanze stabilizzanti e contenuto in recipienti ad alta pressione, soggetti a bollatura, secondo il Regolamento speciale c) allo stato liquido, mescolato con sostanze stabilizzanti, con sostanze comunque irritanti, impastato con sostanze inerti, contenuto in recipienti a piccola pressione Ammoniaca compressa o liquefatta e contenuta in recipienti ad alta pressione, soggetti a bollatura, secondo il Regolamento speciale Anidride solforosa: a) in soluzione acquosa concentrata b) allo stato gassoso, da sola o mista ad anidride solforica c) allo stato gassoso mista o a ossidi di carbonio d) compressa o liquefatta e contenuta in recipienti ad alta pressione, soggetti alla bollatura, secondo il Regolamento speciale Benzina contenente composti organometallici od altre sostanze tossiche Cianuri alcalini di potassio e di sodio, cianuro di calcio da solo o mescolato con altre sostanze, cianuri di bario, d'argento, di cadmio, di rame e di zinco: a) in soluzione acquosa a concentrazione inferiore allo 0,2 % calcolata come CN- b) allo stato solido, per la sola preparazione del reattivo di Drabkin e di Van Kampen Cloro a) in soluzione acquosa b) allo stato gassoso c) compresso o liquefatto e contenuto in recipienti ad alta pressione, soggetti a bollatura secondo il Regolamento speciale
	licenza a trasportare i gas tossici	
	Disponibilità dei patentini per l'impiego dei gas tossici, da parte delle persone addette al loro utilizzo	
	Rinnovo dei patentini per l'impiego dei gas tossici ogni 5 anni	
	Effettuazione domanda di autorizzazione all'autorità di pubblica sicurezza del circondario ogni qualvolta vi è l'intenzione di utilizzare in luogo abitato un gas tossico	
	Preventiva comunicazione all'autorità circoscrizionale di pubblica sicurezza del giorno nel quale l'impianto per il quale è stata concessa l'autorizzazione, inizia il funzionamento (quando il gas tossico viene utilizzato negli impianti fissi)	
	I magazzini e/o i depositi soddisfano le condizioni prescritte nei relativi decreti di autorizzazione	
	Rispetto obbligo di annotazione in apposito registro della qualità e quantità di ogni gas tossico autorizzato, giornalmente immesso o estratto dai magazzini o depositi	
Registro numerato e firmato, in ciascun foglio, dall'autorità di pubblica sicurezza		



Codice - titolo:

PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE
Adempimenti Patrimonio

REV 07
31/12/2016

Pagina 117 di 141

Cloropicrina (nitrocloroformio)
Cianogeno (bromuro o cloruro di)
Etere ciano-carbonico da solo o mescolato a sostanze comunque irritanti
Fosgene (cloruro di carbonile) compresso o liquefatto e contenuto in recipienti soggetti a bollatura secondo il Regolamento speciale
Isonitrili (tipo fenil-isonitrile)
Ossido di etilene, da solo o mescolato con altre sostanze
Piombo tetraetile
Solfuro di carbonio
Idrogeno fosforato, da solo o mescolato con altre sostanze capaci di liberarlo allo stato gassoso
Bromuro di metile
Piombo tetrametile
Solfato di metile
Cloruro di metile
Acido fluoridrico
a) acido fluoridrico in soluzione acquosa sino al 40%;
b) acido fluoridrico in soluzione acquosa sino all'85% per quantitativi non superiori a 50 kg netti;
c) acido fluoridrico anidro liquefatto in recipienti a pressione per quantitativi non superiori a 60 kg
Trifloruro di boro
Metilmercaptano
Cianuro di zinco
Tetraidrotiofene
Dimetilsolfuro
Etilisopropilsolfuro
Etilmercaptano
Dietilsolfuro

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 118 di 141

Sezione: SUOLO Categoria: Danno ambientale da contaminazione suolo e sottosuolo, acque sotterranee e superficiali

Leggi	Adempimenti	Note
D.Lgs N152 del 3/04/06 e s.m.i. Norme in materia ambientale DM 18/09/2001 n.468 Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale	Consapevolezza della Direzione: prescrizioni dell' art 311,co.2 , D.Lgs 152/06 (chiunque arrechi ... danno all'ambiente, alterandolo, deteriorandolo,o distruggendolo in tutto o in parte è obbligato al ripristino della precedente situazione e,in mancanza, al risarcimento per <i>"equivalente patrimoniale"</i> nei confronti dello Stato) sull'obbligo di adottare entro 24 ore, al verificarsi di un evento che sia "potenzialmente" in grado di contaminare il sito, le misure necessarie di prevenzione (art.242 co.1 D.Lgs 152/06) sull'obbligo di adottare immediatamente, quando si è verificato un danno ambientale, tutte le iniziative praticabili per controllarlo,mitigarlo,nonché prendere le necessarie "misure di ripristino" di cui all'art.306 D.Lgs 152/06 (art.305 co.1 D.Lgs 152/06) sulle prescrizioni dell'art. 257 co. 1 D.Lgs 152/06 (chiunque cagiona l'inquinamento del suolo,del sottosuolo,delle acque superficiali,o delle acque sotterranee con il superamento delle "concentrazioni soglia di rischio" è punito con la pena....a meno che non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità...)	Qualunque fatto doloso o colposo che comprometta l'ambiente, arrecando ad esso danno, alterandolo, deteriorandolo, o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato E' sottoposto all'obbligo chiunque: cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei valori di concentrazione limite accettabili, o un pericolo concreto e attuale di superamento degli stessi provoca, con il proprio comportamento un danno alle acque, al suolo, al sottosuolo e ad altre risorse ambientali, o determina pericolo concreto ed attuale di inquinamento ambientale
	Conoscenza da parte del preposto responsabile dei tempi e modi di notifica del danno ambientale conoscenza del disposto dell'art. 242 co 1 e dell'art. 304 co.2 D.Lgs 152/06: "immediata comunicazione" ad Autorità (Comune, Provincia, Regione, Prefetto) ,secondo le modalità previste, al verificarsi di un evento di "potenziale contaminazione" del sito "immediata comunicazione" a Comune, Provincia, Regione, Prefetto) e altre Autorità interessate in caso di verificato danno ambientale e invio, entro max 30 giorni dall'evento,al Ministero dell'Ambiente delle possibili misure per il ripristino ambientale(art.306 co.1 D.Lgs 152/06) (art.17 del DLgs22/97, art.7 DM471/99) Presenza di procedure che tengono conto della presente previsione di legge	
Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 60 del 19/11/1986 Interventi di bonifica e recupero ambientale di discariche non controllate e abusive (DPR n. 915/1982).	Per discariche abusive: obbligo per il titolare di predisporre un piano di bonifica e ripristino ambientale entro 3 mesi e realizzazione degli interventi previsti (circolare 60/86)	

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 119 di 141

Sezione: SUOLO Categoria: Serbatoi interrati

Leggi	Adempimenti	Note
L.31/07/2002 n.179, art.19 Disposizioni in materia ambientale. DM 29 novembre 2002 Requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione, presso gli impianti di distribuzione D. M. del 31/07/1934 Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi	Predisposizione di un elenco dei serbatoi interrati a disposizione	
	Registrazione a Regione entro 13.02.01	
	Presenza di una procedura di buona gestione che assicuri la prevenzione dei rilasci e sversamenti (art.8)	
	Presenza scadenziario vita residua, prove di tenuta, risanamento e dismissione dei serbatoi interrati esistenti	

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 120 di 141

Sezione: SUOLO Categoria: Siti inquinati

Leggi	Adempimenti	Note
<p>D.Lgs N152 del 3/04/06 e s.m.i. Norme in materia ambientale</p> <p>DM 18/09/2001 n.468 Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale</p>	<p>Verificare se c'è evidenza, per es. per fatti pregressi, che il Sito possa rientrare o meno nella definizione di "Sito contaminato", di cui all'art. 240 co 1. lettera e) D.Lgs 152/06</p> <p>Se rientra: obbligo di "comunicazione immediata" alla Provincia e Comune dell'"avvenuto superamento" delle "concentrazioni soglia di contaminazione" (CSC) anche per un solo parametro", con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa di sicurezza di emergenza adottate (art.242 co.3 D.Lgs 152/06) (*) dopo "l'indagine preliminare" di cui all'art.242 co.2 D.Lgs 152/06</p> <p>la pianificazione per rendere operativi gli interventi contenuti nella comunicazione e invio a Regione di "piano di caratterizzazione" (**) entro trenta giorni dalla comunicazione (art.242 co.3 D.Lgs 152/06) (**) con i requisiti di cui ad all. 2 alla parte IV del D.Lgs 152/06</p> <p>effetti della "procedura di analisi di rischio" e situazione del "progetto operativo o di messa in sicurezza" (art. 242 co.7 D.Lgs 152/06)</p>	
<p>Legge 11 agosto 2014, n. 116 Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n. 91 del 24 giugno 2014, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.</p>	<p>Procedura semplificata per le operazioni di bonifica Presentare all'Amministrazione uno specifico progetto completo degli interventi programmati sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, nonché del cronoprogramma di svolgimento dei lavori.</p> <p>Presentazione degli elaborati tecnici esecutivi degli impianti e attività previsti dal progetto di bonifica alla Regione nel cui territorio ricade la maggior parte degli impianti e delle attività, che, entro i successivi 30 gg, convoca apposita conferenza di servizi.</p> <p>Entro 90 gg, la Regione adotta la determinazione conclusiva.</p> <p>Non oltre 30 gg dalla comunicazione dell'atto di assenso, il soggetto interessato comunica all'Amministrazione titolare del procedimento e all'Arpa territorialmente competente, la</p>	<p>Rivolto agli operatori interessati a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo</p> <p>Nella selezione della strategia di intervento dovranno essere privilegiate modalità tecniche che minimizzino il ricorso allo smaltimento in discarica. In particolare, nel rispetto dei principi di cui alla parte IV del presente decreto legislativo, dovrà essere privilegiato il riutilizzo in situ dei materiali trattati.</p> <p>Resta fermo l'obbligo di adottare le misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda, se necessarie, secondo le procedure di cui</p>

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016 <hr/> Pagina 121 di 141
---	------------------	---	---

	<p>data di avvio dell'esecuzione della bonifica che si deve concludere nei successivi 18 mesi, salva eventuale proroga non superiore a 6 mesi;</p> <p>Ultimati gli interventi di bonifica, l'interessato presenta il piano di caratterizzazione all'autorità, che è approvato nei successivi 45 gg.</p> <p>L'esecuzione di tale piano è effettuata in contraddittorio con l'ARPA territorialmente competente. La validazione dei risultati del piano di campionamento di collaudo finale da parte dell'ARPA territorialmente competente, che conferma il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli, costituisce certificazione dell'avvenuta bonifica del suolo.</p> <p>Ove i risultati del campionamento di collaudo finale dimostrino che non sono stati conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione nella matrice suolo, si devono presentare, entro i successivi 45 gg, le necessarie integrazioni al progetto di bonifica.</p> <p>Conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione del suolo, il sito può essere utilizzato in conformità alla destinazione d'uso prevista secondo gli strumenti urbanistici vigenti.</p>	agli articoli 242 o 252.
--	---	--------------------------

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 122 di 141

Sezione: URBANISTICA Categoria: Attività comportanti trasformazione urbanistica e edilizia

Leggi	Adempimenti	Note
<p>L. n° 1150 17/08/1942 Legge urbanistica</p> <p>DPR n° 160 del 07/09/2010 Sportello unico per le attività produttive - Semplificazione e riordino della disciplina</p> <p>DPR n° 380 del 06/06/2001 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</p> <p>DLgs. n° 42 del 22/01/2004 e s.m.i Codice dei beni culturali e del paesaggio</p>	Documentazione per <i>concessione edilizia</i> (o equipollente)	<p>Disponibilità regolamenti edilizi comunali</p> <p>Disponibilità del permesso di costruire (rilasciato dal Comune) per: interventi di nuova costruzione; interventi di ristrutturazione urbanistica; interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici</p> <p>Disponibilità denuncia di inizio attività per: gli interventi di ristrutturazione gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche</p>
<p>Legge Regionale n° 52 del 13/09/1978 Legge forestale regionale</p>	Richiesta di autorizzazione per la riduzione di superfici forestali	<p>E' vietata qualsiasi riduzione della superficie forestale salvo espressa autorizzazione della Giunta regionale nei casi in cui è possibile compensare la perdita delle funzioni di interesse generale svolte dal bosco oggetto della richiesta, mediante l'adozione di una delle seguenti misure:</p> <p>a) destinazione a bosco di almeno altrettanta superficie; b) miglioramento colturale di una superficie forestale di estensione doppia rispetto a quella ridotta; c) versamento di una somma, in un apposito fondo regionale, pari al costo medio del miglioramento colturale di una superficie doppia a quella di cui si chiede la riduzione.</p>

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 123 di 141

D.G.R. del 10 ottobre 2006, n. 3173 Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.	Redazione documento valutazione di incidenza per interventi in SIC (DGR 10/06)	La valutazione di incidenza viene effettuata per i piani e progetti ricadenti all'interno dei siti della rete Natura 2000 e per gli interventi che, pur sviluppandosi al di fuori di tali aree, possano comunque avere incidenze significative negative su di esse. L'esame del documento di valutazione di incidenza è effettuata dall'autorità competente all'approvazione del piano, progetto o intervento Obbligo per le amministrazioni locali di inviare entro il 31 gennaio di ogni anno i dati relativi alle pratiche esaminate nell'anno precedente e di inviare per conoscenza alla Regione la documentazione trasmessa al Ministero e alla Commissione Europea.
L.R. 9 ottobre 2009 n. 26 Modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia (pubblicata sul BUR n. 84 del 13.10.2009)	Modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia (Si tratta di modifiche alla L.R. 11/04; 04/08; 1/2009;14/2009)	".
Deliberazione della Giunta Regionale n. 3998 del 22.12.2009 (pubblicata nel BUR n. 8 del 26.01.2010)		Determinazione delle tempistiche di trasferimento delle competenze alle Province in materia urbanistica – Attuazione dell'art. 48, comma 4, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio
LEGGE REGIONALE 29 novembre 2013, n. 32 Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia.	Favorire l'efficientamento energetico dei nuovi edifici (con prestazione energetica corrispondente alla classe A) Il costo di costruzione è ridotto del: a) 50 per cento per la realizzazione di nuovi edifici residenziali; b) 25 per cento per la realizzazione di nuovi edifici adibiti ad uso diverso.	Riguarda le istanze per la realizzazione di nuovi edifici presentate entro il 10 maggio 2017 .

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 124 di 141

Sezione: URBANISTICA Categoria: Agibilità/abitabilità

Leggi	Adempimenti	Note
TU Leggi sanitarie L. 1150/42 L. 1086/71 L. 47/85 L. 537/93 DPR 380/01 TU Edilizia	Documentazione per agibilità/abitabilità	Disponibilità del certificato di agibilità per: - nuove costruzioni; - ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; - interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati Presenza di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare per gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione, il cui permesso di costruire, sia rilasciato dopo il 25 luglio 1991
Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 13 del 01/07/1997 Revisione circolare regionale n. 38/87 "Criteri generali di valutazione dei nuovi insediamenti produttivi e del terziario".	Rispetto dei requisiti per ambienti di lavoro e per locali adibiti ad uso ufficio	
L.R. 13-04-2001 11 Art. 60 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.	Richiesta certificato di agibilità e abitabilità al Comune	

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 125 di 141

Sezione: ALTRI INQUINAMENTI Categoria: Inquinamento acustico

Leggi	Adempimenti	Note
<p>DPCM del 01/03/1991 Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno</p> <p>Legge n° 447 del 26/10/1995 Principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico</p> <p>DPR n° 160 del 07/09/2010 Sportello unico per le attività produttive - Semplificazione e riordino della disciplina</p> <p>DPCM del 14/11/1997 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore</p> <p>DM del 16/03/1998 Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico</p> <p>D.Lgs n° 194 del 19/08/2005 Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale</p>	<p>Verificare la classe acustica di appartenenza ed i limiti previsti</p> <p>Nella domanda di concessione edilizia o di autorizzazione all'esercizio di nuovi impianti o attività, redazione della previsione di impatto acustico e dell'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate.</p> <p>Rispetto dei valori limite di emissione e di immissione Rispetto del criterio differenziale per impianti a ciclo continuo in zone diverse da quelle esclusivamente industriali</p> <p>Redazione, se necessario, del piano di risanamento acustico. Farsi rilasciare nulla osta inquinamento acustico</p>	<p>Disponibilità zonizzazione acustica comunale o in sua assenza dei limiti provvisori stabiliti per legge (art. 6 del DPCM 01/03/1991)</p>
<p>DPCM del 31/03/1998 Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447</p>	<p>Far effettuare le misurazioni da un tecnico competente in acustica (serve iscrizione ad albo regionale)</p> <p>Farsi rilasciare, allegata alla relazione acustica, il certificato di taratura strumenti.</p>	<p>Tecniche di rilevamento e di misurazione del rumore conformi ai requisiti del DM 16.03.1998 Strumentazione i misura, certificato di taratura (art.2),</p>

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 126 di 141

		modalità di misura (All.B)
	<p>Risultanze dei rilevamenti acustici trascritti in un rapporto, controllare che il rapporto contenga:</p> <p>a) data, luogo, ora del rilevamento e descrizione delle condizioni meteorologiche, velocità e direzione del vento;</p> <p>b) tempo di riferimento, di osservazione e di misura;</p> <p>c) catena di misura completa, precisando la strumentazione impiegata e relativo grado di precisione; e certificato di verifica della taratura;</p> <p>d) i livelli di rumore rilevati;</p> <p>e) classe di destinazione d'uso alla quale appartiene il luogo di misura;</p> <p>l) le conclusioni;</p> <p>m) modello, tipo, dinamica e risposta in frequenza nel caso di utilizzo di un sistema di registrazione o riproduzione;</p> <p>n) elenco nominativo degli osservatori che hanno presenziato alla misurazione;</p> <p>o) identificativo e firma leggibile del tecnico competente che ha eseguito le misure</p>	
<p>D.M. del 29/11/2000 Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore</p>	<p>Predisposizione del piano di contenimento e abbattimento del rumore prodotto nell'esercizio delle infrastrutture ai sensi dell'art.10, c.10 della L. 447/95, secondo i criteri dettati dal DM 29.11.00</p> <p>Comunicazione entro i tempi previsti a Min.Amb., Regione e Comune competenti (art.6, c.1 DM 29/11/00) lo stato di avanzamento dei singoli interventi previsti/conclusi</p>	Per società ed Enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture
<p>D.Lgs n° 262 del 04/09/2002 Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto</p>	<p>Verifica presenza marcatura CE, indicazione del livello di potenza sonora garantito e dichiarazione CE di conformità delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto (vd. all'allegato I del D.Lgs. n° 262/02).</p>	
<p>DPR n° 142 del 30/03/2004</p>	<p>Verifica della tipologia di strada e dei relativi limiti di</p>	Si applica ai gestori delle infrastrutture stradali

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 127 di 141

Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447	immissione. Predisposizione di piani di risanamento	
DPR n° 459 del 18/11/1998 Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario	Fissazione fascia di pertinenza Rispetto dei limiti a carico del titolare della concessione edilizia	Art. 2: 1. Il presente decreto stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture delle ferrovie e delle linee metropolitane di superficie, con esclusione delle tramvie e delle funicolari. 2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano: a) alle infrastrutture esistenti, alle loro varianti ed alle infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento a quelle esistenti; b) alle infrastrutture di nuova realizzazione. Art. 3. - Fascia di pertinenza. 1. A partire dalla mezzera dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture della larghezza di: a) m 250 per le infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), e per le infrastrutture di nuova realizzazione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), con velocità di progetto non superiore a 200 km/ h. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima, più vicina all'infrastruttura, della larghezza di m 100, denominata fascia A; la seconda, più distante dall'infrastruttura, della larghezza di m 150, denominata fascia B; b) m 250 per le infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), con velocità di progetto superiore a 200 km/h. 2. Per le aree non ancora edificate interessate dall'attraversamento di infrastrutture in esercizio, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 4 e 5 sono a carico del titolare della concessione edilizia rilasciata all'interno delle fasce di pertinenza di cui al comma 1. 3. Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza si

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 128 di 141

		calcola a partire dal binario esterno preesistente
DPCM n° 215 del 16/04/1999 Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi	Verifica del livello sonoro degli impianti Dichiarazione sostitutiva e relazione redatta da un tecnico competente Interventi di adeguamento degli impianti.	Art. 1: 2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle manifestazioni ed agli spettacoli temporanei o mobili che prevedono l'uso di macchine o di impianti rumorosi Art. 3. - Obblighi dei gestori. 1. Il gestore di uno dei luoghi di cui all'articolo 1, comma 1, verifica i livelli di pressione sonora generati dagli impianti elettroacustici in dotazione ed effettua i conseguenti adempimenti, secondo le modalita' indicate negli articoli 4, 5 e 6. Art. 4. - Impianti inadeguati a superare i limiti consentiti. 1. I soggetti indicati all'articolo 3, verificano se l'impianto elettroacustico ha caratteristiche tecniche idonee a determinare, potenzialmente, il superamento dei limiti di cui all'articolo 2, avvalendosi di un tecnico competente in acustica, secondo la previsione dell'articolo 2, commi 6, 7, 8 e 9, della legge n. 447 del 1995, il quale redige una relazione 2. All'esito della verifica, qualora risulti che l'impianto elettroacustico non e' in grado di superare il limite fissato per il livello, il gestore del locale, o il soggetto di cui all'articolo 3, comma 3, redigono apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Tale documento, corredato dalla relazione del tecnico competente, e' conservato presso il locale ed esibito, su richiesta, alle autorita' di controllo. Art. 6. - Interventi di adeguamento degli impianti. 1. All'esito del secondo accertamento, disciplinato dall'articolo 5, qualora risulti che i valori accertati sono superiori ai prescritti limiti indicati all'articolo 2, comma 1, il gestore del locale attua tutti gli interventi indicati dal tecnico competente necessari perche' non sia in alcun modo possibile il superamento dei limiti prescritti, dotando in ogni caso gli

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 129 di 141

		strumenti e le apparecchiature eventualmente utilizzati di meccanismi che impediscano la manomissione.
L. R. Veneto n. 21 del 10/05/99 Norme in materia di inquinamento acustico	Richiesta autorizzazione in deroga per attività temporanee	Art. 1.- Al fine di promuovere la salvaguardia della salute pubblica e la riqualificazione ambientale, in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", la Regione Veneto detta norme di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento prodotto dal rumore.

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 130 di 141

Sezione: ALTRI INQUINAMENTI Categoria: Inquinamento elettromagnetico

Leggi	Adempimenti	Note
<p>D.M. n° 381 del 10/09/1998 Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana</p> <p>Legge n° 36 del 22/02/2001 Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici</p>	Disponibilità elenco sorgenti fisse e mobili di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici	
<p>DPCM del 08/07/2003 n.200 Limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti</p> <p>DM del 29/05/2008 Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti.</p>	<p>ESPOSIZIONI AI CAMPI ELETTRICI E MAGNETICI ALLA FREQUENZA DI RETE (50 HZ) GENERATI DAGLI ELETTRODOTTI</p> <p>Rispetto <i>limite di esposizione</i> di 100 μT per l'induzione magnetica e 5 kV/m per il campo elettrico (valori efficaci)</p> <p>Rispetto dei valori di attenzione nelle aree gioco per l'infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere: 10 μT (mediana valori nelle 24 ore in normali condizioni di esercizio)</p>	<p>Basse frequenze</p> <p>Gli obiettivi di qualità nelle aree gioco per l'infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere è di 3 μT (mediana valori nelle 24 ore in normali condizioni di esercizio)</p>
<p>DPCM del 08/07/2003 n.199 Limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz</p>	<p>ESPOSIZIONI A CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI GENERATI A FREQUENZE COMPRESSE TRA 100 KHZ E 300 GHZ</p> <p>Rispetto dei <i>limiti di esposizione</i> di cui alla tabella 1 dell'allegato B del DPCM del 08/07/2003 (valori efficaci)</p> <p>Rispetto dei <i>valori di attenzione</i> della tabella 2 all'allegato B per esposizioni all'interno di edifici con permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere</p> <p>Rispetto dei valori (obiettivi di qualità) indicati nella tabella 3 dell'allegato B nelle aree all'aperto intensamente frequentate</p> <p>Attuazione azioni di risanamento in caso di superamento dei limiti fissati</p>	<p>Alte frequenze</p> <p>I limiti di esposizione e i valori di attenzione sono stabiliti per intensità campo elettrico E (V/m), intensità campo magnetico H (V/m) e densità di potenza (W/mq)</p>
<p>L R n° 29 del 09/07/1993 Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a</p>	Comunicazione delle caratteristiche tecniche dell'apparato entro 30 giorni dall'entrata in possesso della sorgente di radiazioni non	Art 1.-La Regione Veneto, al fine di tutelare la popolazione dai possibili rischi sanitari, derivanti

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 131 di 141

<p>radiazioni non ionizzanti generale da impianti per teleradiocomunicazioni</p> <p>Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 18 del 23/06/1995 Direttive per l'applicazione della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29. "Tutela igienico sanitaria della popolazione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni".</p> <p>Circ.P.G.R. 12/07/2001, n.12 Installazione degli impianti di telefonia mobile: direttive urbanistiche e criteri per l'individuazione dei siti.</p>	<p>ionizzante alla sezione di fisica del presidio multinazionale competente per territorio. (art. 2 LR 29/93)</p> <p>Richiesta di autorizzazione da parte del presidente della giunta regionale per l'installazione o la modifica di impianti per teleradiocomunicazioni, con potenza efficace massima totale all'antenna superiore a 150 watt (art. 3 LR 29/93)</p>	<p>dall'uso di apparati in grado di generare radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti, con la presente legge disciplina l'installazione e la modifica degli impianti per teleradiocomunicazioni, nel rispetto della normativa statale in materia.</p>
<p>Circ.P.G.R. 09-08-2000, n. 14 Legge regionale n. 29 del 1993, D.M. n. 381 del 1998, Delib.G.R. n. 5268/1998. Tutela igienico sanitaria della popolazione da radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni. Direttive di applicazione.</p>	<p>Per gestori stazioni radiobase: invio a Provincia e Arpav della comunicazione di detenzione di impianti di teleradiocomunicazione</p>	
<p>L.R. 22-10-1999, n. 48 Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti. Regime transitorio.</p>	<p>Rispetto distanze di linee elettriche aeree esterne di tensione superiore o uguale a 132 KV dalle costruzioni residenziali, scolastiche e sanitarie</p>	<p>La legge adotta il principio di evitare cautelativamente la creazione di nuove situazioni di potenziale rischio alla popolazione.</p>

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 132 di 141

Sezione: ALTRI INQUINAMENTI Categoria: radiazioni ionizzanti

Leggi	Adempimenti	Note
<p>Legge n° 1860 del 31/12/1962 Impiego pacifico dell'energia nucleare</p> <p>D. Lgs. n° 230 del 17/03/1995 e smi (vd. D.Lgs. Governo n° 241 del 26/05/2000 e D.Lgs. Governo n° 257 del 09/05/2001) Disposizioni in materia di Radiazioni ionizzanti</p> <p>D.M. del 04/01/2001 Obbligo di notifica o di autorizzazione delle attività di datore di lavoro di imprese esterne</p>	<p>IMPORTAZIONE, PRODUZIONE, COMMERCIO, TRASPORTO E DETENZIONE DI SORGENTI IONIZZANTI</p> <p>Comunicazione di detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti, al Comando provinciale dei vigili del fuoco, agli organi del Servizio sanitario nazionale, all'Ispettorato provinciale del lavoro indicando i mezzi di protezione posti in atto</p> <p>Registrazione delle sorgenti detenute</p> <p>Comunicazione alle amministrazioni competenti della cessazione della/e attività comportante/i l'utilizzo di sorgenti di radiazioni ionizzanti</p> <p>Nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni</p> <p>Rispetto prescrizioni del nulla osta</p> <p>Nomina dell'esperto qualificato e del medico autorizzato</p> <p>Disponibilità relazione dell'esperto qualificato contenente le valutazioni e le indicazioni di radioprotezione</p> <p>Autorizzazione per lo smaltimento, riciclo o riutilizzo di rifiuti o materiali contenenti radionuclidi</p> <p>Disponibilità di valutazioni sulla distribuzione spaziale e temporale di materie radioattive disperse o rilasciate e delle esposizioni potenziali dei lavoratori e della popolazione nei possibili casi di emergenza radiologica</p> <p>Disponibilità di piani di intervento relativi alle installazioni radiogene e conoscenza delle azioni necessarie in caso di emissioni e dispersioni di radionuclidi all'esterno dell'installazione</p> <p>Esecuzione di periodiche esercitazioni relativamente ai predetti piani</p> <p>Create squadre speciali di intervento con competenze necessarie di tipo tecnico, medico o sanitario</p> <p>Effettuazione periodica della sorveglianza fisica di protezione e di quella medica</p>	
	<p>RACCOLTA DI RIFIUTI RADIOATTIVI</p> <p>Autorizzazione ministeriale per la raccolta di rifiuti radioattivi, provenienti da terzi, per il loro conferimento ad installazioni di trattamento o di deposito oppure allo smaltimento</p> <p>Nulla osta preventivo del Ministero dell'industria per la costituzione e l'esercizio delle installazioni per il trattamento, deposito e smaltimento di rifiuti radioattivi</p>	

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 133 di 141

	Rispetto obbligo di registrazione di tutti i dati idonei ad identificare i rifiuti medesimi ed i soggetti da cui provengono per coloro che effettuano trasporto, deposito o smaltimento di rifiuti radioattivi	
D.M. del 7/08/2015 Classificazione dei rifiuti radioattivi, ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 45. D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 45 - Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che	<i>Art. 4 Classificazione dei rifiuti radioattivi</i> <i>Art. 5 Disposizioni transitorie e finali</i> 1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, <u>i soggetti che producono o che gestiscono i rifiuti radioattivi adottano la nuova classificazione</u> di cui all'art. 4 ai fini della loro registrazione, della tenuta della contabilità e dell'etichettatura dei contenitori dei suddetti rifiuti. 2. I soggetti che producono o che gestiscono rifiuti radioattivi già classificati in base alla Guida	
D.Lgs 26 maggio 2000 (che nel recepimento della direttiva 96/29 Euratom, integra e modifica il d.lgs 17 marzo 1995 n. 230)	Ai fini della concentrazione di Radon, i luoghi di lavoro sotterranei devono essere monitorati per 1 anno. Il livello di concentrazione non deve superare i 500 Bq/m ² (altrimenti sono obbligatorie azioni di rimedio). Se supera l'80% di tale valore (400 Bq/*m ²) la rilevazione deve essere ripetuta per un ulteriore anno per valutare la necessità di azioni di rimedio	
Delib. Giunta Reg. n° 1536 del 14/06/2002 Decreto legislativo n. 230 del 17 marzo 1995 e successive modificazioni ed integrazioni: "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti". Direttive inerenti la comunicazione preventiva di pratica.	Chiunque intenda intraprendere una pratica comportante detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti, deve darne comunicazione almeno trenta giorni prima dell'inizio della detenzione al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, agli Organi del S.S.N. e, ove di loro competenza, alla Direzione Provinciale del Lavoro, al Comandante di Porto e all'Ufficio di Sanità Marittima, nonché alle Agenzie Regionali per la Prevenzione e Protezione dell'Ambiente nel caso di sorgenti radioattive con smaltimento di rifiuti nell'ambiente	

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 134 di 141

Sezione: ALTRI INQUINAMENTI Categoria: Inquinamento veicoli a motore

Leggi	Adempimenti	Note
D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 Decreto-legge "Semplificazioni" - misure in materia di rifiuti, appalti, energia, tutela dell'aria , territorio, successivamente convertito in legge (L. 4 aprile 2012, n. 35)	Articolo 11 8. A decorrere dall'anno 2012 il controllo obbligatorio dei dispositivi di combustione e scarico delle emissioni dei gas di scarico degli autoveicoli e dei motoveicoli è effettuato esclusivamente al momento della revisione obbligatoria periodica del mezzo. 9. Gli apparecchi di controllo sui veicoli adibiti al trasporto su strada disciplinati dal regolamento (Cee) n. 3821/85, e successive modificazioni, sono controllati ogni due anni dalle officine autorizzate alla riparazione degli apparecchi stessi. L'attestazione di avvenuto controllo biennale deve essere esibita in occasione della revisione periodica prevista dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Codice della strada.	Semplificazioni in materia di circolazione stradale, abilitazioni alla guida, affidamento del servizio informazioni sul traffico, "bollino blu" e apparecchi di controllo della velocità
Delib. Consiglio Reg. n° 57 del 11/11/2004 Piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera. DGR 407 27/02/07 Chiarimenti in merito alla disciplina del "bollino blu"	Divieto di circolazione dal 01/01/07 per i veicoli di proprietà di persone e imprese residenti in Veneto sprovvisti di bollino blu Obbligo per le PA di: acquistare solo veicoli a motore con il tipo di omologazione più recente. Rispettare le quote minime di acquisto di veicoli ecologici migliorati EEV (Enhanced Environmentally Friendly Vehicle); nel rinnovo del parco circolante nelle aree urbane: (20% nel 2005; 30% nel 2007) (punto 6.2.1.1. DCR 57/04)	
L.R. 28-12-1993, n. 57 Campagna per il controllo dei gas di scarico degli autoveicoli	Esecuzione controllo periodico gas di scarico	

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 135 di 141

Sezione: ALTRI INQUINAMENTI Categoria: Emissioni da radon

Leggi	Adempimenti	Note
D.Lgs 26 maggio 2000 (che nel recepimento della direttiva 96/29 Euratom, integra e modifica il d.lgs 17 marzo 1995 n. 230)	Ai fini della concentrazione di Radon i luoghi di lavoro sotterranei, devono essere monitorati per 1 anno. Il livello di concentrazione non deve superare i 500 Bq/m2 (altrimenti sono obbligatorie azioni di rimedio). Se supera l'80% di tale valore (400 Bq/*m2) la rilevazione deve essere ripetuta per un ulteriore anno per valutare la necessità di azioni di rimedio	
Direttiva 2013/59/EURATOM del Consiglio Europeo del 05 dicembre 2013	Gli Stati membri dovranno conformarsi entro il 06 febbraio 2018 , che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti. In particolare l'art. 74 della Direttiva in parola richiede agli Stati membri di stabilire livelli di riferimento nazionali per le concentrazioni di radon in ambienti chiusi. I livelli di riferimento per la media annua della concentrazione di attività in aria non dovranno essere superiori a 300 Bq/mc.	
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1101 del 01 luglio 2014 DGR n. 3014 del 30/12/2013 "L.R. 23 luglio 2013 n. 20 - Prevenzione e salvaguardia dal rischio radon- Linee attuative. Impegno di spesa". <u>Revoca</u> . Legge Regionale 23/07/2013 n. 20. Prevenzione e salvaguardia dal rischio radon. Prime linee attuative.	Con questa deliberazione si definiscono le prime linee attuative della Legge regionale n. 20 del 23 luglio 2013, provvedendo contestualmente alla revoca della DGR n. 3014 del 30 dicembre 2013. Questo provvedimento non comporta impegno di spesa.	Con la presente DGRV si dedice di: - incaricare l'Agenzia regionale per la Prevenzione e Protezione ambientale di individuare i Comuni del Veneto interessati dal fenomeno radon, nonché le priorità di bonifica ai fini della successiva individuazione, con specifico provvedimento di Giunta regionale, dei criteri e modalità per la concessione dei contributi regionali ai Comuni interessati dal fenomeno del gas radon. - demandare a successiva deliberazione la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi regionali ai Comuni, a mente degli articoli 5 e 6 della legge regionale in parola.

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 136 di 141

Sezione: ALTRI INQUINAMENTI Categoria: Reati ambientali

Leggi	Adempimenti	Note
<p>Legge 22 maggio 2015 n.68 Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente</p>	<p>Disciplina il diritto penale ambientale: introduce nel libro II del Codice penale 5 nuovi delitti contro l'ambiente (Ecoreati):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) inquinamento ambientale; 2) disastro ambientale; 3) delitti colposi contro l'ambiente; 4) traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività e materiale a radiazioni ionizzanti; 5) impedimento del controllo. <p>Tali fattispecie entrano in un intero nuovo Titolo, il VI-bis dedicato agli ecoreati.</p> <p>Solo due delle nuove fattispecie delittuose possono essere commesse per colpa: il delitto di inquinamento ambientale (nuovo art. 452-bis del c.p.) e il delitto di disastro ambientale (nuovo art. 452-quater del c.p.). In tali casi, in base al nuovo articolo 452-quinquies, le pene sono diminuite da un terzo a due terzi.</p> <p>Una ulteriore diminuzione di un terzo della pena è prevista per il delitto colposo di pericolo ovverosia quando dai comportamenti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater derivi il pericolo di inquinamento ambientale e disastro ambientale.</p> <p>ILLECITI AMMINISTRATIVI</p> <p>La norma prevede un procedimento per l'estinzione delle contravvenzioni collegato all'adempimento da parte del responsabile della violazione di una serie di prescrizioni e del pagamento di una somma di denaro. Riguarda <u>violazioni che non hanno provocato nè danno nè pericolo concreto</u> e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.</p>	<p>Inquinamento ambientale (art. 452-bis, c.p.)</p> <p>Il delitto di inquinamento ambientale (art. 452-bis, c.p.) punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 100.000 euro chiunque, abusivamente, cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili dello stato preesistente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna (primo comma). <p>Il secondo comma dell'art. 452-bis, c.p. prevede un'ipotesi aggravata quando il delitto sia commesso in un'area naturale protetta o sottoposta a specifici vincoli, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.</p> <p>Il reato di morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 452-ter, c.p.) prevede per l'inquinamento ambientale aggravato dall'evento un catalogo di pene graduato in ragione della gravità delle conseguenze del delitto ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la reclusione da 2 anni e 6 mesi a 7 anni se dall'inquinamento ambientale derivi ad una persona una lesione personale (escluse le malattie di durata inferiore a 20 gg.: è il caso in cui la lesione personale è punibile a querela); - la reclusione da 3 a 8 anni se ne derivi una lesione grave; la reclusione da 4 a 9 anni se ne derivi una lesione gravissima; - la reclusione da 5 a 12 anni in caso di morte della persona. <p>Ove gli eventi lesivi derivati dal reato siano plurimi e a carico di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave aumentata fino al triplo, fermo restando tuttavia il limite di 20 anni di reclusione.</p> <hr/> <p>Disastro ambientale (art. 452-</p> <p>- raccogliendo l'auspicio formulato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 327/2008) in ordine alla tipizzazione di un'autonoma figura di reato, punisce con la reclusione da 5 a 15 anni chiunque, abusivamente, cagiona</p>

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016 <hr/> Pagina 137 di 141
---	------------------	---	---

		<p>quater, c.p.) un disastro ambientale.</p> <p>Il delitto è definito, alternativamente, come:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; - un'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; - l'offesa all'incolumità pubblica determinata con riferimento sia alla rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione ambientale o dei suoi effetti lesivi, sia al numero delle persone offese o esposte al pericolo. <p>La nuova disposizione introdotta nel codice penale reca, infine, una clausola di salvaguardia "fuori dai casi previsti dall'articolo 434", in materia di crollo di costruzioni o altri disastri dolosi (cd. disastro innominato) che finora, in assenza del delitto di disastro ambientale, ha assolto ad una funzione di supplenza e chiusura del sistema. Il disastro ambientale è aggravato ove commesso in un'area protetta o sottoposta a vincolo o in danno di specie animali o vegetali protette.</p> <hr/> <p>Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies, c.p.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 50.000 euro chiunque abusivamente «cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività» (primo comma). <p>Si tratta di un reato di pericolo per il quale il secondo ed il terzo comma prevedono aggravanti.</p> <p>Sotto tale profilo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la pena è aumentata quando si verifica l'evento della compromissione o del deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; - ovvero di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; - se dal fatto deriva poi un pericolo per la vita o l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà. <hr/> <p>Impedimento - punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, sempre che il fatto non</p>
--	--	---

	Codice - titolo:	PA02ELE REGISTRO DELLA LEGISLAZIONE Adempimenti Patrimonio	REV 07 31/12/2016
			Pagina 138 di 141

		<p>del controllo (art. 452-septies, c.p.) costituisce più grave reato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - chiunque impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientale e di sicurezza e igiene del lavoro ovvero ne compromette gli esiti. <p>L'impedimento deve realizzarsi negando o ostacolando l'accesso ai luoghi, ovvero mutando artificialmente lo stato dei luoghi.</p> <p>Peraltro, laddove l'ostacolo sia posto, ad esempio, con mezzi meccanici, in base al successivo art. 452-undecies deve esserne disposta la confisca.</p> <hr/> <p>Omessa bonifica (art. 452-terdecies) - punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da 20.000 a 80.000 euro chiunque, essendovi obbligato, non provvede alla bonifica, al ripristino e al recupero dello stato dei luoghi.</p> <p>L'obbligo dell'intervento può derivare direttamente dalla legge, da un ordine del giudice o da una pubblica autorità.</p>
<p>D. Lgs. del 7 luglio 2011, n. 121 Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni</p>	<p>Tra le varie ipotesi di reato inserite nel D.Lgs.231/01 all'interno del nuovo art.25-undecies, vanno segnalate le seguenti fattispecie di maggiore interesse per l'attività aziendale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ gestione di rifiuti non autorizzata (art.256, commi 1, 3, 4, 5, 6 Codice dell'Ambiente); ✓ mancata bonifica dei siti inquinati per superamento delle concentrazioni soglia di rischio (art.257 Codice dell'Ambiente); ✓ falsificazione del certificato di analisi nell'ambito del trasporto di rifiuti propri (art.258, comma 4 secondo periodo, Codice dell'Ambiente); ✓ spedizioni transfrontaliere di rifiuti in violazione del Regolamento comunitario (art.259 Codice dell'Ambiente); ✓ attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art.260 Codice dell'Ambiente) 	